ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il Vescovo possa obbligare i sacerdoti ad intraprendere vita regolare e comune.

Montisvidei. Postulatum Episcopi circa propositum obligandi sacerdotes ad suscipiendam regulam instituti venerabilis Holzhauser—25 Genn. 1895—*Per summaria precum*—Il Vescovo di Montevideo chiese alla S. C. de' VV. e RR. la facoltà di obbligare gli ordinandi che non hanno titolo di patrimonio, ma sono promossi a titolo di servizio parrocchiale, ad entrare nell' istituto del ven. Holzhauser.

Il detto istituto, fondato da Bartolomeo Holzhauser nella diocesi di Salisburgo, fu approvato con ampie lodi da Innocenzo XI nel 1684, e fu commendato pure altamente da Pio IX e da Leone XIII: dal primo nel breve 17 maggio 1875 al Superiore dell' Associazione diocesana di Namur nel Belgio; dal secondo nel breve 31 maggio 1880 al Presidente dell' *Unione Apostolica* nella Francia, la quale associazione serve da vicino a quella del ven. Holzhauser.

La regola del prefato istituto vuole che i sacerdoti, riuniti in una casa, almeno in tre, osservino la vita comune, non già con voti, ma col giuramento, dispensabile dal Papa, di rimanere fino alla morte nell' istituto medesimo. Per l'interna disciplina si obbedisce al superiore; per l'esercizio del ministero, al Vescovo. Si vive cogli emolumenti sacerdotali, amministrati in comune, libero ciascuno di amministrare i suoi beni privati e patrimoniali.

La S. C. de' VV. e RR., stante la gravità della cosa, ne rimise l'esame e la decisione alla S. C. del Concilio. La quale, avendola maturamente ponderata, il dì 25 gennaro 1895 rescrisse: *Ad propositam vitam communem clericos posse allici, sed non obligari.*

Si raccolga:

a) Niente vi ha di più salutare ed efficace a procurare la santificazione del clero, quanto il raccoglierlo in vita comune. S. Gregorio VII perciò stabilì nel cap. 9 *De vita et honestate clericorum*: " Statuimus ut facultatibus ecclesiarum proventibus et expensis diligenter inspectis certum in eis valeatis ponere numerum clericorum et statuere ut bona eorum veniant in commune, in una domo vescantur atque sub uno tecto dormiant et quiescant. Si qui vero contradictores extiterint, licitum vobis sit per suspensionem officii et beneficii aut graviori etiam poena, si opus fuerit, ad hanc observantiam eos appellatione non obstante compellere. „

b) L'antica disciplina della Chiesa richiedeva nei chierici quella stessa regolare osservanza e vita comune che usavasi fra i monaci. Propagatori illustri di queste regole furono S. Agostino e S. Eusebio di Vercelli.

c) Degno di speciale ricordo è ciò che prescrisse S. Gregorio M. a S. Agostino apostolo d'Inghilterra, che, cioè, ivi dovesse ordinare tali chierici, da poter vivere in comune alla guisa dei cenobiti. Così il Beda l. 2, c. 27 presso il Thomassin *Vetus et Nova Eccl. discipl.* L. III, c. V, n. 7, dove si adducono molte altre prove di quest'antica disciplina.

d) Nondimeno vuolsi considerare che oggidì è mutata la disciplina del clero. Basta ora che il chierico non coabiti con donne sospette (Tit. II, L. III *De cohabit. clericor. et mulierum*). Quanto ai beni, anche eccclesiastici, non si prescrive che si amministrino in comune, come può ricavarsi dal Tit. 25, L. III *De peculio clericorum*.

e) D'altra parte devesi riflettere che, volendosi imporre a tutti gli ordinandi

siffatta norma, non pochi si allontanerebbero dal Santuario, ovvero abbraccerebbero siffatto tenor di vita senz'averne la speciale vocazione, che non vuol confondersi colla vocazione puramente ecclesiastica.

f) Perciò negli allegati documenti di Pio IX e di Leone XIII si dice che, nel propagare l'istituto di vita comune fra i chierici si proceda con cautela, e solo per via di esortazione.

g) Saviamente adunque la S. C. decise che in ciò fa d'uopo allettare i chierici, non già costringerli.

II.

Se debba dirsi verò benefizio un officio sacro retribuito con pensione governativa.

Bejen. Dubia quoad Episcopum proprium S. Ordinationis—26 Genn. 1895—*Per summaria precum*—Questa causa fu già trattata il dì 14 agosto 1894 in S. C. e da noi riferita nel Vol. VIII, Par. II, pag. 193. Il Vescovo di Beja nel Portogallo chiedeva se potesse ordinare a titolo di familiarità un giovane forestiero che avesse conseguita la così detta tesoreria perpetua, consistente in un'annua pensione pagata dal Governo, ed in alcune offerte fatte dai fedeli per l'officio di sacrista, o custode della propria chiesa. La risposta fu: " Affirmative, dummodo constet thesaurarias esse vere et proprie beneficia. „

Il detto Vescovo, affine di chiarir meglio la risoluzione, s'è rivolto di nuovo alla S. C. per sapere se le prefate tesorerie hanno ragione di veri benefizii.

Egli opinava doversi considerare come perfetti beneficii. Ma la S. C. il dì 26 gennaro 1895, esaminata maturamente la quistione, definì:

Iuxta proposita non constare thesaurarias esse vera et propria beneficia; sed attentis peculiaribus circumstantiis, conceditur Episcopo facultas constituendi ea in sacrum patrimonium, dummodo obtineatur nominatio perpetua a Gubernio, et quatenus agatur de clerico alienae dioecesis, habeatur consensus sui Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Per un vero beneficio fa mestieri: 1.° della erezione; 2.° del titolo, ossia della chiesa; 3.° dell'officio spirituale; 3.° della perpetuità e della residenza; 5.° delle rendite pel sostentamento del beneficiato (V. Fagnan. in I, L. Decret. *De rescript.* c. *Ad audientiam;* Ferrari L. II, tit. XV *De benefic. eccles.;* Devoti *Instit. Can.* L. II, tit. XIV, etc.).

b) Nel caso vi erano la erezione, il titolo, l'officio, la residenza e la perpetuità; però quanto alle rendite, non erano queste sopra beni proprii, ma dipendevano dall'arbitrio del Governo, e dei benefattori; non vi era dunque stabilità di proventi.

c) Per questa ragione la S. Sede non consente che neppure il sacro patrimonio sia costituito sulle pensioni governative, assegnate ai religiosi delle Comunità soppresse.

d) Giustamente perciò la S. C. decise come sopra.

III.

Circa le testimoniali richieste per l'ordinazione dei chierici costretti alla milizia.

Urgellen. Dubia super testimonialibus ad S. Ordines — 26 Gennaio 1895 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Urgel rivolse alla S. C. la seguente istanza:

" Episcopus Urgellensis animo perpendens, tum quae praescribuntur in Bulla *Apostolicae Sedis,* art. 2. III, nempe Ordinarios incurrere suspensionem per annum ab Ordinum administratione si ordinent subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit, ut canonicum impedimentum ibi contrahere potuerit, absque Ordinarii eius loci Litteris testimonialibus: tum resolutionem huius Sacrae Congregationis Concilii 9 Septembris 1893, in qua decernitur necessarias esse has Litteras testimoniales, quando subditus proprius moratus sit alibi spatio trium mensium; huic S. C. exponit:

" Frequenter accidere, iuvenes scholares percurrere varias dioeceses tum ratione servitii militaris, tum aliis de causis; ita ut non raro eveniat, quod

morati fuerint in pluribus dioecesibus spatio trium mensium ; quin aliquis sit, qui testimonium reddere possit de ipsorum natalibus, aetate, moribus, vita, fama, conditione, scientia, neque utrum aliqua censura, irregularitate aut alio canonico impedimento irretiti sint ; cum, ut plurimum, omnibus sint ignoti, praecipue cum populosae sint civitates in quibus parum temporis morati fuerint.

" Hisce praenotatis, huic S. C. C. sequentia proponit dubia :

" 1.um Utrum in omnibus prorsus casibus, ad ordinandum subditum proprium necessariæ sint Litterae testimoniales omnium Episcoporum locorum in quibus moratus fuerit, vel relinqui possit prudenti arbitrio Episcopi proprii, attentis circumstantiis subditi ordinandi.

" 2.um Utrum Episcopus ordinans subditum proprium absque hisce Litteris testimonialibus alieni Episcopi, in omnibus prorsus casibus incurrat ipso iure suspensionem per annum ab Ordinum administratione.

" 3.um Utrum sufficientes censendae sint Litterae testimoniales alieni Episcopi, quando testatur nihil constare de ordinando ; eo quia nemo sit qui de ordinando testimonium reddere possit, cum sit, ut iudicatur, omnibus ignotus.

" 4.um Utrum in casu sufficiat apponere ad valvas paroeciae in qua moratus fuerit ordinandus vel ad valvas palatii Episcopalis Litteras Episcopi dioecesani praecipientis omnibus et singulis eas inspecturis, ut ostendant, utrum ipsis constet de aliquo impedimento canonico ordinandi. „

La S. C. avendo preso in accurato esame l'esposto, il dì 26 gennaro 1895, rescrisse :

Pro clericis ordinandis iam militiae addictis, sub poena a Const. Apostolicae Sedis *comminata, requiri literas testimoniales Ordinarii, in cuius dioecesi per trimestre commorati fuerint; et quatenus Ordinarii literae plenum testimonium non reddant, Episcopus, obtenta ad hoc facultate ab Apostolica Sede, provideat per iuramentum suppletorium.*

Si raccolga :

a) Checchè si dica della interpretazione della Bolla *Speculatores* d'Innocenzo XII, è certo che dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis* la pratica costante della Curia Romana e delle altre Curie richiede la testimoniale del Vescovo del luogo dove l'ordinando abbia dimorato almeno sei mesi (Santi, L. I App. ad tit. XI).

b) Pei chierici poi costretti alla milizia, la S. C. del S. Officio del 16 sett. 1875 vuole che si eserciti particolar vigilanza su di essi dai Vescovi dei luoghi dove dimorano, affine di rendere informati i Vescovi proprii della loro condotta, per tenerne conto nella loro ordinazione.

c) In quanto alla testimoniale richiesta pei detti chierici militari, la S. C. della Disciplina Regolare il dì 27 nov. 1892 con apposita istruzione dispose che per gli alunni di Ordini Religiosi la testimoniale debba ottenersi quando si sia stato in un luogo almeno per tre mesi.

d) La S. C. del Conc. estese tal disposizione anche ai chierici secolari costretti alla milizia, come dichiarò *in Firmana* 9 sett. 1893 (V. *Monit. Eccl.* Vol. VIII Par. I, p. 169). Essendo questa una dichiarazione autentica della Bolla *Speculatores* d'Innoc. XII, e della Costit. *Apost. Sedis* di Pio IX, è divenuta legge generale per la Chiesa.

e) E però, non osservandosi la detta legge, s'incorre la pena comminata dalla predetta Costituzione.

f) Quando però i Vescovi non possono, per manco di testimoni, far fede della condotta del chierico, in tal caso fa d'uopo ricorrere alla Congr. Suprema del S. Officio pel giuramento suppletorio ; pel quale giuramento si può ottener la facoltà anche abituale.

IV.

Se possa mantenersi la disciplina, onde più parroci, con territorio separato, riseggano in una sola chiesa; e se chi vi si ribella, sia meritevole di punizione.

Hispalen. Jurisdictionis parochialis— 26 Genn. 1895 — Nell'Archidiocesi di Siviglia (come in molte altre della Spagna) vige la disciplina, onde più

parroci con territorio separato riseggano in una sola chiesa, nella quale per turno compiono le funzioni parrocchiali.

L'Arciv. De Llanes nel 1791 stabilì che, fra le altre chiese, quella di S. Michele di *Jerez de la Frontera*, fosse residenza di tre parrochi e di un vicario perpetuo. Morti ultimamente i tre parroci, l'Ordinario vi mise gli economi curati che non furono riconosciuti dal Governo, il quale voleva un solo parroco in ciascuna chiesa. Indetto il concorso per tutte le parrocchie vacanti, fu apposta nell'editto la condizione che il nominato parroco dovesse riconoscere la giurisdizione indipendente degli altri economi curati, residenti in ciascuna chiesa.

Per la chiesa di S. Michele di *Jerez* fu eletto il diacono D. Salvatore C. al quale venne conferita con *placet* governativo una di quelle parrocchie vacanti. Questi però, come si fu insediato nel suo beneficio, riputandosi solo parroco di quella chiesa, non volle riconoscere la giurisdizione degli altri curati, impedendone l'esercizio e negando loro financo i soliti emolumenti. Non valsero le ammonizioni dell'Arcivescovo, nè quelle del Nunzio Apostolico, al quale era ricorso. Si venne al processo canonico, dietro di che il C. fu sospeso *ad cautelam* dall'officio e dal beneficio, con sentenza del dì 14 luglio 1893.

Il C. mosse appello da questa sentenza al tribunale della Ruota. Intanto brigò presso l'autorità civile, ed ottenne da questa un decreto, col quale veniva dichiarato unico parroco di quella chiesa di S. Michele. Forte di questo decreto, bandì guerra ad oltranza agli altri curati, dichiarandoli financo incorsi nella scomunica. La stampa locale, istigata da lui, gli dava ampia ragione. Lo scandalo era immenso!

La Curia di Siviglia allora emanò un decreto, in data 25 agosto 1893, col quale sospese il C. *ex informata conscientia*, dichiarandolo incorso nella scomunica specialmente riservata al Papa, giusta il n. VI della Costit. *Apostolicae Sedis*. Il C. ricorse alla Ruota di Madrid, la quale richiese il processo formato in Curia. L'Ordinario ricusò, con dire che avrebbe sottoposta la controversia al giudizio della S. Sede. Ma il civile tribunale di quella Ruota, senz'ascoltare le ragioni della Curia, assolse il C. con aggiudicargli tutt'i diritti e le indennità, e con ingiungere all'Arcivescovo di non più infliggere censure, il cui esame riservava a sè quel supremo tribunale laico!

Dopo ciò l'Arcivescovo si rivolse alla S. C. narrando i fatti, donde uscì il rescritto in data 28 apr. 1894: " Ut (Archiepiscopus) sacerdoti C. praefigeret congruum terminum ad deducenda iura sua coram S. Congregatione. Interim vero, et usque ad definitivam S. C. sententiam, non auderet se immiscere in administrationem aliarum duarum paroeciarum, iuxta veterem statum in eadem Ecclesia erectarum, nec ullo modo earum rectores turbare, secus ipso facto suspensus maneat a divinis nomine S. C. „

Il C. non volle ricevere la intimazione di questo decreto, col pretesto di negarne l'autenticità, neanco dopo che il Nunzio Apostolico glien'ebbe fatta certa testimonianza. Invece ricorse di nuovo al tribunale civile della Ruota, il quale ordinò alla Curia di Siviglia che il C. fosse rivalso delle spese processuali, e ancora degli emolumenti percepiti dagli altri due curati, dichiarandolo immune da ogni censura.

Qui giunte le cose, l'Arcivescovo con decreto del dì 21 dicembre formalmente gli notificò la incorsa censura, infflitta dalla S. C., e gl'inibì ogni esercizio di ministero sotto pena d'irregolarità. Il C. emise allora una temeraria protesta, dicendo nullo il decreto della S. C., sì perchè non autentico, sì perchè contrario al diritto ed ai concordati colla Spagna, dicendo anche nullo il decreto dell'Arcivescovo, contro del quale appellavasi alla S. Sede.

La S. C. il dì 26 gennaro 1895 esaminò con ogni sollecitudine la controversia, coi dubbii:

I. An disciplina in Ecclesia S. Michaelis Heresii et in aliis locis Archidioecesis Hispalensis vigens, ex qua plures parochi in una eademque eccle-

sia resideant cum distincto animarum censu, sustineatur in casu.

II. An suspensio ad cautelam *et suspensio* ex informata conscientia, *inflicta parocho C., necnon declaratio censurae ab eodem incursae, sustineantur in casu.*

E risolse:

Ad I. *Affirmative; ideoque parochum C. usurpasse iurisdictionem Oeconomorum, ac proinde teneri ad restituenda omnia emolumenta percepta et reficienda damna eisdem illata: suspensum manere ad tramites litterarum S. C. diei 28 aprilis 1894, et decreti E.mi Archiepiscopi 20 dec. 1894. Attentis autem, et perpensis omnibus, E.mus Archiepiscopus praefigat sacerdoti C. terminum unius mensis ut humiliter se subiiciat et pareat mandatis eiusdem E.mi Archiepiscopi, quo tempore inutiliter elapso, constitoque de eius inobedientia, eumdem a paroecia destituat nomine et auctoritate S. Sedis, et amplius.*

Ad II. *Dilata.*

Si raccolga:

a) È vero che la pluralità dei parroci in una sola chiesa non è del tutto conforme al diritto, siccome insegnano i Canonisti, i quali dicono un solo dover essere il parroco di ciascuna chiesa, " ne una mulier duos vel plures habeat viros „ (De Luca *Adnot. ad Ss. Conc. Trid.*, disc. 9, n. 5).

b) Nondimeno il diritto non vieta assolutamente che più parroci riseggano in una sola chiesa. Il Tridentino *Sess. 24, c. 13 de ref.* vuol solo che i Vescovi " distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent: „ il che può ben farsi, quand'anche più parroci stiano in una sola chiesa.

c) Nè vale il dire che il parroco è sposo della sua chiesa. Ciò nel vero senso è solo del Vescovo, al quale si dà l'anello in simbolo del connubio spirituale. Il parroco in largo senso dicesi sposo della propria chiesa; e ciò riguarda la prebenda e il beneficio, non già la chiesa materiale.

d) La sospensione *ad cautelam* è una certa provvidenza pastorale, onde ad un chierico accusato o sospetto di grave delitto s'interdice interinamente l'esercizio del ministero, a rimuovere lo scandalo. Lo si può sospendere però solo dall'officio e dall'amministrazione del beneficio (D' Annibale *Summula* T. I, Tract. VI, n. 385 ediz. 3.ª).

e) La sospensione *ex informata conscientia*, secondo la prassi della S. C. del Conc., deve infliggersi pei delitti occulti. Ma nel caso la Curia sospese così il parroco C. perchè molte cose di lui erano secrete.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Se le chiese consacrate, colla perdita dell' intonaco, perdano pure la consacrazione.

Tridentina— 26 Iun. 1894. — R.mus D.nus Episcopus Tridentinus Sacrae Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

An post Decr. in una Senien. die 5 Maii 1882, Ecclesiae consecratae, e quarum parietibus crusta, vulgo intonaco, maiori ex parte disiecta fuit, tamquam execratae habendae sint, ideoque nova indigeant consecratione?

Sacra vero eadem Cengregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto a Commissione Liturgica, re perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Negative* ad utramque partem. Atque ita rescripsit die 26 Iun. 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

II.

Circa le litanie da recitarsi nelle Chiese.

Decretum — 15 Ian. 1895. In Sacra Rituum Congregatione duo insequentia dubia excitata fuerunt, nimirum:

I. Quaenam Litaniae publice recitari valeant in Ecclesiis, vel Oratoriis publicis, vi Constitutionis Clementis Papae VIII, et Decretorum, quae ab illius Successoribus Pontificibus promulgata fuere?

II. Utrum invocationes ad normam Litaniarum, in honorem Sacrae Familiae, Sacratissimi Cordis Iesu, Mariae Perdolentis, S. Ioseph, aliorumque Sanctorum in Ecclesiis, vel Oratoriis publicis recitari possint?

Sacra porro R. C., in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum coadunatis, ad relationem mei infrascripti Cardinalis Praefecti, atque audito R. P. D. Augustino Caprara, S. Fidei Promotore, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Litaniae tantum quae habentur in Breviario, aut in recentioribus editionibus Ritualis Romani, ab Apostolica Sede approbatis.*

Ad. II. *Negative.* Atque ita rescripsit.

Praesens Decretum expeditum fuit die 15 Ian. 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Sono interdette le ottave nella quaresima.

Decretum Generale Octavarum in quadragesima — 5 Febr. 1895 — Sacrorum Rituum Congregationem solemne habuisse semper sacri quadragesimalis temporis instituta pia moestitia recolere, abunde Rubricae ostendunt, nonnullaque propositis sibi Dubiis responsa, quibus vel cessare praescripsit vel abrumpi Octavas in feria IV Cinerum atque in Dominica Passionis, quamvis peculiari Indulto concessas. Nuper vero, cum alia suborta fuerint Dubia circa easdem Octavas ad earum quod attinet celebrationem, vel cessationem aut abruptionem in reliquis Dominicis diebus Quadragesimae pro iis, qui illas recolendi privilegio donati sunt, Eadem Sacra Rituum Congregatio declarat et statuit: Octavas quascumque pro tempore Quadragesimae, iuxta alias decreta, in posterum non concedi, indultas vero ab antiquiori aevo, non solum in feria IV Cinerum atque in Dominica Passionis, sed etiam in omnibus aliis Dominicis diebus Quadragesimae esse omnino intermittendas vel abrumpendas. Per integram autem maiorem Hebdomadam omnes prorsus octavae, excluso etiam quocumque privilegio, interdictae maneant. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 5 Februarii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Circa l'ordine delle commemorazioni nei Vesperi.

Decretum Generale Commemorationum in Vesperis — 5 Febr. 1895 — Cum iam alias Sacra Rituum Congregatio praestituerit ordinem in commemorationibus agendis ad Vesperas servandum, maxime postquam Duplicia minora et Semiduplicia impedita ad instar Simplicium redigenda Rubricae immutatae indixerunt; ad omnes ea super re controversias dirimendas Sacra Rituum Congregatio declarat et statuit: Post Orationem diei, ante ceteras, commemorationem semper agendam esse de alio cuiuscumque ritus festo, quod concurrat, si locum habeat, deinde reliquas iuxta ordinem, quem seu Rubrica Gen. Breviarii Titul. IX n. 11, seu Tabella Occurrentiae in eodem Breviario inscripta praecipiunt. Qui ordo sequentis tenoris est: 1. De Dominica privilegiata, 2. de die octava, 3. de duplici maiori, 4. de duplici minori, ad instar simplicium redactis, 5. de Dominica communi, 6. de die infra octavam Corporis Christi, 7. de semiduplici, 8. de die infra octavam communem, ad simplicem ritum pariter redactis, 9. de feria maiori vel Vigilia, 10. de simplici. Atque ita servari mandavit. Die 5 Februarii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

V.

Di talune consuetudini circa il Giovedì Santo, e del celebrar la conventuale in qualche altare minore.

Bellunen. et Feltrien.—1 Febr. 1895 —R.mus D.nus Salvator Ioannes Baptista Bolognesi, Episcopus Bellunen. et Feltren. nonnulla Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:

In Dioecesibus Bellunen.et Feltrien. plures extant Ecclesiae ad Regulares Familias olim pertinentes, quae, iisdem Regularibus initio huius saeculi per civile Gubernium dispersis, Clero saeculari attributae sunt. Hasce in Ecclesias, ubi mos viget peragendi sacras Maioris Hebdomadae functiones, nonnullis abhinc annis, deficiente Sacerdotum numero, quaedam inductae sunt consuetudines, unde suborta sunt insequentia dubia :

Dub. I. An *Passio Domini*, deficientibus aliis ministris, cantari possit a Diacono ministrante quoad textum Evangelistae, et a Celebrante quoad verba a Christo prolata; vel a duobus Diaconis, quorum alter sit ipse Diaconus ministrans; vel (si Subdiaconus ministrans sit in ordine diaconali) a duobus Missae ministris?

Dub. II. An Feria V in Coena Domini liceat Missam canere cum alterius Hostiae delatione ad Sacellum (vulgo *Sepulcrum*), quamvis die sequenti, ea in Ecclesia, Missa Praesanctificatorum non celebretur, eamdem Hostiam e Sepulcro in Sacrarium sub vesperam privatim deferendo ? et quatenus Negative ;

Dub. III. An liceat praedicta Feria V Missam canere absque alterius Hostiae consacratione, et absque processione ?

Dub. IV. Ubi vero nulla eadem Feria V habeatur functio, an possit sacra Pixis in suo Altari servari usque ad solis occasum, ut fideles, loco Sepulcri, ad SS.am Eucharistiam adorandam accedere valeant ?

Dub. V. An pro Altarium denudatione sufficiat mappas, seu tobaleas, ita complicare ut maior mensae pars nudata remaneat, quin ipsae mappae ab Altaribus amoventur ?

Dub. VI. In utraque Ecclesia Cathedrali, quibus diebus agitur Officium de aliquo Sancto in cuius honorem dicatum sit alterum ex Altaribus lateralibus, Missa Conventualis celebratur ad illud Altare, manentibus in Choro Canonicis aliisque Praebendatis. An haec consuetudo sit toleranda ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, ita propositis Dubiis rescribere rata est, videlicet :

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative* iuxta Decretum Pii Papae VII (Resol. Dubior. 28 Iunii 1821, appr. 31 Iulii eodem anno), *de venia saltem Episcopi* (1).

Ad IV. *Affirmative.*

Ad. V. *Serventur rubricae.*

Ad VI. *Affirmative*; *dummodo Altare nimis non distet a Choro; secus Missa celebretur in Altari Chorali, vel Chorus adscititius paretur ad Altare, ubi Missa Conventualis celebranda sit.*

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 1 Februarii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulg. di cento giorni per una triplice invocazione alla B. V. Maria.

Abbas Generalis Canonicorum Regul. Lateranensium qui et Director G.lis Piarum Unionum Filiarum Mariae est, ad pedes S. V. provolutus humiliter postulat ut Indulgentiam 300 dierum concedere dignetur omnibus Christifidelibus, qui sequentes preca-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : " I. An toleranda sit consuetudo vigens in quibusdam paroeciis, praesertim in ruralibus, celebrandi per parochum missam lectam feria V in Coena Domini, quin peragi valeant eadem feria et sequenti caeterae ecclesiasticae functiones praescriptae ob clericorum defectum, vel potius abolenda ?

" Resp. ad I. Affirmative, et ad mentem: mens est ut locorum Ordinarii quoad paroecias, in quibus haberi possunt tres, quatuorve saltem clerici, sacras functiones feriis V et VI, ac Sabbatho Maioris Hebdomadae peragi studeant, servata forma parvi Ritualis s. m. Benedicti XIII anno 1725 iussu editi. Quoad alias paroecias, quae clericis destituuntur, indulgere valeant, ob populi commoditatem, ut parochi (petita quotannis venia) feria V in Coena Domini missam lectam celebrare possint, priusquam in Cathedrali, vel Matrice Conventualis incipiat. „

tiones in honorem Beatissimae Virginis Mariae devote recitaverint:

Virgo ante partum, ora pro nobis, Ave Maria
Virgo in partu, ora pro nobis „ „
Virgo post partum, ora pro nobis „ „

Et Deus...

S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquis praeposita; utendo facultatibus a Sanctissimo Dno Nostro Leone Papa XIII sibi specialiter tributis, benigne concessit Indulgentiam *Centum dierum* semel tantum in die lucrandam ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus praefatas jaculatorias preces cum adnexa cuilibet ipsarum recitatione salutationis Angelicae. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis etc.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 20 Maji 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se possa eseguirsi la dispensa matrimoniale chiesta erroneamente per chi non appartiene alla diocesi del Vescovo delegato.

Eminenza Rev.ma,

Benedetto Maria della Camera, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale di Telese ossia Cerreto, ossequiosamente espone all' Eminenza Vostra Rev.ma quanto segue:

È avvenuto qualche volta che nelle domande che si fanno alla S. Sede per dispense matrimoniali dall' Ordinario dell' oratore si è per errore esposto che la oratrice apparteneva alla stessa Diocesi, mentre ella per origine e domicilio era di altra Diocesi.

È nato quindi, ottenuto il favorevole Rescritto sia per l'organo di cotesta S. Penitenzieria sia per quello della S. Dataria, il dubbio circa la validità o liceità della esecuzione.

Ad eliminarlo, si fa umile supplica all' Eminenza Vostra Rev.ma perchè si compiaccia dichiarare:

1.° Se attese le norme date dalla S. U. I. il 20 Febbraio 1888 si può dall' Ordinario dell' oratore, che ha date le testimoniali, eseguire *validamente* una dispensa quando per errore si è detto nelle testimoniali medesime che l' oratrice era della stessa Diocesi, mentre sia per origine sia per domicilio apparteneva ad una Diocesi diversa?

2.° Posto che si possa *validamente* eseguire una siffatta dispensa, la si può pure *lecitamente*, senza un nuovo ricorso alla S. Sede?

Sacra Poenitentiaria ad praemissa respondit:

Ad utrumque affirmative, sed si error animadversus fuerit corrigendus est.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 6 Februarii 1895.

F. N. Averardius S. P. *Reg.*
V. Can. Luchetti S. P. *Secr.*

—

CONSULTAZIONI.

I.

Se, e quando, le indulgenze possano applicarsi ad altri vivi.

Publio ed Orazio disputano fra loro se le indulgenze guadagnate da uno possano applicarsi ad altri uomini viventi. Publio afferma, non trovandosi nel diritto niente in contrario. Orazio nega, quando non ci sia una espressa concessione del R. Pontefice.

Si chiede:

1.° Le indulgenze possono applicarsi ai vivi?

2.° Che deve dirsi della disputa del caso?

Al primo — Ogni opera buona può essere insieme meritoria, impetratoria e soddisfattoria. In quanto è *meritoria*, è propria di chi la fa, nè può applicarsi ad altri. Eccone la ragione, giusta l' insegnamento del Palmieri (in Op. Ballerini Vol. V, Tr. X App. De suffr. n. 4): " Meritum est nova perfectio et dignitas merentis cum exigentia praemii; infert proinde intrisecam mutationem merentis eo quod gratior Deo et sanctior evadat: porro repugnat, ut concipiatur nova perfectio,

dignitas atque intrinseca mutatio, cum exigentia praemii, in eo, qui non agit: meritum ergo proprium et privativum est agentis, et ab eo inalienabile. „ Il merito perciò è un intrinseco pregio della persona che pone l' opera, in quanto questa rendesi più accetta a Dio e più santa: il merito adunque non può cedersi ad altri che quell' opera non abbia fatta.

In quanto poi l' opera buona è impetratoria e soddisfattoria, può bene questo doppio frutto applicarsi ad altri. L' impetratoria può applicarsi, perchè si può ben pregare per altri, e questo è chiaro. La soddisfatoria anche può applicarsi ad altri, perchè la soddisfazione consiste in una soluzione del debito che si ha colla persona offesa, la quale soluzione può darsi e dall' offensore, e da altri per l' offensore medesimo, purchè venga accettata dalla persona lesa (1). Ma non si può dubitare che Dio accetti ben volentieri la soluzione del debito che si ha con lui, benchè fatta da altri. Ciò si dimostra dal dogma dalla comunione de' santi, e dalla soddisfazione fatta per tutti da G. C. (V. Ballerini *Opus* Tr. VI, Sect. I, n. 25). Si può dunque benissimo applicare ad altri viventi (ed anche ai defunti) il frutto soddisfattorio di qualunque opera buona, purchè il soggetto cui si applica sia in grazia, benchè questi ignori o anche ricusi tale applicazione (V. Palmieri l. c. n. 14).

Si avverta però che l' applicazione ad altri non è per modo di *assoluzione*, ma di *soluzione*. L'assoluzione è atto giurisdizionale che si appartiene al solo superiore, e va diretta alla persona ch' è immediatamente suddita di lui, il quale la prosciogli dal debito della pena. Quando perciò un suddito brama di applicare ad un suo amico il frutto soddisfattorio di una pia opera da sè compiuta, non può di per sè assolvere l' amico dalla pena che corrisponde alla sua soddisfazione, ma può solo offrire per lui quella misura di pena da sè soddisfatta.

Or se ciascun fedele può applicare ad altri fedeli viventi il frutto soddisfattorio delle sue buone opere, può ancora applicare ad essi le indulgenze ch'egli lucra?— Potrebbe certamente se il Rom. Pontefice che concede le indulgenze (2), le concesse colla facoltà di applicarle ad altri viventi, come fa per le anime del purgatorio. Ma per ordinario egli ciò non suol fare; nè sembra espediente che lo faccia. Imperocchè gli altri fedeli possono compiere da sè le opere ingiunte; ciò che non può farsi dalle anime purganti. Si ascolti il Lehmkul (Tom. II, n. 534): " Per se nil

(1) Ecco come spiega ciò il cit. Autore *l. c.*: " Satisfactio est compensatio honoris laesi exhibita personae offensae; atqui compensari honor personae offensae potest, sive offensor sive alius pro eo debitum solvat, imo fieri potest quod maior sit compensatio ab alio exhibita, si hic sit nobilior et excellentior. Itaque alter ab offensore talem satisfactionem offerre potest, ut personae offensae honor ab offensore laesus vere reparetur; ergo alter potest alteri satisfactionem a se actam ita applicare, ut hic vere satisfecisse censeatur. Ut autem actu obtineat talis satisfactio pro alio, id solum requiritur, quod persona offensa eam acceptet satisfactionem; nam integrum semper ei est, satisfactionem exigere ab offensore, non quia haec sit maior vel melior, sed quia ipse illam debet. „

(2) Abbiamo detto *se il Romano Pontefice che concede le indulgenze;* imperocchè ciò non può dirsi del Vescovo, insegna il Gury (Tom. II. n. 871): " Possunt Episcopi concedere indulgentias solum per modum *absolutionis,* ideoque pro solis vivis. „ — Ma se trattasi di proprii sudditi, perchè non potrebbe concederli anche colla condizione che possano applicarsi ad altri sudditi viventi? Il Bonacina insegna che il Vescovo non ha da sè la facoltà di concedere la indulgenza, ma dal Rom. Pontefice, il quale gli dà tal facoltà pei soli sudditi, non pei defunti (Disp. VI q. I, p. III, n. 2 et 5). Ma, trattandosi di sudditi viventi e pel foro esterno, par che per sè possa anche concedere che la indulgenza sia applicabile ad altri vivi, se pur non si voglia dire che la consuetudine e l' uso non permette cotali concessioni.

impedit, quominus, si suppetat iusta causa, Summus Pontifex ita indulgentias concedere possit, ut vivi non tantum sibi aut defunctis eas lucrari valeant, sed etiam ut unus pro altero vivente eam lucretur. Verum id *a praxi* alienum est, neque ullum extat exemplum talis concessionis re ipsa factae. Imo generatim id ne expedire quidem videtur, neque iusta causa inniti, quum facili modo quivis fidelis sibi ipse indulgentias lucrari possit. „

Ma se il Pontefice non concede le indulgenze con facoltà di applicarle ad altri viventi ; non potranno in nessun conto applicarsi a questi ? Il Gury dice che le indulgenze , qualunque siano , possono di per sè applicarsi sempre ad altri uomini viventi (Comp. V. II, n. 871) : " Quisque potest lucrari indulgentias pro alio quolibet christiano vivente per modum *solutionis* seu *satisfactionis* ; quamvis enim fructus meriti non sit applicabilis alteri, fructus tamen satisfactionis applicabilis est, modo ille sit in statu gratiae. Sed ad hoc requiritur intentio specialis indulgentiarum pro isto determinate lucrandi. Applicatio autem satisfactionis fieri potest ignoranti, non petenti, absenti..... etc. — Ita Suarez, Lugo, Lacroix n. 1327 etc. „ Lo stesso insegna, colle medesime parole, e con allegare i medesimi autori , l' A-Varceno (Tr. XXIV, Cap. I, pag. 598 ed. VIII Taurin.).

Ma poggiando questi TT. la loro dottrina sull' insegnamento del Suarez, del De Lugo, del Lacroix, senz' addurre particolari ragioni, non crediamo che quella dottrina possa ben reggere. Imperocchè i citati Autori,pur ammettendo che si possa applicare ad altri viventi le indulgenze che si lucrano, richiedono come necessaria condizione che ciò sia espressamente concesso dal Sommo Pontefice. Ecco come parla il Suarez (*De poenit. Disp. 52 sect. 8 n. 6*) : " Si forma indulgentiae tantum sit, ut faciens hoc vel illud tantum remissionem consequatur ; tunc non potest indulgentia alteri applicari : quia indulgentia non plus operatur quam sonat. Unde sicut non extenditur ultra quantitatem expresse concessam, ita neque ultra personas expressas. Item... quia effectus ex opere operato concessus in favorem eius qui tale opus perficit, numquam potest ex illius voluntate alteri applicari, nisi hoc ipsum in concessione exprimatur, quia est quasi privilegium personale... At vero si ipsa forma et tenor indulgentiae exprimatur ut sic operans possit talem fructum vel sibi, vel alteri obtinere, tunc non est dubium, quin possit unus pro altero operari ad lucrandam illam indulgentiam. „

Non diversamente insegna il De Lugo (*De Poenit.* Disp. 27 n 77) : „ Posset (homo iustus) ex eadem (Pontificis) facultate lucrari indulgentiam pro aliis baptizatis, quicumque illi sint. Communiter tamen non conceditur facultas lucrandi indulgentiam pro aliis viventibus, quia cum ipsi possint sibi etiam subvenire, non expedit fovere eorum pigritiam, ut neque satisfacere, neque etiam indulgentias pro se lucrari curent. „

Lo stesso dice il Lacroix (L. VI Par. II n. 1327 et 1328): " Potest vivens etiam viventi transcribere satisfationes suas... Indulgentiae nulli etiam defuncto applicari possunt nisi Papa expresse concedat .. Alteri autem vivo applicari non posse habet communis cum Lugo *a n. 11*, nisi Papa interveniat. „

Non tutt' i TT. han trattata siffatta quistione ; ma tutti gli altri che l' han proposta, l' hanno risoluta nello stesso modo, richiedendo, cioè, l' espressa venia del Papa, perchè la indulgenza lucrata da uno possa applicarsi ad altri, come il Bonacina (Disp. VI, Qu. I, Punct. VI, n. 12), il Ballerini (ad. Gury l. c.) etc.

Puossi adunque ritenere per fermo che solo quando espressamente il Papa lo concedesse (il che non l' ha fatto fin qui mai, nè conviene che il faccia), potrebbero le indulgenze conseguite da uno applicarsi ad altri viventi. La ragione si è che vi ha gran differenza fra la soddisfazione e la indulgenza : quella è co-

sa propria ed ha ragione di giustizia: questa è cosa altrui ed ha ragione di grazia. La soddisfazione infatti risulta dalle opere personali; la indulgenza dal tesoro della Chiesa: e però la prima è in disposizione di chi la fa; la seconda è in disposizione del Sommo Pontefice. Quando adunque il Pontefice concede assolutamente la indulgenza a chiunque compie un' opera ingiunta, solo chi pone quest' opera, può lucrarla, e non altri. Dove poi la concedesse (come suol farlo per le anime purganti) applicabile anche ad altri viventi, in questo solo caso potrebbesi applicare.

Al secondo — Or venendo al caso proposto, alla disputa, cioè, fra Publio ed Orazio, possiamo dar benissimo ragione a quest' ultimo che nega potersi applicare ad altri vivi la indulgenza senza una espressa concessione del Papa; non già al primo che ciò afferma, dal perchè nulla in contrario vi ha nel diritto. Se il diritto tace di ciò, non tacciono i DD. conformemente ai principii del diritto.

II.

Se giovino più alle anime purganti un gran numero di messe celebrate subito, anzichè un legato perpetuo di poche messe annuali; e se giovino più le messe cantate, anzichè le piane.

Flacco vuol disporre per l'anima sua di una grossa somma da celebrarsene Messe. Chiede perciò:

1.° È meglio disporre che della detta somma se ne celebrino messe subito dopo seguita la sua morte; ovvero che se ne formi un legato perpetuo di poche messe annuali?

2.° È meglio disporre che le messe si celebrino con canto; ovvero che siano celebrate lette in numero maggiore?

Al primo—Ecco come insegna il Pallottini, sull' autorità di approvati DD., e della stessa S. C. del Conc. (v. *Missa*, § II, n. 1): "Utilior est animae fundatoris praesens missarum celebratio, quam perpetuae cappellaniae erectio, vel eius fundi ampliatio ex fructibus destinatis ad earum celebrationem. Pasqualig. *de Miss. defunct.* quaest. 291 n. 1; S. C. C. *in Nullius S. Benigni Commutationis voluntatis*, 16 iun. 1791 § *Quae; in Novarien. Reductionis*, 19 ian. 1793 § *Utilior; in Firmana Commutationis voluntatis*, 29 Febr. 1793 § *Aliter; in Ianuen. Capellaniae* 16 mar. 1793 § *Agitur.* „

È più vantaggioso adunque all' anima dei defunti celebrar subito molte messe, anzichè celebrarne poche ogni anno e sempre. La ragione si è che la pronta celebrazione di molte messe può essere suffragio assai più valido a spezzare o anche a rallentare le catene del purgatorio, o almeno ad abbreviarne la durata.

Perciò la S. C. del Concilio, nella causa *Florentina Missarum* 5 mar. 1712 (ap. Pallottini l. c. n. 2), alla richiesta se poteasi concedere la facoltà d'investire in legato perpetuo una ingente quantità di limosine di messe manuali, che si recavano ad un Santuario della B. V., e che non poteansi celebrare in detta chiesa, rescrisse: " Negative; et Archiepiscopus curet celebrari quam citius in Ecclesia S. Mariae de Impruneta missas in possibili numero, ac ceteras in Ecclesiis sibi benevisis, et in futurum apponatur tabella (1), iuxta modum. „

Vuolsi però considerare che anche nel

(1) Ecco il modo prescritto dalla S. C. del Conc. il dì 8 mar. 1659, approvato da Urbano VIII (ap. Pallottini S. C. n. 4.) di apporre la detta tabella quando in una chiesa sogliono raccogliersi elemosine di messe in numero maggiore di quello che possono ivi celebrarsi: " Sacra Cong. etc. censuit missas, pro quibus usque in hanc diem receptae fuerunt eleemosynae, esse quantocitius in eadem ecclesia, iuxta oblatorum intentiones celebrandas; in posterum vero novas eleemosynas nullatenus recipi debere, nisi praevia expressa et clara monitione, per alium ipsis eleemosynis recipiendis prae-

legato perpetuo vi ha merito speciale, non solo per le messe che si celebrano, ma sì ancora pel sostentamento fisso che si procura al sacerdote ; il che, secondo l' Angelico, è atto di carità insieme e di religione. Del resto, in rispetto al purgatorio, è tutto per modo di suffragio; di voto, cioè, o di preghiera a Dio benedetto che accolga quelle opere soddisfattorie e le applichi alle anime dei defunti. Sta a Dio di esaminare le opere stesse, la intenzione onde furono fatte, e le disposizioni di ciascun' anima, e di applicarne quella misura che piace a Lui. Noi consiglieremmo molte messe manuali da celebrarsi subito dopo morte, con largo stipendio (perchè non s' incontri ostacolo alla pronta celebrazione e perchè vi si aggiunga il merito della limosina al sacerdote) ; e laddove si possa, consiglieremmo pure dei legati perpetui a beneficio soprattutto dei chierici poveri, l' aiutare i quali crediamo oggidì l' opera più necessaria alla Chiesa ed alle anime; e però l' opera più meritoria innanzi a Dio e di maggior suffragio alle anime dei defunti, come si è visto altrove (Vol. VIII. Par. II. p. 270).

Al secondo—Ma è meglio disporre che le messe si celebrino con canto ; ovvero è meglio che siano senza canto ed in maggior numero ? — Si ascolti anche qui l' insegnamento de' Canonisti e della S. C. del Concilio. " Verum sive missae (dice il Pallottini, 1. c. n. 9) solemniter cum cantu, sive minus solemniter et lectae celebrantur, idem semper suffragium obvenire animabus fidelium docet cum Canonistis S. Congregatio ; quia videlicet sacrificia prosunt defunctis per modum solutionis debiti ex sententia Divi Thomae in 4 dist. 45 quaest. 2 art. 4 ad 1. S. C. C. *in Albanen. Capellaniae* 12 mar. 1774 § *In.* Item *in Ferrarien. Anniversariorum* 31 ian. 1835 § *Quod.* „

Qui dunque si dice che le messe, o si celebrano con canto, o senza canto e solennità, giovano allo stesso modo alle anime purganti , essendo lo stesso sacrifizio che si offre. E però segue a insegnare lo stesso Autore l. c. n. 10 : " Quapropter S. Congregatio per modum regulae definivit ; quando aliquod legatum est complexivum missae cum cantu et missarum lectarum, tum omnes legati reditus, si non sufficiant pro utroque onere, erogandos esse in tot missarum lectarum celebrationem, deleto onere missae cum cantu — S. C. C. *in Romana* 4 aug. 1615. „

Nondimeno vuolsi ancora qui riflettere che la messa col canto, a rispetto di una messa senza canto, ha pure il suo merito speciale ; di aggiungere, cioè, alle preghiere del sacerdote quelle del clero ; di dare maggior lustro e decoro alla liturgia del S. Sacrifizio ; di concorrere al sostentamento di altri sacerdoti : cose tutte che pur valgono di qualche suffragio ai defunti. Quando adunque si tratta di messe con canto e senza canto, di già fondate con legato perpetuo , e le rendite non bastano per tutte, si può facilmente ottenere che si celebrino tutte senza canto. Quando poi si tratta di messe da fondare, non è male, anzi è bene che se ne stabiliscano alcune con canto, insieme ad altre senza canto : *haec facere et illa non omittere.*

---

positum facienda offerentibus, non posse tam magnum numerum missarum in eadem ecclesia, seu altari confestim celebrari, sed quod vel tractu temporis ibidem, cum commode fieri poterit, vel in alia ecclesia celebrabuntur. Id vero, ut facilius innotescat, loco ubi eleemosynae pro missis offeruntur, affigendam esse tabellam, in qua praenarrata admonitio dilucide descripta sit, adeo ut sacrista, vel praefatus praepositus eleemosynis colligendis, aut offerentes, ut supra, expresse admoneat vel tabellam indicet. Quod si nihilominus Christifideles eleemosynas elargiri voluerint, posse eas recipi, et missarum celebrationi ad formam antedictae monitionis et diligenter et quamprimum fieri possit satisfaciendum. „

III.

Circa il tempo, in cui si debbano celebrare un grande numero di messe.

Ferdinando fa testamento, e lascia erede dei suoi beni Fabrizio suo nipote, coll' onere di fargli celebrare dopo la morte, quanto prima, n. 200 messe. Morto Ferdinando, Fabrizio si presenta a Cornelio suo parroco, e gli dice: applichi 200 messe in suffragio dell'anima di mio zio. Cornelio stabilisce di celebrarle tutte da sè medesimo, quantunque preveda che tal celebrazione verrà differita 7 od 8 mesi.

Si domanda:

1.° Cornelio può star sicuro in coscienza?

2.° In caso negativo, che norma deve tenere?

Al primo ed al secondo — Il sacerdote, cui si commettono celebrazioni di messe, deve soddisfare *in breve tempo*, se pur l'offerente non gli conceda maggior dilazione. Ciò dimostrasi dalla Bolla *Nuper* d'Innoc. XII, in cui si confermano e si dichiarano i decreti di Urbano VIII circa la celebrazione delle messe (1). Questi decreti veramente riguardano le chiese e le comunità religiose in cui si sogliono commettere molte celebrazioni di messe; ma i TT. li applicano a qualsivoglia sacerdote.

Come poi debba intendersi quel breve tempo (*modicum tempus*) lo ha dichiarato la S. C. del Concilio in più risoluzioni, come insegna il Pallottini (v. Missa § II, n. 3): " S. Congregatio declaravit, questi dice, modicum tempus, intra quod praescribi solet ab eadem S. Congregatione missarum celebratio, intelligendum esse pro uno mense. „ S. C. C. *in Fraguren.* 19 dec. 1630; *in Messanen.* 19 mar. 1639; *in Regularium* 17 iul. 1655. Un mese di tempo dunque si concede dalla S. C. per la celebrazione di una messa. Benedetto XIV (Inst. LVI, n. 14) riferisce un' altra dichiarazione della S. C. del Concilio del 17 luglio 1755, in cui pur dicesi: " modicum tempus intelligi *infra mensem.* „

Nondimeno è concorde oggidì il sentimento de' TT. che, trattandosi di messe di vivi, e non di giorno fisso, il *modicum tempus* si estende fino a due mesi. S. Alfonso chiamò probabile questa opinione del De Lugo, del Continuatore del Tournely e financo del Concina (Ligor. L. VI, n. 317.). I TT. posteriori unanimemente si sottoscrivono a tal sentenza del S. Dottore, dicendò quelle dichiarazioni della S. C. riguardare il caso delle Comunità religiose e delle chiese, non quello dei semplici sacerdoti, come il Lehmkul (T. II, n. 199); ovvero le dette dichiarazioni non aver forza di legge, come il Ballerini (*Opus Th. Mor.* Tr. X, n. 248). Il Lehmkul l. c. aggiunge che i due mesi fissati per le messe di vivi si veggono sanciti anche nei recenti Concilii particolari, come si ha dalla *Collect. Lacens.*, ed anche se ne tien conto presso la S. C. del Concilio, presso la quale in una causa recente l'estensore d'officio scrisse: " Quod quidem breve tempus in missis manualibus cum S. Alphonso morales theologi ad duos menses coarctare, si agitur de singulis sacerdotibus, quibus celebratio committatur; si de ecclesiis vel sanctuariis, quae aliis missarum oneribus gravantur, unum mensem non egredi ad statutum per S. C. C. 17 iulii 1755. „

Se però per le messe di vivi si concede a soddisfare il tempo di due mesi (sempre quando non sia indicato il giorno dal committente), tutti si accordano nel dire che per le messe di defunto la dilazione oltre un mese sarebbe materia grave; molto più poi se si trattasse di defunto recente (V. S. Alfonso l. c. etc.).

Ma che deve dirsi se messe in gran numero venissero date ad un solo sacerdote da una sola persona? Trattammo altrove tal quistione, non toccata da altri TT. (Vol. I. pag. 480 nota 1 *Consultaz. Canon.* II, pag. 302), e qui la riassumiamo.

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443, in cui si riporta per esteso la detta Bolla.

Suppongasi che si dieno 100 messe in una volta da un divoto ad un sol sacerdote: è chiaro che per ciò stesso che si dànno per essere celebrate tutte ad un sol prete, con la commissione si dà pure la facoltà di celebrarle fra uno spazio più lungo di un mese o due. Fra quanto tempo adunque debbono celebrarsi? Deve cominciarsene subito la celebrazione, e deve questa proseguirsi senza interruzione alcuna? A noi sembrerebbe, per verità, troppo rigido chi così opinasse. Se per la celebrazione di una sola messa si dà lo spazio di un mese o due, non si dovrà pure accordar qualche respiro a chi si obbliga per molte? Ci parrebbe non potersi condannare quel sacerdote, il quale volesse il respiro di un mese o due (secondochè le messe sono per defunti o per vivi), detratti i giorni necessarii per la celebrazione delle molte messe; sicchè, obbligandosi a celebrare 90 messe, possa compierne la celebrazione fra quattro mesi se per defunti, fra cinque se di vivi. Si può dire essere in ciò il tacito consenso dell'oblatore, quando questi non dichiari espressamente il contrario.

Abbiamo detto dallo *stesso* oblatore al *medesimo* sacerdote; imperocchè, laddove le messe non siano date da un solo oblatore, non si possono accettare, se non quelle che possono celebrarsi fra breve tempo; e se molte messe si diano a più sacerdoti, questi debbono tutti celebrarle al più presto.

Del resto chi voglia in ciò rimaner tranquillo, potrà chiederne sempre licenza al committente (1).

Ora venendo al caso proposto, Cornelio cui si commettono 200 messe da celebrare in suffragio dell'anima di Ferdinando e per volontà di costui, può celebrarle tutte da sè fra 7 od 8 mesi? Potrebbe nel solo caso che Ferdinando, prima di morire, avesse manifestata la volontà di volerle tutte celebrate da Cornelio. Ma poichè Ferdinando diede solo incarico a Fabrizio suo nipote di far celebrare *quanto prima* 200 messe, è chiaro che nè Fabrizio poteva di tutte commetterne la celebrazione a Cornelio; nè Cornelio, saputa la disposizione di Ferdinando, può celebrarle tutte da sè. Devono, invece, spartirsi fra tanti sacerdoti, da potersi tutte celebrare fra lo spazio di un mese.

(1) E può chiederne licenza, anche abituale, alla S. C. del Concilio, che la suol concedere colla dilazione fino *ad sex menses*, supplendo nel resto dal tesoro della Chiesa (V. Lehmkul l. c.).

IV.

Circa la comunione da amministrarsi agli ordinandi.

Silvio e Valente disputano fra loro circa il modo di amministrar la Comunione agli ordinandi. Silvio sostiene che ai presbiteri deve darsi colla formola *Corpus D. N. I. C. custodiat te in vitam aeternam, Amen.*; ai diaconi e suddiaconi colla detta formola, ma senza *Ecce Agnus Dei etc.* nè *Domine non sum dignus etc.*; ai minoristi e tonsurati, colla formola comune. — Valente poi ritiene che ai presbiteri la Comunione deve darsi senza nulla dire; ai diaconi e suddiaconi colla formola predetta, ma aggiuntovi l'*Ecce Agnus* ed il *Domine non sum dignus etc.*; agli accoliti ed ai tonsurati, come ai diaconi e suddiaconi. — Si chiede: Chi ha ragione dei due?

Le ragioni che militano per Silvio non sono punto da disprezzare. Sono conformi all'insegnamento del celebre Martinucci il quale nel *Manuale Sacrar. Caerem.* L. VI, C. II, n. 146 e 147 così scrive: " Episcopus... convertetur ad novos presbyteros, et signum Crucis efficiens particula, communicabit eos, proferens formulam *Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam.* Unusquisque respondebit *Amen*... Communicatis presbyteris, convertetur ad altare Episcopus, deponet in medio pyxidem et genuflexionem exequetur. Convertetur deinde ad reliquos ordinatos, qui genuflexi

ante altare dicent *Confiteor*, cui Episcopus adjiciet *Misereatur vestri etc.* et *Indulgentiam etc.* Episcopus convertetur ad altare, genuflectet iterum, resumet pyxidem et conversus ad ordinatos, communicabit eos dicens, ut supra de presbyteris, formulam *Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam...* Communioni non praemittet Episcopus *Ecce Agnus Dei* etc. neque alteram precationem *Domine non sum dignus etc.* quum in hac re sit explicita rubrica. In communione ordinatorum ad minores ordines dicet *Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.* „ — Ed in nota aggiunge: " Consule rubricam Pontificalis Romani, ex qua deducetur, quod formula *custodiat te* proferenda sit tantummodo pro ordinatis ad ordines maiores. „

Il Martinucci adunque insegna che ai presbiteri la Comunione deve darsi colla formola propria, dicendosi *custodiat te in vitam aeternam*; ai diaconi ed ai suddiacoli colla stessa formola, ma senza l'*Ecce Agnus*, nè il *Domine non sum dignus*; ai minoristi colla formola comune.

Ciò che si è detto per l'ordinazione dei presbiteri si raccoglie dal Pontificale. Nella rubrica *de Ordinatione presbyterorum* non così chiaramente ciò si deduce; ma nell'appendice *de Ordinatione presbyteri* sta detto: " Pontifex... convertit se ad ordinatum presbyterum cui porrigit SS. Sacramentum, cum eo faciens signum crucis super patenam et simul dicens: *Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam.* „ — Lo stesso ha insegnato il De Herdt (Prax. Pontif. T. III, n. 360, 6°), e ancora la S. C. de' Riti che ad una simile domanda rispose: " Servetur Rubrica Pontificalis Romani „ (14 mar. 1861 *in Brioren.* ad 2, n. 5312) (1).

D'altra parte Valente ha ragióni per la contraria opinione anche più gravi. — È vero che il Pontificale chiaramente prescrive la recitazione della propria formola nell'ordinazione del presbitero; ma pur chiaramente la S. C. dei Riti in un recente decreto l'ha vietata. Eccone il tenore: " In praebenda Communione neopresbyteris debetne adhiberi formula *Corpus etc.;* vel potius illa debet omitti? — Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ (31 aug. 1872 *in Syren.* n. 5515).

Questa dichiarazione per verità è più conforme alla ragione. Imperocchè se i neopresbiteri concelebrano col Vescovo; se dicono con questo, prima della comunione, *Corpus D. N. I. C. custodiat animam meam in vitam aeternam*, qual bisogno vi ha di ripetere quella formola?

Quanto all'ordinazione dei diaconi e suddiaconi, non sappiamo come il Martinucci, pur sommo rubricista, abbia potuto scrivere che non deve recitarsi nè l'*Ecce Agnus* nè il *Domine non sum dignus*, mentre tutto induce a dire altrimenti. Il Pontificale infatti, benchè non sia così chiaro nella rubrica *de Ordinatione subdiaconorum et diaconorum*, è però chiarissimo in quella *de Ordinatione unius subdiaconi et diaconi*, dove sta scritto: " Pontifex... conversus ad ordinatum in medio altaris dicit: *Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi*: mox ter subjungit: *Domine non sum dignus* etc. „. Lo stesso conferma la S. C. dei Riti *in Lerien.* 11 febr. 1702 ad 4, n. 3614: " An in Communione, quae confertur ab Episcopo in Ordinum collatione... dicenda sint illa verba *Ecce Agnus Dei etc.* et *Domine non sum dignus*? — Resp.: Quoad

(1) A p. 238, quesito 103 del Vol. VIII, P. II, discutendo la quistione se nella messa pontificale dell'Ordinazione il Vescovo, dopo di aver data la comunione agli ordinandi, possa darla anche ad altri, poggiati ancor noi sulla opinione del Martinucci, dicemmo ciò che questi insegna circa il modo di amministrar la Comunione agli ordinandi. Avendo però esaminato di proposito siffatto argomento, ci allontaniamo dalla sentenza del Martinucci, per le ragioni che qui vengono addotte, le quali però non distruggono, ma confermano anzi, ciò che noi conchiudemmo circa la liceità ed il modo di dare ad altri la Comunione nella Messa dell'Ordinazione.

presbyteros tantum in Ordinatione habita esse reticenda, in aliis vero casibus semper proferenda. „ Così pure gli altri Rubricisti, come il De Herdt, il quale scrive l. c.: " Post presbyterorum communionem diaconi et subdiaconi dicunt *Confiteor*. Deinde Episcopus dicit *Misereatur* et *Indulgentiam*, illisque more solito subjungit: *Ecce Agnus Dei* et *Domine non sum dignus*. „ È dunque certo che nella comunione de' diaconi e dei suddiaconi deve dirsi e l'*Ecce Agnus Dei* ed il *Domine non sum dignus*. „

Finalmente, in rispetto alla comunione dei minoristi, benchè nulla dica il Pontificale, pur deve intendersi che si estende ad essi la medesima rubrica risguardante la comunione dei diaconi e dei suddiaconi, che, cioè, deve amministrarsi colla formola propria, e non già colla comune. Così definì la S. C. dei Riti: " In communione ordinandorum, si communicentur etiam ordinati in minoribus, Episcopus uti ne debet forma *Corpus Domini Nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam*: an dicere: *custodiat animam tuam?* — Resp: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam„ (12 nov. 1831 *in Marsorum* ad 19, n. 4669). Lo stesso insegna il De Herdt l. c.: "Licet communicentur etiam ordinati in minoribus ordinibus, Episcopus tamen uti debet forma: *Corpus D. N. I. C. custodiat te in vitam aeternam*, non autem *custodiat animam tuam*. „

Dal fin quì detto si raccoglie che nel caso ha ragione Valente, non già Silvio, il quale attinse la sua opinione da un insegnamento errato del Martinucci. Potrà perciò stabilirsi per norma sicura:

1.° Che nella comunione dei presbiteri, il Vescovo non dovrà dir nulla, nè premetter nulla, celebrando quelli col Vescovo.

2.° Che nella comunione dei diaconi e dei suddiaconi, si dovrà premettere il *Confiteor* coi versetti e si dovrà dire *Ecce Agnus* e *Domine non sum dignus*, colla formola *custodiat te in vitam aeternam*.

3.° Che nella comunione dei minoristi e dei tonsurati dovrà farsi tutto quello che si è detto pei diaconi e pei suddiaconi; cioè dopo che si saranno questi comunicati, dovranno quelli senz'altro accedere all'altare *bini et bini*, ai quali il Vescovo porgerà la sacra Particola colle parole *Corpus D. N. I. C. custodiat te in vitam aeternam. Amen.*

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

1.

Circa la facoltà nei Vescovi di permettere la lettura dei libri proibiti.

D. Il Vescovo che ha dalla S. Sede la facoltà di concedere il permesso di leggere e di ritenere i libri proibiti, può darlo ai forestieri che dimorano nella sua diocesi? Può darlo ai diocesani che vanno altrove?

R. La facoltà che hanno i Vescovi di permettere i libri proibiti è solo pei loro diocesani: " permittendi dioeceseos tuae Christifidelibus „ — (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 244). È dunque solo pei loro sudditi. Da ciò deriva che i forestieri, i quali hanno almeno il *quasi domicilio*, possono essere facoltati dal Vescovo del luogo perchè sono suoi sudditi (Cap. *Ex parte*, 15, et *Licet*, 20, *de foro competenti*). Ma questi, allontanandosi dalla diocesi, non potranno usar più di quel permesso. — Quanto ai diocesani poi che vanno altrove, laddove non abbiano del tutto cambiato domicilio, non crediamo che non possano venir facoltati dal Vescovo di origine, benchè abbiano altrove il quasi domicilio. Imperocchè non si perde ogni diritto sui proprii diocesani quando questi dimorino in altro luogo con animo di ritornare. Così quando un giovine si trattenga per lungo tempo altrove per causa di studii, non può essere ordinato che dal Vescovo di origine: " Studiosos, dice il Leurenio (For. Eccl. L. I, Tit. XI. 568 n. 2) qui in universitatibus per annos plures morantur, non tamen cum animo, absolutis studiis, ibi permanendi, non posse ordinari ab Episcopo illius loci. „ Se dunque la dimora in altro luogo, dove siasi fissato il quasi domicilio, non impedisce al Vescovo di origine di ordinare il proprio suddito, sembra che neppur gl'impedisca di facoltarlo alla lettura dei libri proibiti.

2.

Se nei giorni delle solennità, in cui suol dispensarsi della legge del magro, si possa far uso di carne e pesce.

D. I Vescovi hanno abituale facoltà dalla S. Sede (V. Vol. VIII, Par. II, 268) di anticipare la legge del digiuno e dell'astinenza o (per gravissime cause) di dispensarne del tutto, nei giorni solenni del Patrono, del Titolare, e delle feste di grande concorso, ed anche nei giorni straordinarii di fiere, quando cadono in venerdì o sabato, ad eccezione della quaresima, dei quattro tempi e delle vigilie dell'anno. Or si chiede, nei detti giorni solenni si può far uso di carne insieme e di pesce?

R. Si può far uso senz'alcun dubbio. Imperocchè la legge *de non permiscendis epulis* è fatta pei soli giorni di digiuno, come si può raccogliere dalle costituz. di Benedetto XIV, in cui si parla dell'unica comestione (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 258). E quand'anco la solennità cada in giorno di particolare digiuno (le vigilie dell'anno sono eccettuate dall'indulto), tal digiuno vien tolto dalla dispensa. — Questo è certo, e si dimostra non solo dall'insegnamento dei TT. che nei venerdì e sabati dell'anno non vi riconoscono la legge *de non permiscendis epulis*, ma ancora dalla seguente dichiarazione della S. Penitenzieria del dì 13 febbr. 1834: " Utrum fideles dispensati a lege abstinentiae diebus veneris et sabbati, decurrente anno, quando non urget obligatio jejunii, vesci possint piscibus simul et carnibus? — S. Poenit. proposito dubio... et facta relatione SS. D. Gregorio XVI, de ipsius Sanctitatis Suae mandato respondit: *Permitti.* „

3.

Se il concorso fissato in un giorno possa differirsi ad altro giorno.

D. Quando il concorso è fissato in un giorno, può il Vescovo differirlo ad altro giorno?

R. Può, quando intervenga una giusta causa, ovvero un ragionevole impedimento. Si ascolti il Pallottini (Collect. Concl. S. C. C. v. *Concursus* § I, n. 151): " Aliquo interiecto impedimento aut iusta concurrente causa, ob quam... nequeat convocari concursus, Episcopus potest utique terminum... prorogare; deindeque cessante impedimento, intra illum sic prorogatum ad concursus convocationem procedere. „ E conferma questa dottrina coll'autorità del Massobrio *in prax. haben. Concurr. ad Paroch. requis.* 3 dub. 7 n. 2 e della S. C. del Conc. *in Capuana Concursus* 21 nov. 1739.

Però è dichiarato che non basta per tale dilazione il non essersi presentati alcuni al concorso (S. C. C. *in Caurien.* 6 aug. 1593); nè che il giorno stabilito sia avvenuto un temporale da impedire alcuni d'intervenire (S. C. C. *in Nullius seu Montis Casini* 7 mai. et 9 iul. 1735).

4.

Circa il suono della banda in chiesa.

D. Si chiede: 1.° È permesso il suono della banda in chiesa nelle messe cantate *pro vivis*, negl'intervalli, in cui tace il canto? — È ciò permesso nelle messe cantate *pro defunctis?*

R. Al 1.° " Sono vietati (nelle Chiese) gli strumenti musicali troppo fragorosi, come tamburo, gran-cassa, piatti e simili, non che gli strumenti proprii dei giullari ed il clavicembalo, ossia il pianoforte. Le trombe però, i flauti, i timpani ed altri strumenti di simile specie, che furon già in uso presso il popolo ebreo per accompagnare i canti e salmi davidici, sono permessi, purchè vengano usati con perizia e moderazione „. Così la S. C. dei Riti nella Istruzione del 24 sett. 1884. E nell'altra del 6 luglio 1894: " È severamente proibita in chiesa ogni musica per canto o per suono d'indole profana, specialmente se ispirata a motivi, variazioni e reminiscenze teatrali. „ Purchè dalla banda si osservano esattamente queste prescrizioni, potrà permettersi che suoni in chiesa nelle messe solenni *pro vivis* durante gl'intermezzi.

Al 2.° Ma può ciò consentirsi pure nelle Messe cantate *pro defunctis?* — Il Cerimoniale de' Vescovi L. I, c. 28 n. 13 vieta di sonar l'organo nelle messe di defunto, e la S. C. dei Riti vuole che stiasi strettamente a tal disposto (S. R. C. 26 sept. 1868 *in Ord. Min. S. Franc. Recoll.* n. 5409). Nondimeno dove ci sia consuetudine di suonar l'organo, ovvero musicali istrumenti, questa consuetudine può mantenersi: " An tolerari possit et debeat consuetudo, qua in missis de requie organa pulsantur ut suppleatur defectui cantorum, ac praesertim si eiusmodi perantiquae consuetudinis abrogatio admirationem et scandalum in populo pareat? — Resp.: Servetur consuetudo „ (S. R. C. 23 nov. 1880 in Papien. ad 2, n. 5819).

5.

Se occorre la venia Apostolica per affrancare canoni dovuti ad enti morali conservati.

D. Sempronio che paga dei canoni a Confraternite e ad ospedali (enti conservati) vuole affrancarli: si richiede la venia Apostolica?

R. Si richiede senza dubbio, per la ragione che al solo Rom. Pontefice compete il diritto di invertire, per giuste cause, le volontà dei testatori. Che se gli enti sono ecclesiastici, vale a dire, se furono eretti con bolle del Vescovo o della S. Sede, la venia Apostolica si richiede sotto pena di scomunica *nemini reservata*, in forza della Estrav. *Ambitiosae*, e della Costit. *Apostolicae Sedis*.

Ma potrà bastare la venia del Vescovo, stanti le facoltà sulle composizioni, ai Vescovi conferite dalla S. Penitenzieria? — Ecco la risposta, data al Vescovo di Conversano dalla detta S. Penitenzieria, per una simile domanda, il dì 9 mar. 1894 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII Par. II, n. 31): " Quoad bona pertinentia ad Confraternitates, seu ad Ordines Religiosos, sive ad loca pia ecclesiastica, affirmative. Quoad vero bona alicujus pii operis mere laicalis, negative, nisi, ratione onerum super iis impositorum, aliquod jus Ecclesiae competat. „

6.

Circa il permesso della S. Sede per la nuova enfiteusi di fondo già libero.

D. La chiesa non soppressa di B. ottenne la devoluzione di un fondo, causata dal mancato pagamento dell'annuo canone. Può l'amministratore riconcederlo ad enfiteusi senza la venia pontificia?

R. Non può. — È vero che la Estrav. *Ambitiosae* non vieta di dare senza le solennità in enfiteusi quei fondi che *ab antiquo* sono soliti darsi così: " praeterquam de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis. „ Nondimeno è deciso che quando un fondo alienato (anche per enfiteusi) ritorni di nuovo alla chiesa, non può darsi in enfiteusi senza le solennità. Si ascolti il Ferraris (v. *Alienatio* art. III, n. 13): " Si res ecclesiae solita alienari, sit denuo incorporata Ecclesiae, non potest locari sine solemnitatibus. Rota in Mediolanen. *Bonorum*, 23 ian. 1593, coram Orano „. — Il che vale molto più sotto il governo italiano, le cui leggi dichiarano redimibili i fondi enfiteutici: dare perciò un fondo in enfiteusi è come venderlo del tutto, in quanto al diritto.

7.

Circa l'ingerenza del Vescovo nelle Confraternite del Rosario.

D. Nelle Confraternite del Rosario, erette con diploma del Generale dei Domenicani, può il Vescovo dirimere le quistioni sulle regole? Può anche mutarle in qualche parte?

R. Può benissimo fare l'una cosa e l'altra. Lo si dimostra dalla celebre Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII. E però leggesi negli *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii* Vol. I, Cap. XI n. 173 et 174: " Quaelibet SS. Rosarii confraternitas non tenetur habere statuta propria. Si vero conficiantur, debent ab Episcopo dioecesano examinari, et pro ratione loci approbari. Post approbationem, statuta nihilominus eiusdem Episcopi decretis ac moderationi et correctioni in omnibus semper subiecta remanent. „

Quanto però alla mutazione o correzione degli statuti, se questi furono approvati dalla S. Sede, non ci può metter mano il Vescovo, come fu deciso dalla S. C. de' VV. e RR. il dì 17 febbr. 1606 (V. *Acta* etc. l. c. n. 170).

8.

Circa il ricorrere all' autorità civile.

D. Silvio ricorre al ministero italiano di grazia e giustizia contro il prete Olimpio che ha chiesto l'*exequatur* ad una bolla pontificia che lo investe di un benefizio. Silvio cade in censura?

R. Sembra che sì. Ed infatti la Costituz. *Apostolicae Sedis* ha fra le censure specialmente riservate la seguente al n. VIII: " Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem legatis, vel delegatis quibuscumque profecta. „ — Or nel caso trattasi appunto di Bolla Apostolica, la quale senza l'*exequatur* verrebbe impedita. Silvio adunque, che ricorre alla potestà laica perchè ciò abbia luogo, non può sfuggir la censura (Vedi nostre *Consultaz.* pag. 326).

9.

Il parroco chiamato al letto di un concubinario moribondo.

D. Il parroco Sempronio accorre al letto di un moribondo che è un uomo con-

giunto in vincolo civile con una donna. Non essendoci tempo, lo confessa e lo assolve; e morto indi a poco, gli fa i funebri onori. Che deve dirsi di Sempronio?

R. Sempronio ha fatto bene, se non ci fu tempo di effettuare la separazione. Doveva però imporre al moribondo (sempre se ci fosse stato il tempo) di riparare lo scandalo, almeno con dichiarare a mezzo del confessore, ch'egli era pentito del mal fatto e risoluto di emandarsi. Ciò sarebbesi potuto fare anche dopo morte, se mancava il tempo di farlo prima.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Obbligo dei Comuni per le spese di Culto — È ormai giurisprudenza pacifica, specie dopo il parere 6 Giugno 1891, del Cons. di Stato a sezioni unite, che, allorquando un Comune ha stanziato in bilancio, ed effettivamente pagato determinate prestazioni di culto per oltre un trentennio, esso si presume, fino a prova contraria, debitore di tali prestazioni, e le relative spese sono da considerarsi nel detto caso fino a prova contraria, come obbligatorie agli effetti amministrativi.

Il periodo trentennale adottato con la cennata giurisprudenza non è fondato su disposizioni speciali del Codice civile vigente, laonde è applicabile anche al caso che il possesso sia cominciato prima dell'entrata in vigore del detto Codice (Cons. di Stato, 7 Lug. 1893 — Comune di Pieve di Cadore—Manuale degli Amministratori, Anno 23, pag. 8).

Prove pel detto obbligo — Quale che sia il valore probatorio che possa darsi dal giudice che le raccoglie, alle deposizioni testimoniali in cause per prestazioni di culto da parte dei Comuni, è indubitato che non possono egualmente valere nella sede amministrativa per dedurne le gravissime presunzioni della obbligatorietà, la quale dev'essere dimostrata da documenti, o dal non interrotto periodo trentennale (Cons. di Stato, 7 Lug. 1893 — Comune di Macomer — Man. degli amministr., l. c., pag. 8).

Se può negarsi la decima al parroco inadempiente — Essendo dovuta al Parroco la decima parrocchiale quale parte della Congrua, non si può negargliene il pagamento col pretesto che non adempia al suo officio, almeno fino a quando l'autorità ecclesiastica non abbia riconosciuto l'inadempimento, e pronunciata la decadenza del parroco dal beneficio (Cassaz. di Torino, 30 Dic. 1892 — Rossari c. Mongini — Man. degli Ammin., l. c., pag. 9).

Le spese impreviste nel bilancio delle opere pie — Nei bilanci delle opere pie non è ammesso il fondo per le spese impreviste, e quindi rettamente la Giunta Provinciale Amministrativa ordina che il relativo staziamento passi a fondo di riserva (Cons. di Stato, 10 Marzo 1883 — Man. degli Ammin; l. c., pag. 19).

Sul modo d'invitar le Confraternite a radunarsi — L'Art. 47 del Regolamento 5 Feb. 1891 per l'esercizio della legge 17 Luglio 1890, che dispone dovere gli inviti alle adunanze recare l'indicazione delle materie da trattarsi in esse, va sempre applicato, anche se le regole speciali dell'ente non prescrivano tale obbligo (Cons. di Stato, 10 Ago. 1893 — De Luca C. Arciconfr. di Materdei a Napoli — Man. degli Ammin., l. c., pag. 20).

Obbligo dei Comuni pel restauro della Chiesa Parrocchiale — Tanto di fronte alla legge comunale, quanto ai decreti italici 5 e 14 Genn. 1808, tuttora vigenti nelle provincie venete, incombe ai Comuni il provvedere ai restauri delle chiese Parrocchiali, in mancanza di altri enti obbligati (1).

Dimostrata l'insufficienza delle rendite del beneficio parrocchiale e della fabbriceria, le spese di restauro della chiesa parrocchiale vanno a carico dei Comuni, cui appartengono le popolazioni compresi nella giurisdizione parrocchiale.

In caso d'urgenza, e dimostrato pericolo, non può negarsi il concorso nella spesa pel motivo che il Comune, in cui la Chiesa si trova, provvide senza intesa dell'altro interessato, quando ciò fece su apposita perizia dei restauri necessarii, regolamento approvato dal Consiglio, tanto più se esso rappresenti il maggior contributo, nè può addursi violazione dell'art. 678 del Codice Civile (2).

Le modificazioni apportate alla giurisdizione ecclesiastica posteriormente alla esecuzione dei lavori, non possono modificare le basi del riparto degli stessi fra i comuni interessati (Cons. di Stato, 1 Dic. 1893 — Com. di Bergantino e Castelnuovo Bariano — Man. degli Amministr., l. c., pag. 34).

Il diritto di patronato esenta dal concentramento un'opera pia? — Al concentramento di un'opera pia non può essere

(1) Si ha un parere conforme del Cons. di Stato 9 Dicembre 1887.

(2) Il caso opposto, cioè lavori fatti dal Parroco senza intesa del Comune, è stato pure deciso nel senso che essi possono obbligare l'Amministrazione Comunale.

di ostacolo un diritto di patronato accampato dai terzi, giacchè, anche ammessane la sussistenza, tale diritto non verrebbe menomato col passaggio di amministrazione.

Così dicasi di un supposto diritto eventuale di proprietà per la clausola di riversibilità, apposta nell'atto di fondazione, di fronte al tassativo disposto dall'art. 103 della Legge 17 Luglio 1890, il quale dichiara in modo esplicito che tali disposizioni saranno considerate come non apposte, e non avranno alcun effetto quando siano dirette ad impedire le riforme amministrative prevedute dalla legge (Cons. di Stato 13 Gen. 1894 — Sacconago — Man. degli Amministr. l. c., pag. 58).

Se il Comune ha diritto sul suono delle Campane — Il Comune, quand'anche sia proprietario delle Campane della Chiesa Parrocchiale, ed abbia sempre nominato e retribuito il Campanaro, non ha facoltà d'imporre una tassa o un canone a beneficio delle finanze comunali sul suono di esse, stabilendo le tariffe con apposito regolamento.

Indipendentemente dal diritto di proprietà sulle Campane, quando queste sono addette all'uso di una chiesa, l'esercizio di quest'uso spetta all'Autorità Ecclesiastica, e l'Autorità Comunale non può regolarlo, spettando solo all'Autorità politica di dare, occorrendo, le disposizioni necessarie ai sensi delle Leggi penali, e della Legge di Pubblica Sicurezza.

Non regge che il Comune per antica consuetudine si serva delle Campane pei proprii usi, poichè nulla osta che queste consuetudini accessorie possano anche mantenersi, senza che occorra perciò di regolare l'uso delle Campane con un regolamento.

Il Prefetto, dopo di avere col suo visto resa esecutoria una deliberazione Comunale, non ha più veste per annullarla; salvo al governo del Re di annullarla di ufficio (Consiglio di Stato, 24 Nov. 1893—Com. di Cacceri—Man. degli Amministr. l. c., pag. 70).

Procedura nel ricorso per le spese di culto — La decisione della Giunta Provinciale amministrativa, che mandò inscriversi nel bilancio comunale, per la nota massima della prestazione ultra trentennale, uno stanziamento coattivo pel predicatore quaresimalista, non è provvedimento diffinitivo passibile di ricorso avanti la quarta sez. del Cons. di stato (1).

Non è il caso di far luogo a condanna nelle spese, se la parte resistente, ma non comparsa all'udienza, non ne ha fatta la domanda (Cons. di Stato, 19 Gen. 1894—Com. di Scanzano c. G. P. A. di Grosseto—Man. degli Ammin., l. c., pag. 75).

Opere di beneficenza di enti conservati non concentrabili — Non può ordinarsi il concentramento di una istituzione di erede fatta a favore di un ente ecclesiastico conservato (nel caso fabbricerie parrocchiali) e gravata di un onere di beneficenza, non avendosi in tal caso un'istituzione autonoma di pubblica beneficenza (Cons. di Stato, 19 Gen. 1894—Appiano pag. 76).

Non vanno soggetti a concentramento gli oneri di beneficenza apposti a doni, lasciti, o legati, tanto se il donatario, erede, o legatario sia una privata persona, quanto se sia invece un ente laicale od ecclesiastico riconosciuto dalla legge.

Così non può essere sottoposto al concentramento il legato fatto ad una fabbriceria parrocchiale con l'onere di distribuire periodicamente determinate somme in elemosine ai poveri (Cons. di Stato, 12 Gen. 1894—Ostiano. pag. 76).

Non può ordinarsi l'erezione in ente morale ed il concentramento di un lascito a favore di una parrocchia, gravato di un onere di beneficenza, tanto più quanto non sia provato che lo scopo di beneficenza esaurisca tutto intero il reddito del legato e che nulla ne sopravvanzi a vantaggio del legatario, dopo soddisfatto l'onere impostogli (Cons. di Stato, 23 Feb. 1894—Com. di Pontecurone c. Ministro Interni — Man. degli amministr., l. c., pag. 117) (2).

Lascito per insegnamento gratuito se concentrabile — La fondazione di una scuola a cui possono essere ammesse gratuitamente tutte le fanciulle del luogo, senza distinzione di classi, povere o agiate, non riveste i caratteri di una istituzione di beneficenza, soggetta a concentramento, a norma della legge 17 Luglio 1890, ma è una istituzione a favore della generalità degli abitanti, e sottoposta quindi al Consiglio Comunale, quantunque il fondatore le abbia assegnata una speciale amministrazione.

La fondazione rientra sotto il dominio dell'art. 27 del Regolamento unico per l'istruzione elementare 16 Feb. 1888.

---

(1) Devesi invece ricorrere al Re.

(2) Lo stesso Consiglio di Stato nella sez. interna ha portato parere contrario, come nella Decisione 18 Settembre 1893. Ma la Sez. IV ha sancito i criterii di sopra, favorevoli soprattutto alle Confraternite, le quali possono profittarne, con opporsi al concentramento.

(Cons. di Stato 3 Feb. 1894 — Com. di Sosso Corvaro: lascito Budi — Man. degli Amministr., l. c., pag. 77).

Norme per le Confraternite circa il sovvenimento agl'inabili al lavoro — Ai termini dell'art. 19 del Regio Decreto 19 Nov. 1889, per determinare cui sono soggette le Confraternite, devesi tenere conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta in ordine alla legge 13 Sett. 1874, e del Regolamento 25 Sett. stesso anno.

Devesi perciò annullare la decisione dell'Intendente di finanza, colla quale agli effetti del contributo per gl'inabili al lavoro, sia stato tenuto conto di redditi non denunziati, nè colpiti dalla tassa di manomorta (Cons. di Stato, 7 Dic. 1893 — Arciconfr. di S. Marco c. Intendente di finanza di Napoli — Manuale degli Amministr, l. c., pag. 100).

BIBLIOGRAFIA

Gury, Ballerini, Palmieri — Compendium Theologiae Moralis P. Io. Petri Gury S. I. ab Auctore recognitum et Antonii Ballerini eiusdem Societatis in Coll. Rom. professoris adnotationibus locupletatum — Editio duodecima novis curis expolita a Dominico Palmieri e. S. — Prati, ex officina libraria Giachetti, 1894 — Volumi due in 8° gr. di pag. CXXV, 900, 909. — Index Analyticus uberrimus in Compendium Theologiae Moralis p. P. Gury e S. J., dudum a p. Antonio Ballerini adnotationibus illustratum, nuper autem a p. D. Palmieri novis curis expolitum — Prati ex officina libraria Giachetti, 1895 — Vol. in 8.° gr. di pag. 109.

Chi è che non sappia il merito altissimo del Compendio di Teologia Morale del Gury colle note del Ballerini; di questo compendio che riduce a veri principii scientifici le svariate materie teologiche, svolte poi con dottissime ed eruditissime annotazioni? Ma non tutti conoscono i pregi di questa recente edizione, curata dall'altro insigne gesuita, P. Domenico Palmieri, ora Teologo della S. Penitenzieria. In questa decimaquarta ristampa sono tolte molte cose di pura polemica di cui ridondavano le precedenti, ed in cambio vi si trovano collocate al proprio luogo tutte le ultime risposte della S. Sede e le ultime novità della scienza teologico-morale, che devono tenersi presenti da ogni confessore. Vi si trovano pure le citazioni del codice italiano, che mancavano al testo del Gury, dove citavasi il solo codice francese. Sono due ponderosi e magnifici volumi, di cui non dovrebbero privarsi tutti coloro che dànno opera allo studio della Teologia morale, tutt'i parroci, tutt'i confessori, i quali bramano tenere sott'occhi un corpo di dottrina sicura, profonda, ordinata chiara quant'altra mai.

Insieme al *Compendium*, v'ha pure l'*Index analyticus* il quale non è un semplice indice, ma può dirsi la midolla di tutta l'opera; giacchè per ordine alfabetico è ricordato in brevissimi accenni tutto quello che s'insegna nell'opera stessa. Opportunissimo repertorio, non solo per trovare i luoghi citati, ma per aiuto di memoria negli esami; per dileguare dubbii senza svolgere lunghe pagine; per conoscere ciò che di ciascuna materia s'insegna nelle varie parti dell'opera.

I due grossi volumi del *Compendium* costano L. 20; l'*Index analyticus*, L. 2 — Ai Seminarii però si concedono considerevoli sconti, purchè le spese di porto siano a carico dei committenti. — Rivolgersi al Direttore del Deposito di libri in Via del Seminario 120, Roma.

Tarino Pietro — Nuovo Manuale di Filotea del can. prev. Mons. Pietro prof. Tarino cam. segr. di S. S. ecc. — Milano tip. di G. Batt. Messaggi — in 16.° di pag. 878.

Non è questo un qualunque manuale di pietà cristiana, da confondersi con tanti altri; ma è un libro prezioso che soddisfa ad un vero bisogno di quelle anime che bramano un sostanzioso pascolo di religione. In esso vi hanno esercizii per ogni occorrenza dell'anno liturgico; per onorare Dio, la BB. Vergine, i Santi; per provvedere a tutt'i bisogni della vita; per assistere con frutto ai divini Misteri, segnandosi ai proprii luoghi le indulgenze da lucrare. Ma in questi esercizii precede sempre un'acconcia e chiara istruzione teologica, morale, ascetica, affinchè la mozione del cuore non sia come un fuoco fatuo, ma trovi stabile esca nella persuasione della mente. Il nome poi dell'Autore, scrittore chiarissimo di molte e svariate opere filosofiche e teologiche, basta a fare intendere i pregi singolari di questo libro, in cui la scienza soda e limpida va pari alla pietà fervorosa, da soddisfare qualsivoglia classe di persone dalle più illuminate alle più semplici. Noi raccomandiamo vivamente quest'aureo manuale

ai nostri soscrittori, anche pel modico prezzo di sole L. 2,25 legato a mezza pelle; e di sole L. 21 per cop. 12—Rivolgersi alla Tipografia Messaggi di *Milano*, via Marco d'Oggiono, n. 1.

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1895)

Il S. Padre al Sacro Collegio — Ad occasione dell'anniversario della nascita e della incoronazione di Sua Santità, (2 e 3 marzo) tutto il Corpo Diplomatico, l'Aristocrazia e la Prelatura Romana fecero omaggio al S. Padre. In cima a tutti però il Sacro Collegio dei Cardinali Gli espresse i suoi voti con un affettuoso indirizzo del Cardinal Decano Monaco La-Valletta. Il Sommo Pontefice rispose con un nobile e splendido discorso, in cui ringraziando degli augurii, toccò l'opera ch'Egli ora tanto caldeggia, della riunione delle Chiese orientali: ne descrisse i vantaggi; ne propugnò la convenienza; ne manifestò le difficoltà, ed inculcò le comuni preghiere affine di ottenere da Dio sì eletta grazia.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre s'è degnato nominare l'E.mo Card. Segna Protettore dell'Istituto de' Missionarii di *Notre Dame de la Salette*.

Congresso de' Cooperatori Salesiani — Un primo congresso internazionale dei Cooperatori Salesiani dell'Istituto di D. Bosco si terrà in Bologna nei giorni 23, 24 e 25 pross. aprile. Potranno anche prendervi parte, oltre ai membri del Clero secolare e regolare, gli appartenenti a Comitati o ad Associazioni Cattoliche ed altri signori e signore raccomandate dalle rispettive Autorità Ecclesiastiche.

I membri del congresso si dividono, a seconda delle offerte, in tre classi:

a) Congressisti patroni con tessera da lire 15;

b) Congressisti benefattori con tessera da L. 10.

c) Congressisti con tessera da L. 5.

Anche la stampa estera prende viva parte a questo congresso, e parecchi giornali Tedeschi, Francesi, Spagnuoli ed Inglesi ne trattarono con molto interesse e parecchi anche diffusamente. Alcuni giornali chiamano questo congresso, il congresso della educazione della gioventù, e se ne ripromettono frutti altamente provvidenziali, perciò vi si faranno rappresentare e ne pubblicheranno ampie relazioni.

Continuano a crescere le adesioni, tra le quali ve n'ha parecchie di eminenti personaggi.

Per ogni cosa spettante il congresso, rivolgersi alla Segreteria del medesimo, che è presso la Tipografia Arcivescovile di Bologna.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il giorno 3 sp., anniversario dell'incoronazione di S. Santità, fu cantato un solenne *Te Deum* in S. Pietro fra una grande moltitudine di fedeli ivi accorsi.

— A Roma il Card. Vicario ha stabilito, d'ordine del S. Padre, che in 56 chiese abbiano luogo gli esercizii delle sante missioni, in apparecchio al centenario di S. Filippo Neri.

— A Catanzaro un chierico che non potè essere ammesso agli ordini, esplose una rivoltella innanzi al Vescovo contro il rettore di quel Seminario D. Dalmazzo de' Salesiani, che n'ebbe la morte! Dopo si costituì in prigione!

— A Pisa un'*Associazione universitaria cattolica*, accoglie quei studenti che vogliono conservarsi buoni. Un assistente ecclesiastico li dirige nelle pratiche di religione.

Si è costituito a Livorno un comitato per promuovere un primo pellegrinaggio regionale Toscano al Santuario di Montenegro ed un primo Congresso nazionale Mariano.

— È morto il p. Giovanni Bollig d. C. d. G. secondo custode della Biblioteca Vaticana, e famoso orientalista.

—

— Mons. Vescovo di Clermont ha in animo di celebrare l'ottavo centenario del Concilio generale, tenuto in quella sede nel 1095 da Urbano II, in cui si bandì la prima Crociata. Il S. Padre ha mandata a quel Vescovo una lettera nella quale approva quel progetto e concede che fra lo spazio di un anno si possano ivi lucrare tutte le indulgenze concesse ai pellegrini dei Luoghi Santi.

— L'Episcopato Canadese ha fondato una associazione di sacerdoti, detti *Missionarii agricoli*. Sono questi versati nell'agricoltura, e due volte all'anno istruiscono con pubbliche conferenze i coloni a coltivare le terre. Fondano ancora circoli agricoli. I Vescovi sopperiscono alle spese.

— I massoni del Canton Ticino (Svizzera) aveano proposta una legge con cui bandivasi guerra ad oltranza contro la Chiesa cattolica. Il popolo di quel Cantone la respinse con duemila voti di maggioranza. Anche il Vescovo prese parte alla votazione.

— Un illustre cattolico irlandese, di nome Bannigan, abitante nella città di Provvidenza negli Stati Uniti, ha fondata con L. 250 mila una casa per le giovani operaie; con altra simile somma ha istituita una cattedra di economia politica in quella università cattolica, e finalmente ha stabilito un asilo pei vecchi a Pantuckret.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il Vescovo possa vietare a qualche Congregazione di Terz' Ordine Religioso di prender parte alle processioni.

Monopolitana Interdicti in processionibus — 23 Febr. 1895 — In Fasano (Dioc. di Monopoli) da gran tempo esisteva una Confraternita del SS. Rosario, la quale avea la precedenza sopra tutte le altre, ad eccezione di quella del SS. Sacramento nella sola processione del *Corpus Domini*. Nel 1888 il superiore della detta Confraternita del Rosario ebbe la facoltà dal Generale de' Domenicani di ascrivere i confratelli al Terz'Ordine di S. Domenico, dichiarandosi in pari tempo che la Confraternita era cosa tutta distinta dal Terz' Ordine.

Volendo la detta Confraternita usufruire dei privilegii del Terz' Ordine, richiese la precedenza su quella del SS. Sacramento, anche nella processione del *Corpus Domini*. Quest'ultima ricorse alla S. C. del Concilio, la quale il dì 4 giugno 1892 così scrisse al Vescovo di Monopoli: " Relatis in S. Congr. Concilii litteris tum Amplitudinis Tuae, tum Procuratoris generalis Ordinis Praedicatorum circa preces Sodalitatis SS. Sacramenti loci vulgo *Fasano*, E.mi Patres rescripserunt: " Ex adscriptione Confratrum SS. Ro- " sarii ad tertium Ordinem S. Domi- " nici, non sequitur Sodalitium ius " praecedentiae acquisivisse super a- " liis Confraternitatibus. „—Idque notificari mandarunt. „

Allora il Direttore del Terz' Ordine di S. Domenico fe' ricorso alla S. C. dei Riti, proponendo il dubbio: " An in processionibus, etiam in solemnitate Corporis Christi, Sodalitati Tertii Ordinis S. Dominici ius praecedentiae competat supra quascumque laicas Confraternitates, etiam a SS. Sacramento nuncupatas? „ — E n' ebbe la risposta: " Affirmative; dummodo ea sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis et collegialiter proprio habitu incedat „ (27 Marzo 1893 *in Monopolitana—Mon. Eccl.* Vol. VIII Par. I, pag. 30).

Di qui le ire si accesero sempre più: vi mise mano ancora l'autorità civile. Avvicinavasi la festa del *Corpus Domini* del 1893, e temendosi disordini, il Prefetto della Provincia notificò a quel Sindaco: " Autorizzo processione *Corpus Domini* con precedenza Terzo Ordine. Domattina giungerà Delegato con forza pubblica. Ella provveda analogamente. „ La processione però non ebbe luogo, per deliberazione presa dal Capitolo di quella chiesa, affine di evitare scandali.

La Confraternita del SS. Sacramento, dopo ciò, si rivolse alla S. C. del Concilio, chiedendo un riparo a tanto disordine. Fu interpellato il Vescovo, il quale dichiarò avere in animo di vietare ai Terziarii Domenicani di prender parte a qualsivoglia processione, essendo questa la consuetudine della Diocesi. E, per evitar disordini, senz' aspettare la risoluzione della S. C., il dì 28 novembre 1893 emise un decreto con cui, appellandosi alla consuetudine diocesana che i Terziarii non intervengano a processioni di sorta, proibì ai Terziarii Domenicani o Francescani, esistenti in Fasano, di prender parte a qualsiasi ecclesiastica processione. „

La S. C. intanto, esaminò e discusse maturamente la contraversia, col dubbio:

An sustineatur Decretum editum a R.mo Episcopo Monopolitano die 28 Novembris 1893, de Fratribus Tertii Ordinis S. Dominici a processionibus inhibendis in casu

Ed il dì 23 febbraio 1895 risolse: *Decretum Episcopi non sustineri, et jus esse Tertio Ordini S. Dominici interveniendi et praecedendi in processionibus, quoties cum proprio habitu et collegialiter interveniant; seclusis omnino qui regulariter eidem Tertio Ordini non sunt adscripti.*

Si raccolga:

a) È notissimo il principio che, *lite pendente, nihil innovetur*. Mentre perciò pende una lite presso la S. C., non può il Vescovo recare innovazioni.

b) I Terzi Ordini religiosi godono il privilegio d'incedere processionalmente colla propria croce, come definì la S. C. de' VV. e RR. *in Tricaricen. seu Ordinis Min. Reformator.*

c) Godono altresì il privilegio di precedere a tutte le altre Confraternite laicali, purchè vadano *collegialiter et proprio habitu* (S. R. C. 27 Mar. 1893 *in Monopolitana*).

d) Il Vescovo può, certo, proibire le processioni, ma per giusta causa: "Processiones ex devotione populi et confratrum introductae possunt ex causa ab Episcopo prohiberi. Sac. Cong. Rit. in Elboren. 14 Ian. 1617 „ (Ferraris v. *Processiones* n. 10).

e) Le opposizioni degli altri non sono giuste cause, per cui debbasi privare del suo diritto un Terz'Ordine religioso. La S. C. de' VV. e RR. nel 1892, non ostanti le opposizioni delle altre Confraternite, e le scissure sorte, e non ostante il dissenso dell'Ordinario, aggiudicò al Terz'Ordine Francescano di Manfredonia il diritto di associare con propria croce i cadaveri e di precedere sopra tutte le altre Confraternite laicali (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 124).

II.

Circa la fondazione di novelli canonicati.

Calatayeronen. Fundationis canonicatuum — 23 Febbr. 1895 — Il Capitolo Cattedrale di Caltagirone da cinque dignità e sedici canonicati, per le infauste leggi italiane, fu ridotto a cinque dignità e sette canonicati. Il Municipio vanta il patronato sulle dignità tutte, e sulla metà dei canonicati che si conferiscono dietro la nomina alternativa del Municipio e del Vescovo.

Affine di provvedere al servizio del coro ed al bene del Seminario, il Vescovo, di suo danaro, nel 1891, deliberò di erigere altri quattro canonicati: due maggiori, e due minori *o mansionariati*. A questi assegnò la prebenda di *onze quindici* annuali per ciascuno, uniforme a quella che hanno le cinque dignità e gli altri sette canonici, imponendo ai provvisti l'onere dello insegnamento e dell'amministrazione del Seminario Vescovile, in modo che adempiendo tali ufficii si reputassero presenti al coro, e licenziati dai medesimi, decadessero dal beneficio. Il Capitolo, nell'annuire alla proposta del Vescovo, aggiunse pei nuovi canonici alle altre condizioni anche le seguenti:

" Oltre all'uso di tutte le insegne canonicali e pontificali, che gode il Capitolo, avranno lo stallo in coro. Sederanno agli ultimi posti dopo i canonici prebendati ed i titolari, senza diritto ad ozione o ad ascenso, e senza poter concorrere alle due prebende teologale e penitenziaria.

" Avranno la voce in capitolo in tutto ciò che riguarda interessi relativi alle distribuzioni, cioè: avranno esclusivamente voce attiva nella elezione degli ufficiali capitolari, che sono il segretario, i puntatori e il depositario; e poi nè attiva nè passiva in tutte le altre convocazioni per elezioni o votazioni, che sono di diritto del Capitolo propriamente detto, cioè dei canonici prebendati; e molto meno niente affatto nella elezione del Vicario Capitolare. „

Su queste condizioni il Vescovo non conveniva col Capitolo. Perciò espose alla S. C. come i suoi predecessori solevano provvedere i quattro beneficii statutarii, di già aboliti dal Governo; ma poichè questi non aveano prebenda, egli intese di costituirla con quella nuova istituzione; domandava perciò:

" 1.° Se cotesti quattro canonici debbano godere del diritto di *ozione*, conforme lo aveano i sedici canonici pria della soppressione, ed oggi i sette canonici rimasti in vita in faccia alle leggi eversive civili.

" 2.° Se i medesimi abbiano *voce at-*

tiva e passiva in tutti gli atti capitolari. „

La S. C. il dì 23 febbraio 1893 ad amendue i dubbii rispose: " Prout exponitur, ad utrumque, affirmative. „

Questo decreto non arrise al Capitolo di Caltagirone, il quale osservò che la risposta *affirmative* non era assoluta, ma condizionata, se, cioè, fosse vero ciò che fu esposto. Ma nell'esposto del Vescovo essi indicarono un equivoco. Giacchè l'esposto parlava di canonicati statutarii antichi, mentre la nuova istituzione recava una fondazione novella che non avea che fare coll'antica. Il Vescovo si riservò di deferirne il giudizio alla S. C.

Siffatta causa fu trattata il dì 23 febbraio 1895 col dubbio:

An canonicis novae fundationis competat vox activa et passiva, praecedentia super canonicis veteris fundationis, post ipsos in capitulum cooptatis, nec non ius concursus ad praebendam theologalem et poenitentiariam, in casu.

E dopo matura ponderazione, fu risolta:

Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) I canonicati, dei quali è parola, sono di nuova fondazione; del tutto diversa dagli antichi statutarii. Furono invero fondati con proprio statuto, approvato dal Capitolo il dì 27 ottobre 1891.

b) I fondatori di beneficii, *in limine fundationis,* possono imporvi qualità, leggi e condizioni anche contrarie al diritto comune; le quali nondimeno, imposte una volta ed approvate dalla Autorità ecclesiastica, non possono più togliersi o modificarsi (Fagnan. in Cap. *Conquerent, De Praebend.* n. 24; Barbosa *Juris Eccles.* lib. 3, c. 4).

c) Il Tridentino perciò vuole che le provviste siano conformi alla volontà del fondatore; e soggiunge (Sess. 25, c. 5): " Aliter facta provisio subreptitia censeatur. „

d) Neanco lo stesso fondatore, *de consensu Episcopi,* può mutare le leggi e le condizioni imposte da lui nella fondazione, se ciò possa recare pregiudizio alla Chiesa od ai terzi (Rota *part. 7 recentior dec. 37 n. 1 segg.).*

e) Nel caso, lo statuto della nuova fondazione venne approvato dal Vescovo e dal capitolo, colle condizioni sopra descritte: non poteano queste perciò mutarsi; tanto più che, stante il diritto di patronato del Municipio e la ingerenza del Fondo pel culto, non poteasi recar novità agli antichi beneficii statutarii e non poteasi permettere a' canonici di nuova fondazione di ottare come gli altri ai beneficii vacanti e di votare pel Vicario capitolare: ciò non si sarebbe riconosciuto dal Governo.

III.

Se ai canonici onorarii competa sempre il diritto di usare le medesime insegne dei titolari.

Rhemen. Insignium canonicalium — 23 Febbr. 1895 — L'E.mo Card. Gousset Arciv. di Reims nel 1851 ottenne dalla s. m. di Pio IX per tutt'i canonici della sua chiesa metropolitana la facoltà di usare la cappa magna di color violaceo, " nec non supra pectus Crucem deferre valeant, quae S. Remigii nuncupetur, cuius forma ad instar equitum Ordinis Hierosolymitani octangula sit violacei coloris cum alba linea, quae extremitatem percurrat, et cuius ad angulos argentea puncta sint, in medio autem, seu Crucis centro, numisma sit ex una parte imaginem referens S. Remigii, ex altera imaginem B. M. V. „

L'Arcivescovo predetto, nell'interpretare il rescritto di questa concessione, l'intese ristretto ai soli canonici titolari, esclusi gli onorarii. Così s'è usato fino all'anno decorso; nel quale i molti canonici onorarii di quella Metropolitana reclamarono il diritto di recare anch'essi le insegne predette secondo le regole generali del gius comune. Ma i canonici titolari acremente vi si opposero, sostenendo essere loro diritto esclusivo l'uso di quelle insegne e sembrare un avvilimento che preti anche di luoghi lontani e rurali adoperino in ogni funzione quelle insegne solo per essere canonici onorarii. Il novello Arcivescovo Card. Langènieux deputò una commissione di canonisti affine di risolvere la vertenza, ma questa non fu concor-

de. Laonde stimò necessario di rivolgersi alla S. C. del Concilio.

Fu tolto a risolvere il dubbio:

An privilegia concessa canonicis Ecclesiae Cathedralis Rhemensis per Breve anni 1851, extendi debeant ad canonicos ad honorem in casu.

Ed il dì 23 febbraio 1895, dopo maturo esame, la S. C. definì:

Affirmative, tantummodo in functionibus capitularibus.

Si raccolga:

a) Nel diritto antico non si fa menzione di canonici onorarii. Solo nel diritto nuovo, e consuetudinario possono trovarsi documenti che li riguardano.

b) Benchè i detti canonici non abbiano i diritti competenti ai canonici prebendati, come la voce attiva e passiva, nè alcun diritto alla prebenda *proxime vacaturae* (S. C. C. 11 ian. et 29 aug. 1868 in *Civitatis Castellanae*); pur non può loro negarsi tutto quello che spetta alle onorificenze, come lo stesso loro nome dimostra chiaramente.

c) Perciò i canonici onorarii possono usar le vesti e le insegne canonicali e possono sedere in coro dopo l'ultimo canonico titolare. Così la S. C. del Conc. 6 iul. 1867. Al dubbio: " An paramenta sacra in functionibus pontificalibus accipere debeant canonici ad honorem; planeta vel potius dalmatica seu tunicella parari teneantur„ — fu risposto: " Si capitulares sint distincti per ordines nimirum presbyteralem, diaconalem et subdiaconalem, canonicos honorarios induere debere tunicellam, secus eamdem vestem communem canonicis titularibus cuiuscumque ordinis sint. „

d) Non può negarsi però che, per costituzione speciale di qualche capitolo, i canonici onorarii godono talvolta di alcune onorificenze soltanto, non di tutte quelle che competono ai titolari, come si ha dalla decis. della S. C. del 29 maggio 1869 *in Divionen.* Ma ciò è solo quando sia stato stabilito nelle tavole di fondazione. Possiede intanto il diritto comune fino a quando non venga provato chiaramente il diritto particolare.

e) I privilegii possono prescriversi pel *non uso;* ma non tutti. I privilegii graziosi, che non ledono il diritto di alcuno, non si prescrivono mai, neanco per lunghissimo tempo (S. Alphonsus de Ligor. *Op. Mor. De Privil.* c I, n. 9; Suarez *De Legibus* L. 8 c. 34, n. 17). — La ragione si è ch'è nella facoltà del privilegiato avvalersi del privilegio, ed *in facultativis non datur praescriptio.*

f) A raffrenare gli abusi dei canonici onorarii provvede opportunamente il Decreto della S. C. del C. 16 sett. 1884 che comincia *Quamvis ecclesiasticos* e l'altro *in forma Brevis* del 29 gennaio 1894 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 75 e Vol. VIII, Part. II, p. 5).

IV.

Di un parroco rimosso dalla cura.

Suessana Privationis parocciae—1 Settembre 1894—In una parrocchia della Diocesi di Sessa Aurunca, il curato diè motivo a dicerie ed a scandali sul suo conto. Corretto dal Vescovo, non si emendò; laonde fu costruito in Curia un processo a carico di quello, in risultanza del quale il parroco venne sospeso *a divinis* e dall'amministrazione della cura, ed obbligato a fare un mese di Ss. Esercizii. Il parroco non volle accettare la sentenza, ed anzi ne lacerò l'atto alla presenza del cursore che glielo aveva intimato. Poi si mostrò pentito, e fece i Ss. Esercizii; ma la sua condotta non migliorò. Di che, mosso il Vescovo da più gravi accuse, gl'intimò di nuovo la sospensione ed il precetto di allontanarsi dalla cura, esortandolo a rinunziare. Ma il parroco non volle dare le dimissioni; anzi ritornò armata mano in parrocchia ed ardì celebrare il S. Sacrifizio. Tornati inutili altri richiami, il Vescovo si rivolse alla S. C., la quale sulle prime inculcò la proposta della rinunzia, e poi, resosi il parroco ricalcitrante, ordinò il processo, giusta la Istruzione della S. C. de' VV. e RR. del 21 Apr. 1880. Il quale compiuto in quella Curia con grande accuratezza, fu seguito dalla sentenza, con cui solennemente venne quegli privato dell'officio e del beneficio parrocchiale.

Il parroco, dopo ciò, oltre ad aver

date al Vescovo molestie non poche, tradusse presso il foro civile i testimoni che aveano deposto contro di lui nel processo ecclesiastico, i quali se furono condannati dal tribunale di Cassino (perchè il parroco non volle la prova delle loro deposizioni) furono assolti dalla *Corte* di Appello di Napoli (1).

La sentenza intanto della Curia di Sessa fu deferita per appello al giudizio della S. C.

La quale, disaminato accuratamente il voluminoso processo, il dì 1 settembre 1894, proposto il dubbio:

An decretum Curiae Episcopalis sit confirmandum, vel infirmandum in casu;

Rispose:

Esse locum remotioni.

Ma, avendo chiesto il parroco così condannato il beneficio di una nuova udienza, la causa fu riproposta e di nuovo discussa nei comizii del 26 gennaro 1895, col dubbio:

An sit standum, vel recedendum a decisis in casu.

E fu risolto:

In decisis et amplius.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa il Rosario vivente.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Datis litteris ad sacram Rituum Congregationem sub die 4 februarii huiusce currentis anni, Amplitudo Tua varia dubia proponebat piam consociationem a Rosario vivente respicientia, quae deinde Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam fuerunt transmissa.

I. Porro ad examen revocata dubia ab Amplitudine Tua proposita, veluti in tres classes fuerunt distributa. Iam vero relate ad dubia primae classis quae referuntur ad usum coronae benedictae pro sodalibus piae Societati a Rosario vivente addictis haec retinenda sunt:

1.° Sodales singulos recitantes suam decadem uti debere Rosario benedicto, uti patet ex iis quae leguntur in legibus de Societate a Rosario Vivente sub n.° 9. in quo expresse dicitur teneri sodales recitare decadem quotidianam cum corona precatoria de more benedicta.

2.° Pariter teneri sodales ad utendum corona benedicta si frui velint Indulgentiis concessis a s. m. Benedicti XIII, minime vero si gaudere cupiant tantum Indulgentiis sodalibus tributis a Gregorio XVI. Id facile eruitur ex ipso Summario Indulgentiarum ipsi sodalitati concessarum, approbato ab hac Sacra Congregatione sub die 2 februarii 1878.

3.° Sodales recitantes etiam decadem unam lucrari Indulgentias concessas a Benedicto XIII Christifidelibus, qui saltem quinque decades recitaverint uti pariter constat ex citato Summario.

II. Quoad vero dubia secundae classis quae sese referunt ad modum distribuendi sodalibus singulis mensibus mysteria Rosarii, hoc principii loco habendum est, sortitionem mysteriorum vel eorumdem distributionem secundum naturalem eorumdem ordinem rem esse tantum pertinentem ad regulas seu statuta sodalitatis, minime vero recensendam esse inter conditiones ad lucrandas Indulgentias; quippe in Bre-

(1) Giova tener presenti i criterii, a cui s'ispirò la Corte di Appello di Napoli nella sentenza del dì 13 Ottobre 1894. Essa considerò che " tutta la disputa si compendia nell'indagare se i giudicabili ebbero proprio la volontà determinata di diffamare; ovvero se gli stessi per la condotta irregolare del parroco si credettero nel diritto di sparlarne e di ricorrere al Vescovo per far cessare lo scandalo. „—Considerò inoltre che " dall'insieme delle prove raccolte emerge con la massima evidenza e correttezza che la condotta tenuta dal.... non sia stata per nulla conforme ai doveri che gl'imponevano la sua qualità di parroco. „—Considerò finalmente che " non potendo adunque ritenersi completa e piena la dimostrazione dell'elemento intenzionale degli accusati, è giusto assolverli dalla imputazione loro ascritta. „

Donde si può raccogliere la massima che i testi adoperati in un giudizio ecclesiastico non possono dirsi rei di diffamazione quando può dimostrarsi dalla condotta riprovevole e scandalosa di un sacerdote che non vi era in essi l'*animus iniuriandi;* ma solo quello di compiere un dovere.

vi apostolico quo Indulgentiae conceduntur haec conditio haud apponitur, ac proinde modus distribuendi mysteria sodalibus, ille seligi potest, qui attentis personarum et locorum circumstantiis opportunior videbitur.

III. Quoad vero dubia tertiae classis quae propius attingunt quaestionem de iis sodalibus qui societati a Rosario Vivente fuerunt adscripti extra tuam dioecesim res ita componi potest. Quoad sodales extra dioecesanos iam in antecessum assumptos attinet S. Congregatio benigne permittit, ut salvis Indulgentiis in sodalitate Iaurinensi et sub Moderatore Dioecesano a R.mo Magistro Generali Ordinis Paedicatorum nominato permanere possint si velint. Quoad futurum vero observentur statuta sodalitatis, et extradioecesani remittantur ad directores dioecesanos respectivos, qui a Proviuciali Ordinis Praedicatorum Viennae in Austria residente facultates necessarias facile obtinere possunt.

Haec habebam, quae Amplitudinis tuae propositis dubiis responderem, interea dum ea qua par est observantia me profiteor

Amplitudinis Tuae,

Romae die 25 maii 1894.

A. Archiep. NICOPOLIT. *Secret.*

II.

Si sanano le irregolari ammissioni alla Confraternita del Carmine.

Beatissime Pater,

P. Vicarius Generalis Carmelitarum Discalceatorum, ad sacrorum pedum osculum provolutus, exponit non raro contingere ut Christifideles, qui ad Confraternitatem B. M. Virginis de Monte Carmelo admitti postulant, invalide recipiantur, sive ob omissam nominum inscriptionem, sive ob aliam causam.

Ne itaque praefati Christifideles gratiis et privilegiis memoratae Confraternitati concessis priventur, Orator S. V. humiliter supplicat quatenus receptiones ad eamdem Confraternitatem, quacumque ex causa, usque ad hanc diem, invalide peractas, benigne sanare dignetur.

Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nostro Leone PP. XIII tributarum, S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita petitam sanationem benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congreg., die 20 Junii 1894.

FR. IGNATIUS Card. PERSICO *Praef.*

A. Archiep. NICOPOLIT., *Secret.*

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa la cremazione dei cadaveri.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Friburgensis, ad pedes S. V. provolutus, humillime petit sequentium dubiorum resolutionem:

I. Utrum liceat sacramenta morientium ministrare fidelibus qui massonicae quidem sectae non adhaerent, nec ejus ducti principiis, sed aliis rationibus moti corpora sua post mortem cremanda mandarunt, si hoc mandatum retractare nolint?

II. Utrum liceat pro fidelibus, quorum corpora non sine ipsorum culpa cremata sunt, missae sacrificium publice offerre vel etiam privatim applicare, itemque fundationes ad hunc finem acceptare?

III. Utrum liceat cadaverum crematioui cooperari, sive mandato ac consilio, sive praestita opera, ut medicis, officialibus, operariis in crematorio inservientibus? et utrum hoc liceat saltem si fiat in quadam necessitate aut ad evitandum magnum damnum?

IV. Utrum liceat taliter cooperantibus ministrare sacramenta, si ab hac cooperatione desistere nolunt, aut desistere non posse affirmant?

Feria IV die 27 julii 1892. In Congregatione generali S. Rom. et Univ. Inquisitionis, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque R.morum DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum mandarunt:

Ad I: *Si moniti renuant, Negative. Ut vero fiat aut omittatur monitio, serventur regulae a probatis auctoribus*

traditae, habita praesertim ratione scandali vitandi.

Ad II: *Circa publicam S. Missae applicationem, Negative; circa privatam, Affirmative.*

Ad III: *Nunquam licere formaliter cooperari mandato vel consilio. Tolerari autem aliquando posse materialem cooperationem, dummodo*: 1° *crematio non habeatur pro signo protestativo massonicae sectae;* 2° *non aliquid in ipsa contineatur quod per se, directe, atque unice exprimat reprobationem catholicae doctrinae et approbationem sectae;* 3° *neque constet officiales et operarios catholicos ad opus adstringi vel vocari in contemptum catholicae religionis. Caeterum quamvis in hisce casibus relinquendi sunt in bona fide, semper tamen monendi sunt ne cremationi cooperari intendant.*

Ad IV: *Provisum in praecedenti. Et detur decretum feriae IV* 15 *Decembris* 1886. Quod quidem decretum ita se habet:

Quoties agitur de iis, quorum corpora non propria ipsorum, sed aliena voluntate cremationi subjiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse, tum domi, tum in ecclesia, non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo. Scandalum vero removeri etiam poterit, si notum fiat cremationem non propria defuncti voluntate electam fuisse. At ubi agatur de iis qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo ac notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decreto feria IV 19 maii 1886, agendum cum iis juxta normas Ritualis Romani, *Tit. Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam.* In casibus autem particularibus, in quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui, accurate perpensis omnibus adjunctis, id decernet quod magis in Domino expedire judicaverit.

Sequente vero feria ac die, SSmus D. N. D. Leo Div. Prov. Papa XIII relatam sibi Emorum ac Rmorum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare dignatus est.

J. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

II.

Condanna di una visionaria della Francia.

Ill.me et Rev.me Domine,

Non semel, tum elapso tum currente anno Amplitudo Tua ad hanc Supremam Congregat. litteras dedit, notam visionariam Mathildem Marchat eiusque contubernales et fautores respicientes; quibus relatis in congregatione generali habita IV Feria die 17 Iunii p.p., Eminentissimi Domini Cardinales, una mecum Inquisitores Generales, sequens tulere Decretum:

Mulieribus de quibus huc usque actum est, scilicet Mathildi Marchat et omnibus et singulis eius contubernalibus intimetur per R. P. D. Episcopum Carnutensem quod, nisi intra unius mensis terminum paruerint decretis S. Sedis, sese simpliciter subiiciendo, incident ipso facto in excommunicationem, Summo Pontifici reservatam.

Eamdem excommunicationem incurrunt illis adhaerentes, faventes, auxilium suppeditantes et quomodolibet cooperantes, absolutione Summo Pontifici reservata.

De hoc moneatur specialiter mulier, cui nomen Trouillet, eidem etiam significando, ut revocet, si fieri potest, donationes illis mulieribus et praetensae communitati factas, et in posterum abstineat a quavis alia donatione facienda.

Eadem monitio, de excommunicationis interminatione Summo Pontifici reservatae a faventibus incurrendae, fiat Domino Jordan per R. P. D. Archiepiscopum Lugdunensem, cui opportune ei separatim scribatur. (*Haec Eminentissimorum Patrum iussio exécutioni ium mandata est).*

Eamdem excommunicationem incurrunt presbyteri ministrantes, adhaerentes, faventes et quomodolibet cooperantes, absolutione Summo Pontifici reservata.

Eamdem excommunicationem incurrunt in casu reincidentiae presbeyteri accedentes ad domum de qua agitur, ob accessum iam suspensi, utriusque censurae absolutione Summo Pontifici reservata.

Hoc decretum erit non tantum intimandum ut supra, sed etiam publicandum a R. P. D. Episcopo Carnutensi per edictum affigendum ad valvas paroeciae *de Loigny*.

Tandem Decretum condemnationis, iam latae *Annalium de Loigny* iterum affigatur valvis eiusdem ecclesiae, quod extenditur nomine Sanctae Sedis ad fascicolos Annalium eorumdem hucusque editos et ad quasvis alias per typos impressiones pro rebus *de Loigny* hucusque editas.

Quod dum ad Amplitudinis Tuae, ut mei muneris est, notitiam defero, fausta quaeque ac felicia Tibi precor a Domino.

Amplitudinis tuae,

Romae, die 4 Iulii 1894.

L. M. Card. Parocchi.

III.

Intorno alla immagine del S. Cuore di Gesù.

S. Off. 26 Agosto 1891.

1. Se le immagini del S. Cuore di Gesù, rappresentanti il solo Cuore senza il resto del corpo, possano sicuramente dispensarsi?

2. Se a Roma sono approvate?

3. Se devono ritirarsi dalle case dei fedeli, ove sono soggetto di venerazione?

R. Ad 1, 2 et 3: Imaginem SS.mi Cordis D. N. I. C. de qua agitur, privata ex devotione permitti, dummodo in altaribus publicae venerationi colenda non exponatur „ (1).

IV.

Se celebrandosi in altare privilegiato, l'applicazione della Messa possa separarsi dalla indulgenza.

S. C. S. Off. 8 Luglio 1846.

Allorchè un prete celebra la messa per un uomo vivente in altare privilegiato, può applicare l'indulgenza ad un'anima del Purgatorio, senza che le applichi parimenti il frutto pricipale della Messa?

R. Negative, et dentur Decreta, seu Constitutiones Apostolicae Summorum Pontificum Alexandri VI (22 Nov. 1662 et 21 Ian. 1667), Clementis IX et Innocentii XI praesertim, qui suorum praedecessorum doctrinas confirmans declaravit in Brevi suo die 4 Maii 1688 promulgato: *Quandocumque sacerdos aliquis Missam pro anima quae Deo in charitate coniuncta ab hac vita migraverit ad praedictum altare celebraverit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam impetrabit* (2).

—

CONSULTAZIONI.

V.

Circa la pubblicazione prescritta per la rinunzia ai beneficii.

Leopoldo, semplice canonico della Cattedrale di A., lascia questo beneficio, per essere promosso a Dignità della Cattedrale medesima. Ludovico ottiene il canonicato lasciato da Leopoldo; ma non pensa a pubblicare le rinunzia di quel beneficio.

Si chiede:

1.° Che cosa prescrivono le leggi ecclesiastiche circa la pubblicazione dei beneficii resignati?

2.° Queste leggi valgono pure per un beneficio che fu lasciato pel conseguimento di altro beneficio?

3.° Sono in vigore oggidì siffatte prescrizioni?

4.° Che è da dire, nel nostro caso, di Ludovico?

(1) Una simile decisione diede la S. C. dei Riti il dì 5 apr. 1879 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 58).

(2) Questa interessante dichiarazione, pubblicata la prima volta nell'Opera *Collectanea S. C. de Propag. Fide* Romae 1893, n. 1124, pag. 386, dirime la quistione fin qui disputata dai TT. e da noi pure cennata (Vol. I pag. 352, Vol. VIII Par. I, pag. 188), se celebrandosi in altare privilegiato, l'applicazione della Messa possa separarsi dalla indulgenza. Ora non è dubbio che ciò non si possa fare, qualunque sia la forma dell'indulto.

La esposizione del dubbio, da noi tradotta in italiano, è come segue nel testo francese: " Lorsqu'un prêtre dit la messe pour un vivant à un autel privilegié, peut il appliquer l'indulgence à un âme du purgatoire, quoi q'il ne lui applique pas le principal fruit de la Messe? „

Al primo — Fin dai tempi di Sisto IV, nelle Regole della Cancelleria fu prescritto che si dovessero pubblicare le rinunzie dei beneficii. I Pontefici posteriori confermarono, ed in taluni punti riformarono questa legge. Pio V, non contento di quelle Regole, emanò un' apposita Costituzione che comincia *Sanctissimus*, con cui derogò in gran parte le disposizioni de' predecessori. Finalmente Gregorio XIII nella Costituz. *Humano vix* del dì 13 gennaro 1583 abrogò sì le regole anteriori, e sì la costituz. di S. Pio V, e sancì norme novelle ed ancor più rigorose intorno alla pubblicazione de' beneficii resignati; le quali norme furono appresso sempre in vigore.

La ragione di questa legge si è per ovviare alle frodi ed agl' inconvenienti delle rinunzie clandestine, come si raccoglie dalle citate costituzioni. " Nempe, spiega il Leurenio (For. Benef. Par. III Sect. I, c. IV, par. 12, q. 760), ne simulatae ac fictae fiant resignationes ; ne resignantes ad resignata beneficia redeant ; ne Ordinarii collatores priventur iure conferendi ; ne parochiani ignorent pastores suos, a quibus sacramenta recipiant, et quibus decimas solvant. „

Per evitare adunque siffatti mali, fu stabilito che il rinunziatario, vale a dire colui che abbia ottenuto un beneficio da altri rinunziato, debba pubblicare in chiesa la conseguita provvisione fra lo spazio di sei mesi, se l'ottenne dal Papa, fra lo spazio di tre mesi se l'ebbe da Prelati inferiori. E ciò sotto pena della nullità della collazione medesima, e della devoluzione di questa alla S. Sede.

Occorre qui esaminare attentamente chi sia tenuto a questa pubblicazione — per quali beneficii vi sia tenuto — fra quanto tempo debba farla — dove ed in qual modo — e sotto quali pene.

Ed in primo luogo è tenuto alla detta pubblicazione non il rinunziante ma il rinunziatario, colui, cioè, che conseguì il beneficio rinunziato : " Teneri (beneficia resignata publicare) omnes in universum resignatarios, seu qui beneficia ex resignatione obtinuerunt „ dice il Leurenio l. c. q. 770. Ciò si raccoglie dalle prefate Bolle. E tutt' i resignatarii sono obbligati a questa pubblicazione, siano anche prelati inferiori o familiari o commensali del Papa, o Vescovi e Cardinali, stando detto espressamente nella cit. Costit. di Gregorio XII : " Nostris familiaribus, continuis commensalibus, nec non litterarum Apostolicarum scriptoribus , abbreviatoribus , ceterisque.... et quibuscumque etiam S. R. E. Cardinalibus ac piis locis, quocumque privilegio suffultis, nec non indulgentiis, privilegiis ac gratiis apostolicis, etiam praedictis Cardinalibus. „

Ed è tenuto a tal pubblicazione anche il secondo resignatario ; quando p. e. Tizio rinunziò il beneficio a Cajo, e Cajo alla sua volta lo rinunziò a Sempronio. Sempronio deve anch' egli pubblicare la rinunzia di Cajo, o questi abbia pubblicata la rinunzia di Tizio, o pur no. Così la detta Costituzione : " Pluresque et quotquot in alium vel alios cessiones ac etiam in ipsummet primum resignantem vel cedentem retrocessiones. „

Se n' eccettua solo il caso quando chi abbia rinunziato sia già defunto ; imperocchè in tal caso il beneficio non si otterrebbe per cessione, ma per vacanza , avvenuta dalla morte del provvisto , e non sarebbero da temere i sopra indicati mali. Così il Laurenio l. c. n. 771 ; il Ventriglia T. II, annot. 4, § 2, n. 83 ; il Barbosa *Iur. Eccl.* l. 3, 15, n. 193.

Ma il rinunziatario deve fare tal pubblicazione proprio da sè ? Non potrebbe farla per mezzo di un procuratore, o anche dello stesso rinunziante ? Può l' una cosa e l' altra ; giacchè *qui per alium facit, per seipsum facere videtur*. Ciò è ammesso da tutt' i Canonisti (v. Leuren. l. c. q. 799, 780).

Circa i beneficii, cui si estende siffatta legge, non v' ha eccezione di sorta, usando la Costit. la parola *quodcumque*, che abbraccia tutto; e poi segue a dire la Costituz. medesima: " De quibuscum-

que ecclesiis, monasteriis, prioratibus, tam virorum quam mulierum, dignitatibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis saecularibus, et quorundam Ordinum, etiam militarium regularibus, etiam electivis, et manualibus, et etiam de jurepatronatus laicorum illustrium et alias quomodocumque existentibus, sive pacificis sive in petitorio et possessorio litigiosis etc. „ — Di qui viene che anche i beneficii concistoriali minori (non già i Vescovadi), i riservati e i devoluti, i commendati, quei degli ospedali e di giuspatronato, quelli in forma *dignum;* e benchè la rinunzia venne fatta in mano dell'Ordinario, o per causa di permuta di beneficio, o fu fatta colla riserva di una pensione, o anche colla riserva del titolo: tutti van compresi in questa legge, come diffusamente dimostra il Leurenio l. c. cogli altri DD.

Se non si tratta di beneficio, ma di pensione, si estende a questa la legge di cui trattiamo? Il Barbosa dice assolutamente di no (l. c. n. 193): " Non habet locum dicta Constitutio Gregoriana... in translatione pensionis in aliquem. „ — Ma con pace di questo dotto Autore, la detta Costituzione fa chiara menzione non solo del beneficio, ma di qualunque diritto si abbia sul beneficio medesimo: " Quaecumque dictorum beneficiorum resignationes; nec non litis et jurium quorumcumque cessiones. „ Se dunque la pensione va imposta sul benefiicio, quando la si voglia cedere, occorre la pubblicazione. Come occorre per cessione di qualsivoglia altro diritto, p. e. quando uno sia solo eletto o presentato al beneficio, o sia coadiutore al titolare con futura successione (V. Leuren. l. c. q. 768).

Quanto al tempo, in cui debba farsi tal pubblicazione, la Costit. Gregoriana prescrive che, provvedendosi dal Rom. Pontefice il beneficio rinunziato, la pubblicazione dovrà compiersi fra sei mesi, quando il beneficio trovasi *intra, seu citra montes;* quando trovasi *ultra montes,* fra nove mesi. Laddove poi la rinunzia fu fatta nelle mani del Vescovo, o di altro Ordinario *extra Curiam* (il quale, in forza della medesima Costit., deve accettarla o rifiutarla, e conferire il beneficio fra un mese), la pubblicazione deve farsi fra tre mesi. Però se la rinunzia fu accettata dal Vescovo, ed il beneficio fu conferito dal Papa, la pubblicazione potrà compiersi fra sei mesi o fra nove, secondo fu detto innanzi (Garcia De benef. P. 11, c. 3, n. 287, Leuren. l. c. q. 785).

Il tempo decorre, non dal giorno della rinunzia, ma da quello della collazione del beneficio rinunziato. Quanto ai beneficii conferiti dalla S. Sede, il detto tempo decorre dal giorno della concessione pontificia, vale a dire, dal giorno in cui la supplica fu segnata dal Papa, non da quello della spedizione delle bolle; e se la detta segnatura fosse appresso mutata o riformata, i mesi dovrebbero computarsi non dalle posteriori, ma dalla prima segnatura. Così la Bolla predetta: " Etsi postea gratiae huiusmodi ex quavis causa, diversisque datis, ac quotiescumque et quovis modo reformata, et valida reddita fuerit, menses computentur a die data concessionis gratiae. „

Venendo ora a parlare dal modo come deve compiersi cotal pubblicazione, occorre vedere quando, dove e con qual rito si debba fare e come debba redigersene l'atto.

a) Non deve farsi prima della spedizione delle lettere di collazione; nè prima del possesso; benchè non manchino Autori che l'ammettono anche dopo il possesso (Leuren. l. c. q. 790).

b) Deve farsi in giorno festivo *et inter missarum solemnia.* Nondimeno il Barbosa insegna che può farsi anche in giorno feriale, purchè ci sia grande concorso di fedeli (Iur. Eccl. l. 3, c. 15, n. 195).

c) La pubblicazione deve farsi nella Chiesa del beneficio, e ancora nella Chiesa cattedrale. E se la chiesa del beneficio

sia una cappella rurale dove non vi ha concorso di popolo, in tal caso la pubblicazione deve farsi pure nella rispettiva Chiesa parrocchiale. Così la detta Costituz. Gregoriana.

d) Deve farsi innanzi al popolo convenuto nella Chiesa, e non basta farla in sagrestia, o nel coro, solo innanzi al Capitolo ed al Clero; giacchè la Costit. vuole che la rinunzia sia nota non pure agli ecclesiastici, ma sì ancora ai secolari (Ventriglia t. 2, annot. 4, § 2, n. 67).

e) Deve farsi esibendo le lettere originali di collazione, o almeno un transunto autentico, non bastando qualunque altro attestato della fatta collazione. Non è poi necessaria la lettura del documento, purchè si abbia nelle mani, e si faccia ostensivo al popolo (Leuren. l. c. q. 794).

f) Deve farsi esprimendo con voce chiara e intelligibile la rinunzia e la nuova collazione, la qualità del beneficio, i nomi ed i cognomi del resignante e del resignatario, affinchè di tutto possa essere il popolo informato (1).

g) Deve farsi con affiggere un esemplare di detta dichiarazione e ancora della bolla di collazione alle porte della Chiesa, affinchè ciò sia noto non solo agl'intervenuti alla Chiesa, ma agli altri ancora. Così la Costituz. Gregoriana. Deve poi tale avviso stare affisso per un giorno intero, o anche per alquanti giorni (Leuren. l. c. q. 796).

h) Di tutte queste cose deve rogarsi un istrumento dal Notaio o dal Cancelliere, coll'intervento almeno di due testimoni, nel quale istrumento dovrà attestarsi la fatta pubblicazione (Rota *in Iacenti Vicariae* 15 iun. 1590 — Leuren. l. c. q. 797) (2).

Ma se la bolla di collazione fu nulla (p. e. per qualche vizio di orrezione o surrezione), può valere la fatta pubblicazione per quando se ne ottenga dalla S. Sede la sanatoria? — Vi ha chi nega; ma il Parisio (L. 11, q. 7, n. 88) afferma, sull'autorità della S. Rota *in Mediol. Praepositurae* 30 oct. 1589.

Le norme predette dovranno osservarsi *adamussim*, non valendo una pubblicazione fatta in altro modo qualunque. Così espressamente la Costituz. Gregoriana: " Ceterum modus et forma hic tradita semper et ubique debent observari, nec alia vel aequipollens ullo modo admitti. „

Ma se osta qualche impedimento, come dovrà farsi? — Ecco ciò che prescrive la Costit. Gregoriana: " Si locus bello seu peste aliisve manifestis periculis subiaceat, tunc in proxima parochiali ac etiam in cathedrali ecclesia; vel si aditus ad illas aut utramvis minime sit securus, in alia cathedrali vel parochiali viciniori, periculorum immuni publicatio huiusmodi peragatur. „ Ostando adunque una guerra, una pestilenza od altri manifesti pericoli, la pubblicazione

(1) Il Leurenio (l. c. q. 795) suggerisce questa formola: " Fo noto a tutti che Tizio rinunziò al suo beneficio semplice fondato nella Chiesa N. (o curato della Chiesa M.) nelle mani del Papa (o del Vescovo) ed il detto beneficio è stato conferito a Cajo, come appare dalle lettere (o dal loro transunto) che tengo in mano. „

(2) Ecco la formola che il Leurenio l. c. suggerisce per tale atto, sull'autorità del Parisio: " Fidem facio, retroscriptas literas Apostolicas expeditas in favorem N. juxta earum seriem et tenorem cum nominibus et cognominibus Resignantis et Resignatarii, ac denominatione et qualitate beneficii clara et intelligibili voce sub data.... in ipsa Ecclesia ac in Cathedrali, dum frequens populus ad missarum solemnia convenerat, publicasse, easque manibus tenuisse ostendisse et legisse, earumque exemplar collationatum affixum ibi fuisse relictum, et stetisse per aliquod tempus, aliaque et similia facta fuisse juxta formam traditam per Gregorium XIII in Constitutione sua de publicandis. In quorum omnium praemissorum fidem Ego etc. praesentibus N. N. „ — Siffatto attestato può scriversi dietro la bolla di collazione.

Il Parisio nondimeno afferma che la S. Ruota dichiarò anche valido lo strumento in cui si dica solo essersi fatta la pubblicazione *iuxta Constitutionem Gregorianam*.

dovrà farsi nella chiesa parrocchiale più vicina e nella cattedrale; e non potendosi in queste, in altra chiesa parrocchiale ed in altra cattedrale meno lontane. — I DD. nondimeno opinano che, trattandosi di altrettali impedimenti, il tempo utile alla pubblicazione può allungarsi fino alla cessazione dell'impedimento stesso. Però non reputano impedimento valevole o la malattia, potendosi fare *per procuratorem*; o la oblivione ovvero la ignoranza, stando nella Costit. Gregoriana la clausola irritante che lega pur gl'ignoranti (Leur. l. c. q. 803).

Venendo ora a parlar delle pene in detta Costituz. fulminate, queste sono:

a) L'annullamento della collazione del beneficio rinunziato, il quale rimane *ipso iure* vacante.

b) La devoluzione del detto beneficio alla S. Sede, benchè fosse stato conferito dal Vescovo.

c) L'inutilità dell'annale e triennale possesso in chi non abbia lasciato il beneficio vacato in tal guisa.

d) Il dovere in chi voglia concorrere ad un tal beneficio vacante di esprimere nella istanza che il detto beneficio è vacato per non essersi adempito il prescritto della Costit. Gregoriana e colla dichiarazione dei nomi e cognomi del rinunziato e del rinunziatario. Lo stesso deve esprimersi quando il beneficio si conferisca *motu proprio* (1).

Queste pene riguardano il solo rinunziatario, non già il rinunziante. Che anzi se questi od altri abbia riservata qualche pensione sul beneficio rinunziato, la detta pensione non si perde, come non si perde nessun altro diritto dei terzi. Benchè però la collazione del rinunziatario sia nulla, il rinunziante non può eccepire nessun altro diritto sul beneficio rinunziato, rimanendo questo, come s'è detto, vacante, e devoluto alla S. Sede. Così la Costituz. predetta, e tutt'i Canonisti (V. Leuren. l. c. q. 805 seqq.; Garcias P. XI, c. III etc.).

(1) Si noti che queste pene, non essendo censure, sono in vigore anche dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX.

Al secondo — Ciò che fin qui abbiamo detto riguarda i beneficii espressamente rinunziati nelle mani del Vescovo o del Papa. Or se il beneficio non fu rinunziato espressamente, ma tacitamente, perchè al beneficiato ne venne conferito un altro col primo incompatibile, vi sarà l'obbligo della pubblicazione prescritta dalla Costit. Gregoriana?

Il Barbosa (*Iur. Eccles. Univ.* L. III, C.XV, n. 193) insegna: " Non habet tamen locum dicta Constitutio Gregoriana in beneficiis vacantibus per adeptionem aliorum, iuxta decretum apponi solitum de dimittendo libere in manibus Sanctissimi intra duos menses, ut ex decisione Rotali resolvit Nicol. Garcias. *d. cap.* 3 *num. 334.* "

Il Garcia l. c. adduce la risoluzione della S. Rota del dì 10 nov. 1600 *in causa Feltren. parochialis coram Lancelloto.* Ma tal risoluzione riguarda solo quelle provviste che si fanno dal Rom. Pontefice in favore di chi già possiede un beneficio incompatibile col secondo che si concede, per le quali provviste solevasi apporre nella Bolla il decreto *de dimittendo libere in manibus Sanctissimi intra duos menses.*

Che cosa voglia dire questo decreto, lo spiega in altro luogo il Garcia cit. par. XI c. V, n. 55: " In gratia facta de aliquo beneficio habenti aliud incompatibile, seu ius ad illud, apponitur decretum quod ipse orator infra duos menses a die habitae possessionis secundi, seu qua per eum steterit, quominus illam assequatur, primum dimittere, seu iuri competenti cedere, in manibus Rom. Pontificis omnino teneatur, alioquin ambo vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem Apostolicam dumtaxat disponi possit. "

Ma oggidì presso la Sacra Dateria non sembra in uso cotal decreto; giacchè quando si tratta del trasferimento da un beneficio ad un altro si richiede la formale

rinunzia del primo, ed il secondo si concede assolutamente.

In tal caso, pel conferimento del beneficio rinunziato, non crediamo che possa farsi a meno della pubblicazione imposta dalla Costituz. Gregoriana. Di questo parere è pure il Leurenio, il quale l. c. q. 780, dopo di aver riferito il detto insegnamento del Barbosa e del Garcia, soggiunge: " Quae sententia vera videtur ubi non intercessit resignatio, sed solum simplex dimissio, seu derelictio totius beneficii. „

Checchè sia del conferimento di un nuovo beneficio fatto dal Rom. Pontefice, sembra certo che quando lo si conferisce dal Vescovo, sia che il primo beneficio si rinunzii formalmente (come suolsi praticare nelle Curie ben poste), sia che si smetta semplicemente, ha sempre luogo l'obbligo della pubblicazione in chi ottenga il primo beneficio, intervenendo sempre se non la espressa, la tacita rinunzia: " Tacite renunciat priori beneficio qui aliud recipit cum illo incompatibile „ dice il Reiffenstuel (L. I Tit. IX, § I, n. 9.), ricavando ciò dal *c. De multa*, 28, *de Praebend.* e dall' *Extrav. Execrabilis eod. inter communes.*

Contro questa opinione sogliono opporsi due difficoltà che non sembrano avere fondamento ragionevole. La prima si è che simili beneficii non vacano *per resignationem*, ma *per assequutionem*, e però non vanno inclusi nel disposto della Costituz. Gregoriana. — Ma si osservi che, come s'è detto, anche ottenendosi *per assequutionem*, v'ha la *resignatio tacita.* Del resto lo stesso Garcia P. XI, c. IV n. 335 confessa la inutilità di questa obbiezione, dal perchè oggidì lo stile della Cancelleria e della Dateria Rom. porta che cotali beneficii si dànno come vacanti per rinunzia: " Quod tale beneficium non vacat per resignationem sed per assequutionem, est revera contra stylum Cancellariae et Datariae, ubi provisiones de huiusmodi beneficiis dantur tamquam de vacantibus per dimissionem et resignationem. „

L'altra difficoltà è che, ammessa pure una rinunzia in cotali beneficii, questa non dovrà dirsi vera e propria rinunzia, perchè coatta, e non spontanea, siccome dovrebbe essere la rinunzia vera. — Ma neanco questa difficoltà fa gran peso. Imperocchè, giusta l'insegnamento del Garcia cit. l. c., siffatta rinunzia non può dirsi del tutto forzata, accettandosi volontariamente il secondo beneficio, donde deriva la rinunzia del primo. Oltrechè non è strettamente della essenza di una rinunzia, che sia libera e spontanea, mentre la rinunzia coatta, ossia fatta per timore, non è nulla *ipso iure*, ma solo annullabile. Ecco le parole del cit. A.: " Nec etiam est bona secunda ratio, quia ista dimissio, etiamsi esset resignatio, habuerit principium voluntarium et quo is sua voluntate acceptavit pensionem secundi cum illo decreto, necessitas illa non habetur in consideratione, iuxta alias dictum, ultra quod de essentia resignationis non est quod sit libera et spontanea; nam resignatio coacta, seu metu facta, non est nulla ipso iure, sed meo iure valet, donec rescindatur. „

Dopo tutto ciò, l'investito di un beneficio, vacato per trasferimento o per promozione ad altro beneficio, non dovrà omettere la pubblicazione imposta dalla Costituz. Gregoriana, per non esporsi almeno ad un pericolo di nullità.

Al terzo — Ma il disposto della Costituzione Gregoriana è in vigore oggidì da per tutto, da doversi osservare rigorosamente? Non bastano oggi le pubblicazioni delle bolle d'investitura che si leggono quando si dà il possesso dei beneficii?

Una simile istanza fu fatta non ha guari alla S. C. del Concilio dall'Arcivescovo di Fermo, il quale così riferisce l'uso di quella diocesi:

" Vacante parochiali ecclesia, etiam per renunciationem, fit concursus nedum mediante expeditione edictorum quae affiguntur ad valvas tum Ecclesiae Metropolitanae, tum ecclesiae vacantis, sed ope

literae encyclicae typis editae ad omnia oppida Archidioeceseos mittendae, in qua vacatio ecclesiae et causa vacationis exprimitur. Expedita autem infra mensem, a renunciationis acceptatae die computandum, Bulla novae provisionis, haec quando neoparochus possessionem adipiscitur publice legenda est a Cancellario in Ecclesia antequam ritus possessionis compleatur. Et quoniam nunc gubernium differt ad plures menses *regium placet*, facile accidit ut haec neoparochi possessio nedum ad tres, sed ad sex menses differatur. Stante igitur hac evulgatione, finis Constitutionis Gregorianae certo obtinetur, licet non servetur adamussim modus in ipsa statutus. „—Chiedeva perciò: " An exposita praxis retineri posset; et quatenus modus publicationis a Gregorio praescriptus etiam pro beneficiis parochialibus *sub nullitatis poena* taxative servandus sit, ac ideo invalidae dicendae sint collationes hactenus factae, et quatenus ita sit, oro obtestorque EE. VV. ut dignentur easdem sanare. „

La S. C. il dì 20 gennaio 1894, dopo maturo esame, rescrisse: " Pro gratia sanationis iuxta petita quoad praeteritum, facto verbo cum Sanctissimo, ad cautelam; quod vero ad futurum, servetur rescriptum Constitutionis *Humano vix iudicio*. „

Esponemmo già questa causa nel *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 265. Vedemmo le considerazioni fatte d' officio circa la consuetudine che sia potuta introdursi contro il prescritto della Castituz. Gregoriana. Vi ha ragioni a favore e contrarie. A favore sta: 1.° che Gregorio XIII non abrogò qualsivoglia consuetudine, ma solo l'annale e triennale delle Regole della Cancelleria — 2° che è quistione se nelle leggi irritanti, quando non vi ha frode, debba dirsi nullo l'atto compiuto: in tal dubbio il d' Annibale favorisce il possessore *(Summula T. M.* P. I Prol. n. 213).—In contrario vi ha: 1.° la solenne irritazione dell'atto; 2.° l' osservanza odierna di detta legge in molti luoghi; 3.° la prassi della S. C. del Concilio che anche oggi inculca la pubblicazione dei beneficii rinunziati; 4.° l'irritazione dell' annale e triennale possesso, il che distrugge ogni valore del possesso medesimo.

Poste le anzidette contrarie ragioni, sarebbe per lo meno dubbia la validità del conferimento dei beneficii rinunziati senza la pubblicazione imposta dalla Costituz. Benedettina. Ciò pei beneficii anteriori all' ultima dichiarazione della S. C. — Pei beneficii posteriori, non v 'ha dubbio che sia necessaria la detta pubblicazione, prescrivendolo direttamente la S. C. ed abolendo con ciò qualsivoglia contraria consuetudine.

Al quarto — Dal fin. qui detto chiaro apparisce come Ludovico, nel nostro caso, se vuol tenere come proprio il beneficio conseguito, deve far in tempo utile la pubblicazione della rinunzia; e se è decorso il detto tempo, deve ottenerne, almeno *ad cautelam*, la sanatoria dalla S. Sede.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

10.

Se le cappellanie vanno soggette alla tassa pel Sacro Seminario.

D. I cappellani curati amovibili, che vengono eletti dal Vescovo per coadiuvare i parrochi, sono obbligati a pagare la tassa al Seminario imposta dal Vescovo ai benefiziati in virtù del Tridentino?

R. Vanno soggetti alla tassa pel Seminario i soli beneficii e le sole cappellanie ecclesiastiche perpetue, erette, cioè, per autorità del Vescovo; non già le cappellanie o i legati laicali, o amovibili. La Istruzione di Bened. XIV n. 12 stabilisce: " Le cappellanie devono contribuire al Seminario, se sono perpetue, e se si conferiscono in titolo; ma non già quando sono amovibili „. Ed il Pallottini: " Cappellaniae laicales seu amovibiles, quae, nulla intercedente Episcopi auctoritate, sunt institutae, quaeque piis lega-

tis aequiparantur, haudquaquam huiusmodi taxae sunt obnoxiae. „ (v. Seminarium §. V. n. 39). Così pure la S. C. del Conc. 23 iun. 1640 *in Sabinen.*; 19 aug. 1722 *in Firmana* etc.

Di qui si raccoglie che i cappellani curati amovibili non sono obbligati alla tassa del Seminario.

11.

Circa la precedenza fra officii concorrenti e semplificati.

D. Ai 10 marzo ult., Dom. II di Quaresima, nei Vesperi concorsero l'off. de'40 Martiri semplificato e l'officio votivo degli Angeli del dì seguente: con quale ordine doveano farsi le comm. de'40 Martiri e degli Angeli?

R. I Vesperi doveano essere *in secundis* della Dom. *cum comm. sequentis et 40 Martyrum.* Imperocchè quantunque la festa de'40 Martiri, perchè primaria, dovrebbe prevalere a quella votiva degli Angeli perchè secondaria; pure, trattandosi di officio che concorre, ha la prevalenza su di ogni altro semplificato, anche di rito maggiore. Così la S. C. de' Riti 5. febbr. 1895: " Post orationem diei, ante ceteras, commemorationem semper agendam esse de alio cujuscumque ritus festo quod concurrat, si locum habeat; deinde reliquas, iuxta ordinem, quem seu Rubrica gen. Breviarii Tit. IX n. 11, seu Tabella Occurrentiae in eodem Breviario inscripta praecipiunt „ (*Mon. Eccl.* q. Part. pag. 8).

12.

Se il Vescovo possa erigere un canonicato senza prebenda.

D. Per la soppressione governativa delle Collegiate è avvenuto che la Chiesa Collegiata di B. è rimasta quasi sprovvista di beneficiati. Può il Vescovo istituire in essa nuovi canonicati in utilità della Chiesa, con voce attiva e passiva, ma senza rendita?

R. Il beneficio si definisce: " Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae, auctoritate Ecclesiae constitutum „ (Ferraris v. *Beneficium* a. 1, n.6). Quando adunque mancano i frutti, manca una delle parti essenziali del beneficio, e questo non ha luogo. Inutilmente adunque il Vescovo erige nuovi canonicati sforniti di prebenda: la erezione sarà nulla. — È vero che i canonici statutarii (senza prebenda) sono veri canonici; ma corre gran differenza fra questi e quelli. Nei canonicati statutarii, già un tempo eretti colla propria dotazione, quantunque le rendite son venute meno, v'ha sempre il *jus perpetuum percipiendi fructus* che perdura; non così nei canonicati di nuova erezione.

Ma perchè poi questa erezione novella, quando si può ben supplire alla deficienza di capitolari, colla nomina dei canonici statutarii? Siffatti canonici sono investiti dei beneficii soppressi civilmente, ma che ancora son riconosciuti dalla Chiesa, e sono, come s'è detto, veri canonici, con tutti i diritti canonicali, tranne solo quello d'ingerirsi nell'amministrazione delle prebende, ch'essi non hanno. Basti che se ne ottenga un semplice rescritto dalla S. C. del Concilio, la quale per lo più richiede che si ascolti il Capitolo.

13.

Se il Vicario Capitolare può eseguire i Rescritti rimessi al Vescovo defunto.

D. Il Vicario Capitolare di S. trova alcuni Rescritti Pontificii rimessi al Vescovo defunto, che non furono eseguiti: può eseguirli?

R. La cosa è dubbia, standovi sentenze e ancora dichiarazioni *pro* e *contra*. Il Ferraris (v. *Vicarius Capitularis* art. II, n. 15) scrive: " Potest executioni demandare litteras Episcopo per sacram Congregationem directas et ab illo non executas. S. C. EE. et RR. die 10 Apr. 1615. „ In altro numero (l. c. n. 62.) lo stesso A. insegna: " Neque potest exequi commissiones Apostolicas *in forma dignum* et alias directas Episcopo, vel eius Vicario generali intuitu officii, vel sub nomine dignitatis „ S. C. Conc. 2 aug. 1631 ap. Barbosa. „ Queste due asserzioni sembrano opposte e contrarie. Noi perciò staremo coll'insegnamento di Benedetto XIV, il quale dice non poter il Vicario Capitolare eseguire le dispense commesse al Vescovo o al Vicario generale. Ecco le sue parole (De Syn. Dioeces. L. II, C. IX n. III): " Scimus utique, dispensationes ab Apostolica Sede Episcopo aut eius Vicario Generali delegatas, quas ante Episcopi obitum eorum alter non sit exequutus, non censeri commissas Vicario Capitulari, qui propterea, etsi Episcopo, quoad jurisdictionis exercitium, succedat, non tamen poterit praedictas Apostolicas litteras exequi. „

Questo insegnamento è consono al principio ammesso da tutti, che il Vicario capitolare succede al Vescovo nella giuri-

sdizione ordinaria, non già nella delegata, com'è quella che gli viene specialmente dalla S. Sede: " Vicarius capitularis, sicuti capitulum sede vacante, succedit Episcopo in his quae illi competunt de iure communi, non vero in his quae sunt de jure speciali, sive delegato „ (Ferraris l. c. n. 1).

Si fa però un'eccezione per le dispense matrimoniali, che possono pure eseguirsi dal Vicario Capitolare, benchè rimesse al Vescovo defunto od al suo Vicario generale. Così la dichiarazione del S. Officio del 20 febbr. 1888: " Vicarium capitularem, seu Administratorem eas quoque dispensationes Apostolicas exequi posse, quae remissae fuerint Episcopo aut Vicario eius generali, vel officiali nondum executioni mandatas, sive hi illas exequi coeperint, sive non. „ (*Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II. pag. 36).

14.

Se i Rescritti Pontificii, concessi ad nostrum beneplacitum *dal Vescovo defunto, possano prorogarsi dal Vicario Capitolare.*

D. I Brevi ed i Rescritti Apostolici, eseguiti dal Vescovo defunto (al quale erano diretti) *ad nostrum beneplacitum et arbitrium*, restano sospesi colla sua morte? In tal caso, può il Vicario capitolare prorogare e rinnovare la loro esecuzione?

R. La dottrina comune si è che le concessioni fatte *ad arbitrium* o *ad beneplacitum* cessano colla morte del concedente, tranne quelle fatte *ad beneplacitum S. Sedis*, ovvero colla clausola *donec revocavero*, le quali durano fino a che non siano positivamente rivocate. Così il Ferraris v. *Gratia ut est gratiosum Rescriptum*, n. 4 et 5; il Reiffenstuel L. I, Tit. III, § X, n. 260-262 etc. i quali provano siffatta dottrina con testi del diritto (1).

Ma, cessando siffatte facoltà con la morte del Vescovo, può il Vicario capitolare prorogarle? — Può prorogare le sole facoltà ordinarie, non già le delegate dalla S. Sede, siccome innanzi si è visto. Ciò, a stretto rigor di diritto, secondo l'insegnamento de' DD. Però riuscendo difficile assai rinnovare ciascun Rescritto e ciascuna concessione Apostolica, su di cui non ha giurisdizione il Vicario capitolare, può questi ottenere dal S. Officio, ovvero dalla S. Penitenzieria, la facoltà di eseguire tutte le suddette concessioni Apostoliche o non eseguite dal Vescovo defunto o eseguite *ad arbitrium et beneplacitum* di lui.

15.

Se le grazie Pontificie commesse al Vescovo per l'esecuzione, possono dal Vescovo eseguirsi prima che gli sia giunto il Rescritto autentico.

D. Nella Curia di B. è costume che, trattandosi di affari pressanti, non appena sia giunta la notizia (sia puranco per telegrafo) della grazia concessa dalla S. Sede, prima ancora della spedizione del Rescritto e dell'arrivo del Rescritto medesimo, si dà esecuzione alla grazia. Si chiede: la grazia in tal modo è validamente; è lecitamente conceduta?

R. Nè validamente, nè lecitamente. Si ascolti il Leurenio (*Ius Can. univ.* L. I. Tit. III, q. 344): " Ut executor procedere possit ad executionem literarum, non sufficit gratiam esse concessam, eique commissam eius executionem. Etsi enim gratia dicatur in esse suo perfecta, postquam est signata... recipietque executor ex tunc jurisdictionem; non tamen eam accepit in actu, sed in habitu tantum... Ita ut si executor ante dictam praesentationem procederet ad executionem, ageret nulliter „. Lo stesso insegna il Garcia *De benef.* P. VI, c. 2, n. 16, ed altri molti, poggiati su non poche decisioni della S. Rota.

Se adunque la grazia pontificia sia stata eseguita, dietro un semplice avviso, prima della spedizione della bolla o del rescritto, la grazia fu nullamente eseguita, perchè mancava la giurisdizione attuale. Se fu eseguita dopo la spedizione della bolla o del rescritto, ma prima che fosse questo giunto all'esecutore, la grazia, dicono i cit. autori, pure fu nullamente eseguita. " Siquidem, eccone la ragione, executor omnino servare debet formam sibi in litteris praescriptam, aliter ageret nulliter; hanc autem scire et observare non poterit nisi litterae sint praesentatae, ex quarum lectura quid et quo ordine agere debeat „ (Leurenius l. c.).

---

(1) Il Dal Vecchio, dopo aver esposta siffatta dottrina, soggiunge: " Attamen S. Congr. Episc. et Regul. 19 iun. 1806, putat formulam *ad beneplacitum nostrum*, morte concedentis jurisdictionem non extingui. „ (Comp. Th. Mor. Vol. II, n. 702 nota 2). Non sappiamo donde questo ch. Autore abbia desunto il cit. decreto, che contraddice alla dottrina sostenuta da tutt'i DD. e sancita dal diritto.

16.

Circa i fedecommessi a scopo di culto.

D. Tizio lasciava nel 1624 un fondo rustico, da possedersi per chierico o laico discendente dalla sua famiglia, e per linea a lui più vicina, col peso di tre messe alla settimana, da farsi celebrare da qualunque sacerdote ad onore del SS. Sacramento, della Passione, e di Maria SS. del Rosario, e colla commemorazione *pro uno defuncto*. — Si chiede: 1.° La detta fondazione ha carattere di fedecommesso, o di cappellania laicale?—2.° per la legge del 1867 va soggetto alla tassa di svincolo?—3.° Può farsi nelle dette messe la commemorazione *pro uno defuncto*?—4.° Per essere libero il fondo, basta la legge del 1807, o si richiede l'autorià della S. Sede?

R. Al 1.° La fondazione sopradetta ha carattere di fedecommesso, non già di cappellania, imperocchè non v'ha l'obbligo della nomina del cappellano, che costituisce la parte sostanziale della cappellania.

Al 2.°—Per la legge del 1867 sembra soggetta alla tassa di svincolo; giacchè la detta legge colpisce tutte " le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto „ (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 234).

Al 3.°—La commemoraz. *pro uno defuncto* nelle messe dei vivi si può fare solo nelle messe di rito semidoppio o semplice o votivo o fra l'ottava o feriale non privilegiato, in penultimo luogo (S. R. C. 2 dec. 1684 *Ord. Canonic. Regul. Later.* ad 6—V. nostre *Consultazioni liturg.* pag. 603). Nel caso le messe devono esser votive; e però devono celebrarsi possibilmente in giorni di rito semidoppio.

Al 4.°—Con legge 16 marzo e 18 giugno 1807 vennero abolite le sostituzioni fedecommissarie e qualsivoglia cappellania; ed i beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte de' pessessori viventi, furono dichiarati di piena proprietà dei legittimi compatroni, coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza ai medesimi annesse. Ma questa fu legge solamente civile, non approvata dalla Chiesa; nè le alienazioni furono sanate dal Concordato del 1818, il quale sanò solo le alienazioni dei beni ecclesiastici fatte dallo Stato. Perchè dunque si possa rendere libero il fondo, è necessaria la venia Pontificia. Si può anche fare una composizione col Vescovo, giusta le ultime concessioni della S. Sede.

17.

Circa le corone precatorie, e quelle di S. Brigida.

D. Che cosa sono le *coronae precatoriae* di cui si parla nelle facoltà concesse ai collettori della S. Infanzia?—Quali sono le corone di S. Brigida e le indulgenze che i detti collettori possono annettervi?

R. Le *corone precatoriae* sono tutte quelle per cui si può pregare G. C., la BB. Vergine e i Santi, di qualunque specie. A queste però possono annettersi le sole indulgenze che suol concedere il Romano Pontefice quando Egli le benedice, riportate da noi (nel Vol. II, Par. II, pag. 115). Diconsi *precatoriae* per distinguerle dalle altre corone profane, p. e. di fiori.

La corona poi di S. Brigida (ideata e propagata da questa Santa) si recita in onore di Maria SS. ed in memoria degli anni 63 che, come dicesi, Ella visse sopra questa terra. Consiste perciò in 6 poste, in ciascuna delle quali dicesi *un Pater, dieci Ave Maria* ed un *Credo*, e dopo le sei poste si aggiunge *un altro Pater* per compiere il numero di 7, in memoria dei sette dolori e delle sette allegrezze di Maria SS., e *tre Ave Maria*, per compiere il numero 63 degli anni suddetti. Le indulgenze che si lucrano colla recita di queste corone le notiamo a piè di pagina come si leggono nell' autentica *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le Ss. Indulgenze*, Roma, tip. de Propag. Fide 1886 pag. 190 (1).

---

(1) Il Sommo Pontefice Leone X, con Bolla del 10 Luglio 1515, concesse:

Indulgenza di sette anni e sette quarantene a tutti i Fedeli, che soli o in compagnia d'altri reciteranno divotamente detta *Corona*; e inoltre

Indulgenza di cento giorni per ogni *Pater noster*, ogni *Ave Maria* ed ogni *Credo*.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, con Breve 15 Gennaio 1743, confermando le menzionate Indulgenze, concesse:

Indulgenza plenaria in articulo mortis a coloro che, avendo usato recitare questa Corona una volta almeno per settimana, raccomanderanno divotamente l'anima propria al Signore, previa la confessione e comunione, o almeno col cuore contrito invocheranno il Nome santissimo di Gesù, non potendo con la bocca;

Indulgenza plenaria a coloro che essendo soliti di recitare detta Corona ogni giorno per un mese intero, se in un giorno ad ar-

BIBLIOGRAFIA

De Caigny Giovanni — Apologetica de Aequiprobabilismo Alphonsiano historico-philosophica Dissertatio, iuxta principia Angelici Doctoris, auctore P. J. De Caigny, C. SS. R.— Tornaci H. et L. Casterman, 1894 — in 8.° gr. di pag. 192.

In questa elaborata dissertazione si dimostra come l'equiprobabilismo sia il vero sistema di S. Alfonso M.ª de Liguori, e tal sistema si conferma colla dottrina dell' Angelico Dottore e colla ragione filosofica. Dopo generali nozioni della verità, e degli stati della mente umana intorno ad essa (quella fornendo i principii rimoti, questi i prossimi del morale sistema di S. Alfonso) si discute prima le quistione di fatto, e si risolve con dimostrare che S. Alfonso, fino a circa l' anno 1762, aderì al probabilismo semplice, benchè non con piena persuasione; e che dal detto anno in poi propugnò sempre esplicitamente e strenuamente l' equiprobabilismo. Dopo si tratta la quistione di diritto, dove l'equiprobabilismo ligoriano si dimostra consono alla dottrina di S. Tommaso ed alla ragione filosofica. Il ragionamento è pieno, è logico, è stringente. Le opinioni avverse sono combattute con robustezza di pruove, con temperanza di modi e con serenità di giudizio. È un lavoro dotto e profondo che reca molta luce su questo interessantissimo argomento, degno d' esser letto e studiato dai cultori delle discipline teologico-morali.

De Siena Pasquale — Commentarius in Constitutionem *Apostolicae Sedis*, secundum illustrium interpretum doctrinam et novissimas Ss. Rom. Congregationum decisiones — Editio altera — Neapoli ex typ. Michaelis d'Auria, 1895 — in 8.° gr. di pag. 254.

Demmo conto di questo dotto e opportunissimo Commentario della celebre Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX, quando venne a luce la prima volta nel 1892. Ora siamo lieti di annunziarne, dopo appena tre anni, la seconda edizione; il che conferma il giudizio nostro e di tutta la stampa cattolica sulla importanza, sulla bontà, sulla opportunità del lavoro. Si affrettino perciò ad acquistarlo quanti ancora ne sono sforniti, e vi troveranno svolte le svariate materie di questa parte del diritto penale ecclesiastico, con dottrina soda e sicura, con chiarezza ed ordine ammirabile, e tutto secondo le dichiarazioni anche ultime delle sacre Congregazioni Romane.—Vendesi per L. 4.50 presso l' Autore in Napoli, vico Sedile Capuano, 10.

De Leo Francesco — Rerum ab Ordinandis cognoscendarum Specimen, jussu E.mi ac R.mi D. Gulielmi Sanfelice S. R. E. Card. Archiep. Neapol. ad usum Cleri a Francisco de Leo Metrop. Eccl. Can. Theol.

---

bitrio nello stesso mese confessati e comunicati visiteranno una Chiesa ed ivi pregheranno per la concordia fra i principi Cristiani, per l' estirpazione dell'eresia e per l' esaltazione di Santa Chiesa;

Indulgenza di quaranta giorni a coloro, che, portando seco detta Corona, pregheranno genuflessi al segno della campana per qualunque agonizzante;

Indulgenza di venti giorni a coloro, che tenendo seco tale Corona, pentiti dei proprii peccati faranno l'esame di coscienza, e reciteranno tre *Pater noster*, e tre *Ave Maria*;

Indulgenza di cento giorni a coloro, che tenendo con sè detta Corona, ascolteranno in qualunque giorno o feriale o festivo la S. Messa o la parola di Dio, od accompagneranno il SS. Viatico, o ridurranno qualche traviato alla via della salute, o faranno qualche altra opera pia in onore di N. S. G. C. o della B. V. M. o di S. Brigida, e reciteranno tre *Pater noster* e tre *Ave Maria*.

Il Sommo Pontefice Clemente XI, con Bolla *De salute gregis* del 22 Settembre 1714, concesse benignamente:

Indulgenza plenaria a coloro che reciteranno di seguito almeno *cinque poste* della Corona di S. Brigida composta ognuna di un *Pater noster*, dieci *Ave Maria* ed un *Credo*, ogni giorno per un anno intero, se in un giorno ad arbitrio veramente pentiti, confessati e comunicati pregheranno come sopra.

Inoltre il Sommo Pontefice Benedetto XIV nel citato Breve concesse:

Indulgenza plenaria a coloro, che sono soliti recitare di seguito una volta la settimana *cinque* almeno delle dette *poste* della Corona di S. Brigida, se nel giorno della festa di detta Santa confessati e comunicati visitano la propria Chiesa Parrocchiale ed ivi pregano come sopra.

Affinchè però si possano conseguire tali Indulgenze, bisogna che le Corone materiali, ossiano quelle di sei poste, ossiano quelle ordinarie, vengano benedette dai Superiori dei Monasteri o da altri Sacerdoti dell' ordine del SS. Salvatore ossia di S. Brigida a ciò deputati, o da chi ne abbia la facoltà; e dopo che sono benedette non possono vendersi, nè imprestarsi ad oggetto di comunicare ad altri le Indulgenze annesse alle medesime, come è prescritto nella citata Bolla di Clemente XI e nei Decreti generali della S. Congregazione delle Indulgenze.

etc. concinnatum — Neapoli ex typ. Francisci Giannini 1895 — in 8.° gr. di pag. 96.

Questo lavoro, modestamente appellato *Saggio* dal dotto Autore, è una trattazione compiuta e perfetta, quant'altra mai, da non desiderarsi di meglio, per la istituzione degli ordinandi. I quali vi trovano svolte con ammirabile ordine e lucidità, e con dottrina soda e sicura, tutto quanto s'attiene agli ordini ai quali aspirano, e tutto quello che devono conoscere intorno i doveri che ne provengono. V'ha poi profusa una ricchezza di annotazioni con cui si dichiarano sempre meglio lo nozioni del testo, si corroborano di opportune autorità, e si confermano coi responsi anche recentissimi della S. Sede. Nè si vuole omettere una doppia appendice che rendono più prezioso il lavoro: una intorno i sacramenti da amministrare ai moribondi, l'altra sopra documenti tolti dal Tridentino e da' Ss. Padri sulla vita chericale. Noi facciamo plauso allo zelo dell'insigne Pastore dell'Archidiocesi napoletana che ha procurato ai suoi chierici una trattazione sì acconcia e opportuna, e facciamo voti che anche altri Pastori se ne giovino per la istituzione della loro chiericia.—Costa L. 1.50 presso l'Autore in Napoli, via Settembrini n. 44, e presso Alfonso Giuliano, via del Duomo, 87.

Palmieri e Melata — I. An lucratus indulgentiam possit eam, ex arbitrio, in alterum transferre, auctore Dominico Palmieri S. J. — II. An Missa et indulgentia altaris privilegiati separari possint, auctore B. Melata — Bibliotheque des *Analecta ecclesiastica*, Revue Romaine.

Sono quì trattate magistralmente due quistioni da noi pure toccate in queste pagine. La prima riguarda la potestà di trasferire ad altri l'indulgenza che si lucra; e svolta dall'insigne P. Palmieri d. C. d. G. teologo della S. Penitenzieria, va risoluta nel senso che ciò in sè non ripugna; ma osta: 1.° la perpetua prassi della S. Sede, 2.° la intrinseca ragione della indulgenza ch'è atto giurisdizionale, da non poter valere, che sopra sudditi determinati; e però non si può ad arbitrio di questi applicare ad altri.

La seconda quistione concerne il privilegio dell'altare, se può separarsi dall'applicazione della Messa. Il chiariss. Mons. Melata la risolve negativamente in qualunque forma il privilegio sia conceduto, e poggia la sua dimostrazione non solo sulla pratica della S. Sede, di non concedere cotal privilegio se non a chi applica la messa per quel defunto cui va diretta la indulgenza, ma ancora sulla dichiarazione del S. Officio da noi data al suo luogo in questo medesimo fascicolo. È una dotta ed accurata disquisizione che merita di esser letta da ogni sacerdote — L'opuscolo costa L. 1 presso la Direzione degli *Analecta Ecclesiastica* in Roma via Tor Sanguigna, 19.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Lascito ai poveri da erogarsi da una Confraternita, se concentrabile — È assodato dalla giurisprudenza contenziosa e consultiva del Consiglio di Stato, che le disposizioni degli articoli 54, 56, e 57 della Legge 17 Luglio 1890, relativa al concentramento, non si applicano a qualsiasi privata disposizione per atto tra vivi o per testamento, dalla quale risulti un vantaggio ai poveri, ma sono esclusivamente applicabili alle istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge medesima.

Non hanno il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni dotali che da oltre un secolo sono state considerate come semplici oneri di due eredità disposte in favore di una confraternita che ha curato il loro adempimento, senza che il potere civile sotto una forma qualsiasi fosse mai intervenuto.

Non è ammissibile quindi che si provveda alla erezione in corpo morale dei detti oneri, e tanto meno senza l'osservanza di quanto dispone la legge, per cui devesi revocare il relativo decreto, e quello che ha provveduto pel concentramento della nuova opera pia nella Congregazione di Carità (Cons. di Stato, 12 Genn. 1894 — Congreg. del SS. Rosario in Strambino c. Min. interni — Manuale degli Amministr., Anno 33° p. 78).

I Comuni e le Congrue parrocchiali in Sicilia e il Concordato del 1818 — I Comuni delle Provincie Sicule hanno sempre obbligo di corrispondere le Congrue supplementari ai Parroci finchè lo onere relativo non sia stato assunto dal fondo pel Culto. La misura del supplemento deve rimanere fermo fino a che non sopravvengono circostanze atte a cambiarla.

Il Concordato 21 Marzo 1818 non vige più nelle Provincie Napoletane, ed è invece in vigore della sola Sicilia (Cons. di Stato, 21 Sett. 1893 — Comune di Ca-

stroreale — Manuale degli Amministr. l. c., pag. 93).

Termine pei reclami contro il concentramento — La disposizione dell'art. 81 della Legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che riduce alla metà i termini perentorii per la produzione, e discussione dei ricorsi alla 4.ª Sez. del Consiglio di Stato contro i provvedimenti portanti concentramento, raggruppamento o trasformazione delle Opere pie, riguarda non soltanto il termine per la notifica del ricorso all'Amministrazione interessata ed alle controparti, ma anche il termine per il deposito del ricorso stesso nella Segreteria della 4.ª Sezione.

È quindi irrecevibile, in tal caso, il ricorso depositato oltre quindici giorni dopo la sua notificazione (Cons. di Stato 15 feb. 1894 — Fabbriceria di S. Alessio contro Min. Interni e Congr. di Carità di Brescia — Man. degli Amministr. Anno 33.° pag. 139).

— L'abbreviazione dei termini a ricorrere alla 4.ª Sez. stabilita dall'art. 81, ultimo capoverso, della legge 17 luglio 1890, si riferisce ai soli ricorsi diretti contro un provvedimento definito di concentramento, raggruppamento, o trasformazione, di cui si può chiedere che sia sospeso l'effetto; ma tale non può dirsi una semplice risoluzione ministeriale che, respingendo una proposta di raggruppamento, lascia inalterata la condizione di cose preesistenti (4.ª Sez. 2 Marz. 94— Congr. di Carità di Vigono c. Min. int.— Manuale degli Amm., l. c., pag. 220).

— La riduzione dei termini alla metà, disposta dall'art. 81 della legge 17 luglio 1890, si riferisce non solo al deposito, ma anche ai termini assegnati per la notificazione del ricorso. Quindi il termine per ricorrere, stabilito in giorni 60, col 1.° comma della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, ed il termine pel deposito del ricorso, stabilito in 30 giorni col 2.° comma dello stesso articolo, vengono relativamente a ridursi il 1.° a 30 giorni, ed il 2.° a 15, riuscendosi così a temperare, con una più rapida procedura, l'effetto sospensivo accordato in via eccezionale ai ricorsi stessi. Importa la decadenza il decorrimento dei suddetti termini. La mancanza di notificazione del ricorso dell'Autorità che ha emesso il provvedimento, è ragione di irrecivibilità del ricorso stesso (Cons. di Stato 4.ª Sez. 27 Apr. — Franceschini c. Min.Int.—Man. degli Ammin., l. c.p.239).

Quali opere siano concentrabili — Debbono reputarsi sottoposte alla legge 17 luglio 1890, in conformità all'art. 1.° lett. B legge medesima, le istituzioni che pur non essendo Opere pie nel pieno senso della parola, hanno, oltre alla beneficenza, varietà di scopi civili e religiosi.

Gli art. 56 e 57 dell'anzidetta legge, a differenza dell'art. 54, presuppongono la esistenza di istituzioni di beneficenza per sè stanti, ma non si estendono a fondi o parti di patrimonio d'istituti per sè medesimi esenti da concentramenti (Cons. di Stato 4.ª Sez. Priore della Contrada di Siena c. Min. int. — Manuale degli Amm. l. c., pag. 140).

— Le norme contenute nel Capo VI della legge 17 luglio 1890, in ordine ai concentramenti, si applicano soltanto alle istituzioni di beneficenza già stabilite, e riconosciute capaci cioè di mantenere un carattere proprio, una personalità morale, che si sorregga anche economicamente con mezzi consentanei allo scopo, senza fondersi o diventare accessorio di altro ente avente natura ed indole assorbente.

Quindi non sono soggette a concentramento le doti erogate da alcuni istituti pii della Toscana e in ispecie dell'arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze, le quali doti già facciano carico al patrimonio Ecclesiastico e alle soppresse Compagnie e Congreghe della Toscana (Cons. di Stato, 4.ª Sez. 14 Feb. 1894 — Arcispedale di S. M.ª La Nuova in Firenze c. Min. int. — Man. degli Ammin. l. c. pag. 199).

Legati di culto non trasformabili — È da negarsi, perchè contraria allo spirito della legge 17 luglio 1890, art. 91 n. 3, la trasformazione di legati di culto a favore di un ospedale di cronici e pel servizio religioso dell'oratorio dell'ospedale stesso, i quali legati corrispondono a un vero bisogno dei malati di esso ospedale, che non potrebbero assistere altrove alle sacre funzioni (Cons. di Stato, Sez. int. 27 Lug. 1893—Bagnacavallo, Osped. dei Cronici—Man. degli Ammin., l. c. pag. 140).

Fondazione, amministrata da private famiglie, se concentrabile—Una fondazione data in amministrazione a commissarii appartenenti a determinate famiglie, anche con la più ampia libertà di uso delle rendite, non si può considerare come fondazione privata, ma bensì di pubblica beneficenza; e soggetta quindi a concentramento, quando le tavole di fondazione espressamente impongano che l'uso dolle rendite deve sempre essere fatto a favore dei poveri (Cons. di Stato, Sez. int., 29 Sett. 1893 — Verdello: Fondaz. Ubbiati—Man. degli Ammin., l. c., pag. 160).

Quando le decime si considerano abolite—La legge 14 luglio 1887 ha abolito soltanto le decime ecclesiastiche e le prestazioni che da esse trassero origine, non già le prestazioni stabilite per contratto o donazione o costituite per legato e aventi l'onere di servizii spirituali per il culto.

Nel dubbio la decima si presume sacramentale, e quindi abolita.

Ma questa regola non può applicarsi quando il magistrato di merito, per ciò solo che la prestazione è corrispettiva di servizii religiosi, disse inutile ricercarne l'origine, e la ritenne senz'altro per sacramentale (Cassaz. di Torino, 6 Sett. 1893—Pellerino c. Comune di Salerno—Man. degli Ammin. l. c. pag. 171).

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1895)

Concistoro segreto — La Santità di N. S. Papa Leone XIII la mattina del 18 marzo 1895 ha tenuto nel palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l'E.mo e R.mo Signor Card. Ruffo-Scilla, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'E.mo e R.mo Signor Card. Di Pietro. Quindi Sua Santità, premessa un'allocuzione sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Babilonia dei Caldei, fatta il 28 ottobre 1894 ad unanimità dai Vescovi di quella nazione, adunatisi sinodalmente nella Chiesa della B. V. presso il Convento dei Monaci di S. Ormisda in Alkosch, si è degnata di confermare la stessa elezione e proporre la

Chiesa Patriarcale di Babilonia dei Caldei, per Monsignor Giorgio Ebed-Jesu Khayyath, promosso dalla sede di Amida o Diarbekir, dello stesso rito.

Si è poi degnata Sua Santità provvedere quanto appresso:

Chiesa Metropolitana di Catania, per Mons. Giuseppe Francica Nava di Bontifè, Nunzio Apostolico nel Belgio, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Eraclea.

Chiesa Metropolitana di Fogaras ed Alba Giulia, di rito Greco Rumeno, per Mons. Vittore Mihályi de Apsia, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Lugos, dello stesso rito.

Chiesa titolare Arcivescovile di Scitopoli, per Mons. Mariano Gavasci, dei Minori Cappuccini, promosso dalla Sede Cattedrale di Norcia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi, per Mons. Giovanni Ponzi, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Metropoli.

Chiesa Metropolitana di Durango, nel Messico, pel R. D. Giacomo Zubiria y Manzanera, di Durango, dottore in sacra teologia, ivi Canonico della Metropolitana e Vicario Capitolare.

Chiesa titolare Vescovile di Neocesarea, per Mons. Luigi Lazzareschi, traslato dalla Sede Cattedrale di Gubbio.

Chiesa Cattedrale di Gubbio, per Monsignor Macario Sorini, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Filippopoli.

Chiesa Cattedrale di Como, per Mons. Teodoro Ernesto Maria Valfrè di Bonzo, traslato dalla Sede Cattedrale di Cuneo.

Chiesa Cattedrale di Foligno, per Mons. Carlo Bertuzzi, traslato dalla Sede Cattedrale di Rieti.

Chiesa Cattedrale di Cattaro, per Mons. Francesco Uccellini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Benda.

Chiesa Cattedrale di Città della Pieve, per Mons. Giovanni Tacci Porcelli, dell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, archidiocesano di Fermo, patrizio di Tolentino, Prelato Domestico di Sua Santità, Abbreviatore del Parco Maggiore, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, Membro della Commissione Pontificia delle Scuole, Deputato e Direttore spirituale di varii monasteri e congregazioni, Fondatore ed Assistente ecclesiastico della Pia Società giovanile detta *dei Paggi di S. Luigi*.

Chiese Cattedrali unite di Cagli e Pergola, per Mons. Giuseppe Maria Aldanesi, di Corneto Tarquinia, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in filosofia, sacra teologia e ambe le leggi, Censore dell'Accademia teologica romana, Membro delle Accademie di Liturgia e di Religione Cattolica, in patria Arcidiacono della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale e pro-Vicario Generale.

Chiese Cattedrali unite di Fabriano e Matelica, pel R. D. Aristide Golfieri, diocesano d'Imola, ivi Canonico Prebendato della Cattedrale ed Esaminatore pro-Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Rieti, pel R. D. Bonaventura Quintarelli, di Bagnorea, dottore in filosofia, sacra teologia ed ambe le leggi, in patria Canonico teologo della Cattedrale, Esaminatore, Convisitatore diocesano, Deputato del seminario e Direttore Spirituale del Collegio dei Minori Conventuali per le missioni estere.

Chiesa Cattedrale di Forlì, pel R. D. Raimondo Iaffei, archidiocesano di Fermo, ivi Esaminatore pro-Sinodale, Parroco dei SS. Cosma, Damiano e Caterina, Di-

rettore Spirituale del Monastero del Bambino Gesù, e Canonico onorario della Collegiata di S. Michele Arcangelo.

Chiesa Cattedrale di Tivoli, pel R. P. M. Guglielmo Maria, al secolo Mariano D'Ambrogi, di Roma, dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, dottore in sacra teologia, Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice, Definitore Generale nel suo Ordine, e Sotto-Sagrista Pontificio.

Chiesa Cattedrale di Norcia, pel R. P. Nicola da Civitella, al secolo Domenico Ranieri, diocesano di Todi, dei Minori Riformati, nel suo Ordine Lettore di belle lettere, filosofia e teologia, Provinciale della Provincia Serafica di Assisi.

Chiesa Cattedrale dei Marsi, pel R. D. Angelo Maria Aloisio, archidiocesano di Aquila, ivi Professore di letteratura italiana, latina e greca, Arciprete-Parroco di S. Pietro a Coppito, Esaminatore pro-Sinodale, Moderatore Spirituale di tutti i Monasteri di Aquila.

Chiese Cattedrali unite di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, pel R. D. Pasquale Picone, diocesano di Aversa, ivi Canonico della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale e pro-Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di S. Severo, pel R. P. Bonaventura, al secolo Antonino Gargiulo, dei Minori Cappuccini, archidiocesano di Sorrento, nel suo Ordine Lettore emerito e Definitore della provincia napoletana, Guardiano del convento di S. Agnello, in Sorrento Esaminatore pro-Sinodale e Socio fondatore dell'Accademia degli Umili di S. Tommaso.

Chiesa Cattedrale di Saluzzo, pel R. D. Mattia Vicario, archidiocesano di Vercelli, dottore in sacra teologia, Canonico Teologo e Cantore Maggiore della Basilica Metropolitana di Vercelli, ivi Professore di Sacra Scrittura nel Seminario, ed Esaminatore pro-Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Mantova, pel R. D. Paolo Carlo Francesco Origo, di Milano, ivi Preposito della Congregazione degli Oblati.

Chiesa Cattedrale di Sebenico, pel R. D. Matteo Zannoni, diocesano di Spalato, dottore in sacra teologia, Arciprete parroco ed Abate in Trau.

Chiesa Cattedrale di Augusta o Augsburg, in Baviera, pel R. P. Pietro, al secolo Luigi Hoetzl, di Monaco, Ministro Provinciale dei Minori Riformati in Baviera.

Chiesa Cattedrale di Vera Cruz o Ialapa, nel Messico, pel R. D. Giacchino Arcadio Pagaza, archidiocesano di Messico, baccelliere in filosofia ed in ambe le leggi, in Messico Canonico della Metropolitana, Segretario generale Arcivescovile e Rettore del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Tolima, in Colombia, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Stefano Rojas, diocesano di Popayan, già alunno del collegio Pio Latino Americano del Sud in Roma, Parroco di Timanà nella regione di Tolima.

Chiesa titolare Vescovile di Zeugma, per Mons. Raffaele Rossi, archidiocesano di Benevento, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in filosofia e in sacra teologia, in Taranto Vicario generale e Prefetto della Congrega del Carmine, deputato Ceadiutore con futura successione di Mons. Nicola De Simone, Vescovo di Bova.

Chiesa titolare Vescovile di Nilopoli, pel R. D. Teodosio Maria Gargiulo, di Lecce, ivi Canonico della Cattedrale, Rettore e Professore di lettere nel Seminario, Custode del conservatorio delle pentite e Rettore spirituale di varie Congregazioni, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Tommaso Montefusco, Vescovo di Oria.

Chiesa titolare Vescovile di Samosata, pel R. D. Enrico Grazioli, archidiocesano di Bologna, in Ferrara Preposto della Metropolitana e Pro-Vicario generale, deputato Ausiliare dell'E.mo e Rev.mo Sig. Card. Egidio Mauri, Arcivesc. di Ferrara.

Chiesa titolare Vescovile di Daulia, pel R. D. Amerigo Cialente, archidiocesano di Aquila, dottore in diritto canonico, Canonico Penitenziere della Metropolitana di Aquila, Esaminatore Sinodale, e Promotore fiscale della Curia, deputato Ausiliare di Mons. Francesco Paolo Carrano, Arcivescovo di Aquila.

Chiesa titolare Vescovile di Colonia, pel R. D. Giacomo Costamagna, archidiocesano di Torino, Provinciale dei Salesiani nella Repubblica Argentina, licenziato in sacra teologia, deputato Vicario Apostolico di Mendez e Qualaquiza, nell'Equatore.

Dopo ciò Sua Santità ha pubblicato la provvista delle seguenti Chiese già fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Porto Principe, in Haiti, per Mons. Giulio Tonti, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Amida, per Mons. Francesco Sogaro, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Trapezopoli.

Chiesa Metropolitana di Adelaide, nell'Australia, per Mons. Giovanni O' Reilley, promosso dalla Sede Cattedrale di Port-Augusta.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea

del Ponto, per Monsignor Antonio Buglione, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Daulia, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Salvatore Nappi, Arcivescovo di Conza ed Amministratore perpetuo di Campagna.

Chiesa Metropolitana di S. Bonifacio, nel Canadà, per Mons. Luigi Filippo Adelardo Langevin.

Chiesa titolare Vescovile di Trapezopoli, per Monsignor Bartolomeo Woodlock, traslato dalla Sede Cattedrale di Ardagh in Irlanda.

Chiesa Cattedrale di Cracovia, per Monsignor Giovanni Kniaz de Kolzielsko Puzyna, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Menfi.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni di Terranuova, per Monsignor Michele Francesco Howley, traslato datla Chiesa titolare Vescovile di Amastri.

Chiesa titolare Vescovile di Zama, per Monsignor Albino Angelo Pardini, dei Canonici Regolari Lateranensi, traslato dalla Sede Cattedrale di Foligno.

Chiesa Cattedrale di Elphin, in Irlanda, pel R. D. Giovanni Clancy.

Chiesa Cattedrale di Cuernavaca, nel Messico, pel R. D. Fortino Ippolito Vera, archidiocesano di Messico, Canonico della Chiesa Collegiata di Guadalupe.

Chiesa Cattedrale di Belem de Parà, nel Brasile, pel R. D. Antonio Emmanuele Castilho Brandaô, diocesano di Olinda, Parroco della città di Alagôas.

Chiesa Cattedrale della SS. Assunzione, del Paraguay, pel R. D. Sinforiano Bogarin, della stessa diocesi, già Parroco di quella Cattedrale.

Chiesa titolare Vescovile di Cuma, per Mons. Carlo Quaroni, di Roma, Prelato Domestico di Sua Santità, licenziato in filosofia e baccelliere in sacra teologia, Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana.

Chiesa titolare Vescovile di Apollonia, pel R. P. Francesco, al secolo Luigi Domenico Cenci, di Loreto, dei Minori Cappuccini, Dottore in filosofia e sacra teologia, Predicatore Apostolico, Consultore delle S. Congregazioni dei Riti e dei Vescovi e Regolari.

Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade, pel R. D. Pietro Antonio Antivari, Archidiocosano di Udine, ivi Canonico onorario della Metropolitana, Esaminatore pro-Sinodale e Rettore del Seminario, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Maria Berengo, Arcivescovo di Udine.

Chiesa titolare Vescovile di Clazomene, pel R. D. Luigi Piazzoli, del Seminario delle Missioni estere di Milano, deputato Vicario Apostolico di Hom-Kom, in Cina.

Chiesa titolare di Teo, pel R. D. Enrico Hanlon, del Seminario delle Missioni estere di Mill-Kill, deputato Vicario Apostolico dell'Alto Nilo.

Chiesa titolare Vescovile di Zarai, pel R. P. Stefano Sanchez de las Heras, dell'Ordine dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico di Amoi, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Tabarca, pel R. P. Antonio Guillermain, della Congregazione dei Missionarii d'Algeri, deputato Vicario Apostolico del Vittoria Nyanza settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Amastri, pel R. P. Antonio Maria Roveggio, della Congregazione Veronese dei Figli del S. Cuore, deputato Vicario Apostolico del Sudan in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Amata, pel R. P. Stefano Silvano Iougla, della Congregazione della Missione, deputato Vicario Apostolico dell'Abissinia.

Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Filippo o Paneas, pel R. D. Giorgio Macaire, deputato Vicario Apostolico dei Cofti.

Chiesa titolare Vescovile di Gaza, pel R. D. Enrico Van de Wetering, parroco di Hilversum nell'Archidiocesi di Utrecht, deputato Ausiliare di quell'Arcivescovo Mons. Pietro Snickers.

Chiesa titolare Vescovile di Arcadiopoli, pel R. D. Teofilo Mayer, del Seminario delle Missioni estere di Mill-Kill, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Colgan, Arcivescovo di Madras, nell'Indostan.

Terminata da Sua Santità la provvista delle Chiese, l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Caprara Avvocato Concistoriale, avendo a destra il Rev.mo P. M. Marcolino Ciccognani, dei Predicatori, Procuratore del novello Patriarca di Babilonia dei Caldei, ha perorato per la conferma della elezione in Patriarca di Babilonia dei Caldei e per la provvista della stessa Sede a favore di Mons. Giorgio Ebed-Jesu Khayyath, Arcivescovo di Amida o Diarbekir di rito caldeo. E il Santo Padre si è degnato di rispondere di avere già confermato quella elezione e di aver preposto all'anzidetta Sede quale Patriarca e Pastore della nazione caldea il postulato Mons. Giorgio Ebed-Iesu Khayyath.

Allora il predetto Mons. Caprara ha nuovamente perorato, perchè al Patriarca si degnasse di accordare il Sacro Pallio; a che Sua Santità benignamente annuì.

Dopo ciò si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Catania, Fogaras ed Alba Giulia, Durango, Porto Principe, Adelaide, S. Bonifacio, non che a favore di Mons. Placido Lodovico Cha-

pelle, succeduto per Coadiutoria alla Chiesa Metropolitana di Santafé.

Finalmente dai Signori Ceremonieri Pontificii è stato riammesso nell' Aula Concistoriale, con tutti gli Orientali residenti in Roma, il predetto P. M. Ciccognani, il quale ha ringraziato il Santo Padre sia per la conferma di elezione, sia per la concessione del Sacro Pallio a favore del suddetto Patriarca di Babilonia.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre, per soddisfare ai desiderii di molti, che voleano assistere alla sua Messa, il giorno di Pasqua ha celebrato nella Sala Ducale trasformata a cappella.

— A dì 23, 24 e 25 spirante si è tenuto a Bologna l' annunziato Congresso internazionale de' Cooperatori Salesiani. Ne parleremo nel prossimo fascicolo.

— Si vanno fondando delle banche cattoliche in molti luoghi. Se ne sono stabilite a Brescia, a Bergamo, a Treviso, a Vicenza, a Padova, ed altre se ne vanno istallando a Verona, a Venezia, a Milano. Da per tutto sono rigogliose e fruttifere.

— Il futuro Congresso Eucaristico si terrà a Milano. Presidente del comitato è Mons. Angelo M. Mantegazza Vesc. tit. di Samo. Si è fondato un giornale, dal titolo *Bollettino Eucaristico*, che n' è l' organo officiale.

— Morì a Roma il consigliere municipale Roseo. La famiglia chiese dal Municipio che sul suo carro funebre fosse posta la Croce. Una mano però di anticlericali la strappò sostituendovi il labaro di Giordano Bruno. Il consigliere Santucci protestò in Consiglio contro questo attentato, e fu stabilito che d'ora in poi, volendo la famiglia del defunto la Croce sul carro funebre, nessuno possa togliernela.

— Con decreto ministeriale 20 sett. 1894 si ordinava la trasformazione della pia Casa de' Catecumeni di Roma e la presa di possesso da parte della Congregazione di Carità. L' amministrazione di quella casa ricorse al Consiglio di Stato, il quale in IV Sessione ha annullato il cit. decreto ministeriale.

— A S. Giovanni Bianco in Valle Brembana (Bergamo) sono state celebrate splendidissime feste centenarie della Sacra Spina della Corona di N. S. G. C. Intervennero il Card. Ferrari Arciv. di Milano ed i Vescovi di Bergamo, Brescia, Lodi e il Tit. di Mindo.

— Il sac. Inverni curato nel Pavese ha conseguito una decorazione dal Governo. Mentre era chierico e soldato si battè valorosamente a Saati e Dogali, ed a battaglia finita tornò da sè sul campo per confortare i feriti.

— Nelle elezioni amministrative comunali a Quero ed a Fonzaso (Belluno) han trionfato i cattolici.

— A Brescia si è costituita una estesa *Lega pel riposo festivo*, formata di negozianti, imprenditori e capi d' arte e commessi di negozii.

— A Torino, per cura di alcuni zelanti sacerdoti e laici, si è aperto un *Ricreatorio Militare*, intitolato a S. Martino. I soldati vi si raccolgono a letture oneste ed a leciti passatempi, e poi recitano insieme delle preghiere. Nelle Domeniche si celebra per essi in una chiesa vicina un' apposita Messa.

— Un numeroso pellegrinaggio italiano si reca in questo mese a Terra Santa. Il S. Padre ha conceduto la specialissima grazia di tenere a bordo il Santissimo.

— A Roma, in S. Croce di Gerusalemme, nel Venerdì Santo s' è fatta una solenne e commovente processione riparatrice delle profanazioni alla Croce di N. S. Intervennero due Cardinali, varii Prelati e molti dell'Aristocrazia. Vi fu pure la Regina Margherita di Savoia.

— La Curia Arcivescovile di Torino ha costituito, nelle debite forme, il tribunale per iniziare il processo ordinario sulla fama di santità di vita, virtù e miracoli del sac. Giuseppe Cafasso. Questi fu l'amico, il consigliere e il difensore del celebre D. Bosco

— In molti e molti luoghi d' Italia, specie nel Genovesato, si son perpetrati furti sacrileghi nelle Chiese: in taluni luoghi, come a Roma nella Chiesa delle Suore dei sette Dolori, a Salerno nella Chiesa della Madonna delle Grazie, a Comuneglia presso Genova nella Chiesa parrocchiale, sono state involate fin le Pissidi colle sacre Particole dalle custodie. Orrore!

— È morto Mons. Francesco Ragusa Vescovo di Trapani.

—

— Una nuova Prefettura Apostolica si è fondata nel paese de' Galles in Inghilterra. Vi saranno fusi i Gallesi, ora appartenenti alla diocesi di Shrewsbury, cogli altri della diocesi di Newport e Menevia.

— Si è costituito a Parigi un Comitato di artisti per riscattare dal Governo il famoso palazzo de' Papi in Avignone, ricco di sculture, dipinti e memorie preziosissime per l' arte e per la storia.

— In America, negli Stati Uniti, si è testè fondato un istituto di Missionarii detti *Padri Paolisti americani*, coll' intento di convertire i Protestanti, ai quali predicano incessantemente. Fondatore n'è il P. Hecker uomo meraviglioso e di alta santità, morto da pochi anni.

— L'*Associazione dei liberi pensatori francesi* chiese al Ministero la laicizzazione dell' esercito, con bandirne le Suore. Il Ministro rispose, facendo il più bello elogio di queste, e dichiarando di non poterle allontanare.

— Grandi feste si preparano a Reims in Francia pel prossimo anno in cui ricorre l'anniversario del Battesimo di Clodoveo.

— La Repubblica dell' Equatore, rappresentata dal suo Episcopato e dal Presidente del Governo, ha chiesto ed ottenuto dal S. Padre che sia dichiarata Patrona dello Stato Equatoriale la BB. Vergine sotto l'invocazione del Cuore Immacolato di Maria.

— È morto Mons. Schopper Vescovo di Rosenau in Ungheria.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Se il Vescovo possa punire gli alunni d'istituti di voti semplici, che godono l' esenzione.

Habanen. Decreti.—25 Agosto 1893— Ad Avana, nell' Isola di Cuba, è un ospedale di lebbrosi, sotto la invocazione di S. Lazzaro, affidato alle Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paoli. Il cappellano loro assegnato dal Vescovo era inviso così a quegl' infermi, che questi il dì 4 settembre 1892, tumultuando, impedirono che si ritirasse nella propria stanza dell' ospedale. Il Vescovo, avvertito di ciò, commise al Vicario generale d' inquirere sulla cosa. Il Vicario subito recossi all' ospedale col cancelliere; e chiamata la superiora, le manifestò il dolore del Vescovo per l' oltraggio recato al cappellano e perchè nulla di ciò si era notificato all' Ordinario. Per cui vietò che alcun sacerdote secolare o regolare potesse celebrare nella cappella dell' ospedale e che ivi si potesse custodire il Santissimo, fino a che non si fosse riparata la duplice offesa.

In questo sopravvenne una suora, di nome Rifugio Alvarado, la quale, irritata per quelle disposizioni, esclamò: *che S. Lazzaro non mandi la lebbra a chi vi ha qui mandato!*—Il Vicario, credendo queste parole oltraggiose al Vescovo, privò immantinenti quella suora della Comunione *ad nutum*, e steso il processo verbale, comandò alla Rifugio di sottoscrivere, la quale si ricusò dichiarandosi analfabeta. E poichè vide la superiora niente commossa di ciò, chiamò il p. Garcia della Missione, il quale avea cura di quelle Suore, ed intimogli che rimovesse quella superiora come inetta al governo e la trasferisse ad altra casa, previa nondimeno la conveniente soddisfazione per le ingiurie da una fatte al Vescovo e dall' altra ratificate.

Il p. Garcia che non avea conoscenza di quelle cose, perchè assente, rispose non poter lui far nulla, stantechè la pena della rimozione poteva infliggersi solo dal consiglio dei superiori dell'istituto. Cotal risposta non arridendo al Vicario, poggiato questi sul Tridentino *Sess. 25 cap. 3 de ref.*, ordinò che venissero discacciate dall' ospizio di S. Lazzaro le due predette suore, fra lo spazio di tre giorni, sotto pena di scomunica e della multa di L. 500 pel primo giorno e di 2,500 pel secondo e così di seguito.

Il p.Garcia, pur dichiarandosi pronto a pagare le multe, quanto però alla espulsione delle suore, protestavasi impotente, eccedendo questo la sua potestà. Il Vicario, non ammettendo tale ragione, dietro l'esame dei documenti da lui fatto, proferì la sentenza, con che inflisse al p. Garcia ed alle tre Suore in solido la multa di L. 4000, dal perchè aveano falsamente asserito non aver potestà di espellere le due religiose dall' ospizio di S. Lazzaro, e l' altra multa di L. 250 per ciascun giorno,fino a che non venissero discacciate dall' ospizio; privò inoltre di ogni giurisdizione il detto padre e le dette suore, sotto pena di scomunica per qualunque atto di giurisdizione avessero compiuto; privò le prefate suore della sacra Eucaristia, fino a che non avessero ubbidito, e gravò le dette persone delle spese di giudizio.

Il p. Garcia, come scomunicato vitando, fu rilegato nel monastero della Mercede e pagò la multa di L. 527, non potendo pagare L. 6,000 somma totale delle multe. La superiora che continuò ad esercitare il suo officio, fu dichiarata incorsa nella scomunica.

Affine d'imporre un termine a tale stato di cose, la quistione fu sottopo-

sta al giudizio della S. Sede per parte del p. Generale de' Signori della Missione, e della Superiora generale delle Figlie della Carità.

La S. C. trattò la causa il dì 22 agosto 1893 col seguente dubbio:

An et quomodo confirmandum vel revocandum sit decretum Curiae episcopalis habanensis diei 20 septembris 1892 in casu.

E risolse:

Negative ad primam dubii partem: affirmative ad secundam, et amplius. Insuper scribatur Episcopo ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Gli alunni di un istituto esente dalla giurisdizione episcopale non possono generalmente venir puniti dal Vescovo.

b) Abbiamo detto *generalmente;* imperocchè il Fagnano enumera 47 eccezioni, nelle quali il Vescovo può procedere contro i regolari esenti.

c) Fra queste specifica anche la seguente: " Trigesimaquarta est in regularibus, qui etsi degant intra claustra, tamen extra ea notorie et cum scandalo delinquunt; hi enim puniri possunt ab Episcopo iuxta terminos c. 14 Sess. 25 de Regul. et Constit. Clementis VIII editae 18 martii 1596. „

d) Nel caso, il p. Garcia era innocente, perchè egli davvero non avea facoltà di trasferire altrove quelle suore. Le suore poi allegarono scuse ben convincenti. In quanto alla Refugio, questa protestò che non ebbe animo d'imprecar la lebbra al Vescovo, ma desiderò che *non gli fosse mandata.* La Superiora poi non si commosse così come il Vicario pretendeva, non vedendo nella suora mancanza tanto grave. In ogni modo la pena fu esorbitante, e lanciata non colle debite forme e con serenità di giudizio.

II.

Se una Confraternita di Terziarii francescani può essere disciolta dai superiori monastici, e se deve incedere nelle processioni sotto la croce dei religiosi del primo Ordine.

Meliten. Tertii Ordinis saecularis S. Francisci — 25 Agosto 1893 — A Malta Valletta trovasi un sodalizio di Terziarii francescani, eretto fin dal 1700 nella chiesa de' Minori Osservanti, sotto la dipendenza di questi. I confratelli del detto sodalizio ottennero nel 1860 dal p. Custode Provinciale di portare l'abito monastico, senza cocolla nelle solennità, anche fuori di chiesa, quando intervenissero alle processioni, insieme ai Religiosi, e sotto la stessa croce.

Nel 1887 il superiore del prefato sodalizio richiese al Vescovo che venisse dichiarato potere i terziarii nelle processioni incedere sotto la croce del primo Ordine; e ciò in virtù della Bolla di Benedetto XIII *Paterna Sedis.* I religiosi vi si opposero: 1.° perchè non voleano introdurre siffatta consuetudine; 2.° perchè i terziarii non appartenevano alla loro comunità. Fu fatto ricorso alla S. C., la quale, dietro il voto contrario del Procurator generale de'Francescani, il dì 20 settembre 1889 rescrisse *Reponatur.*

Dopo ciò il Visitatore generale stabilì che, intervenendo alle processioni i Francescani del primo e del terz'Ordine, i terziarii dovessero incedere sotto la rispettiva croce, gli uni distintamente dagli altri, tranne solo, giusta la introdotta consuetudine, nelle processioni da farsi nell'ambito della chiesa, ed in quella del Venerdì Santo, per la visita dei così detti santi Sepolcri.

Per tale decreto gli animi viepiù s'inaspirono. Nel 1890 doveasi procedere alla elezione dei nuovi officiali; ma nulla si potè conchiudere, perchè si volevano presentar candidati persone avverse ai superiori monastici. Il p. Generale dell'Ordine si rivolse alla S. C. chiedendo facoltà straordinarie perchè quella elezione si facesse non dai confratelli, ma dai superiori dell'Ordine. La S. C., interrogato il Vescovo, il dì 17 novembre 1891 rescrisse: " Vocetur Procurator Generalis; et ad D. Secretarium, qui eidem dicat curandum esse ut pacifice res componatur. „ — Intanto, poichè alcuni officii vacavano, sì per morte di alcuni e sì per rinunzia di altri, il superiore dei Terziarii richiese ai superiori monastici la facoltà di convocare alle elezioni i confratelli. Tal facoltà gli fu negata; onde si rivolse al Vescovo che

gliela concesse, da usarne in altra chiesa, e sotto la direzione di un delegato dal Vescovo.

Ma ciò non potè aver luogo, imperocchè, fu comunicato un decreto del Ministro Generale in data 24 agosto 1892, con cui si dichiarava sciolto del tutto quel Sodalizio di Terziarii. Subito questo ne mosse appello alla S. C., chiedendo o la revoca del decreto, o almeno la facoltà di trasferirsi nella chiesa di S. Paolo naufrago, con tutt'i proprii diritti di terziarii. Il Vescovo appoggiò il ricorso.

La S. C. tolse a dirimere i seguenti dubbii:

I. *An sustineatur decretum P. Ministri Generalis Minor. Observantium diei 24 augusti 1892, quo ipse dissolvit Sodalitium Tertii Ordinis erectum in Conventu Urbis Valletta in casu?*

II. Utrum sodalibus praefati Tertii Ordinis competat ius incedendi unitim cum Religiosis et sub eadem Cruce in omnibus publicis processionibus, illa non excepta Corporis Domini, etiamsi ad has processiones alii interveniant Ordines Religiosi in casu?

III. An electio novorum officialium praefati sodalitii facienda sit ad tramites statutorum, vel potius peragenda pro hac vice iuxta rationem propositam a P. Generali Ordinis in casu?

IV. An et quomodo dictum sodalitium erigi valeat in ecclesia S. Pauli Naufragi cum omnibus iuribus, privilegiis et indulgentiis Tertii Ordinis, sub immediata dependentia Ordinarii et cum prohibitione Religiosis Minor. Observ. erigendi in eorum ecclesia aliud sodalitium Tertiariorum in casu? — Et quatenus affirmative ad 1.m partem, negative ad 2.m;

V. An officiales dissoluti sodalitii Tertii Ordinis adstringi possint ad restituendum novo sodalitio, a Religiosis in ecclesia erigendo sacra utensilia, libros et pecuniam spectantem Tertio Ordini in casu?

Ed il dì 25 agosto 1893 risolse:

Ad I. Negative in omnibus et amplius.

Ad II. Affirmative, salva legitima consuetudine.

Ad III. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Ad IV et V. Provisum in primo.

Donde gl'interessanti corollarii:

a) È vero che i Terziarii francescani dipendono da'Religiosi del primo Ordine; però questa dipendenza ha pure i suoi confini. Soprattutto non possono i detti Superiori a lor talento sciogliere un loro sodalizio senza giuste e provate ragioni, e, pare a noi, senza l'intesa del Vescovo; giacchè come del consenso del Vescovo si ebbe bisogno nella fondazione del sodalizio, così se ne deve aver bisogno nel suo discioglimento.

b) Benedetto XIII nella Bolla *Paterna Sedis* n. X prescrive: " Volumus proinde ut Tertiarii ipsi sub proprio tecto viventes, in omnibus se praebeant huius saeculi contemptores atque eorum exemplo ceteri alliciantur et ad humilitatem incitentur et *sub propria Cruce Fratrum Minorum ad publicas processiones* et ad associanda cadavera aliasque ecclesiasticas functiones se conferre et sub proprio habitu per Ordinis constitutiones designato incedere valeant ac possint, tenore praesentium concedimus et largimur. „

c) Perciò un sodalizio di Terziarii Francescani ha diritto d'incedere coll'abito proprio nelle pubbliche processioni sotto la Croce propria de' Frati Minori, laddove non osti una legittima e contraria consuetudine.

d) Nè tal diritto vien limitato solo nel caso che alla processione piglino parte i soli Frati Minori, ma si estende ancora ai casi quando vi si associino altre comunità religiose.

e) Nella elezione degli officiali di un sodalizio di terziarii francescani fa d'uopo stare strettamente al disposto dei proprii statuti, nè facilmente si concede che si possa ricorrere a mezzi straordinarii, derogando alla legge, giacchè il diritto reputa sommamente odiose quelle cose *quae exorbitant a jure.*

III.

Se non solo l' origine, ma ancora il domicilio basti perchè uno possa dirsi di un luogo.

Fanen. Praelationis — Nella terra di Mondavio, in diocesi di Fano, la s. m.

di Leone XII nel 1828 sopra una pia eredità di un tal Fattori fondò due posti gratuiti pel seminario diocesano: " Ac insuper duas in seminario puerorum ecclesiastico Fanensi mansiones pro duobus in eo alendis *dictae terrae* adolescentibus ab eodem Episcopo Fanensi designandis. „

Vacando siffatti posti nel 1890 e 1891, Vincenzo Barbadoro supplicò che uno di questi fosse dato ad un suo figliuolo nativo di Mondavio, e già da quattro anni chiuso in quel seminario. Il Vescovo, giudicando potersi anche dire di quel luogo un altro giovane, Girolamo Stornoni, di maggiori meriti del primo, domiciliato a Mondavio, benchè ivi non nato, aggiudicò a questo quel legato, e ad un altro di quel luogo medesimo.

Vincenzo Barbadoro ricorse alla S. C., la quale però, udito il Vescovo, il dì 1 dicembre 1890 rescrisse: " Attenta informatione Episcopi, reponatur. „

Non ristette il Barbadoro a tale avversa risposta. Mandò novelle istanze e documenti alla S. C., la quale, chieste ed avute novelli chiaramenti dal Vescovo, il dì 25 agosto 1893 tolse a dirimere la controversia col dubbio:

An et quomodo sustineatur nominatio adolescentis Stornoni ad mansionem gratuitam Fattori fundatam in seminario Fanensi in casu?

E risolse:

Negative.

La S. C. vi aggiunse pure l'altro dubbio:

An mansio gratuita conferenda sit adolescenti Barbadoro e Mondavio?

E rispose:

Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Perchè una persona possa dirsi di un luogo, non basta che ivi abbia il domicilio: fa d'uopo che ivi sia nata. Così la S. Ruota Rom. *coram Caprara dec. 650 n. 1:* " Si dico quod talis sit de Perusio, quid significat? An qui habeat ibi domicilium vel habeat originem? et credo quod significat, secundum communem usum loquendi, *originem et non domicilium*"— Così pure la S. C. del Conc. *Viterbien. Subsidii dotalis* 21 iun. 1766.

b) Nel caso, la consuetudine non interrotta di oltre 60 anni così aveva interpretate le parole del legato.

c) È vero che il Barbadoro non era sì povero come lo Stornoni, nè aveva eguale ingegno. Ma il legato non chiamava un povero nè un ingegno eletto a godere quel favore; chiamava solo *un giovane di Mondavio.*

IV.

Se la Comunità Religiosa debba rispondere dei legati fatti a qualche religioso, e periti per incuria di costui.

Congregationis Barnabitarum Legatorum piorum—9 Mar. 1894—Il Procurator Generale de' Barnabiti espose alla S. C. che, essendo morto all'improvviso un loro religioso, il quale reggeva da parroco una Chiesa dell'Ordine, non si erano potuti trovare i cespiti di varii legati e di messe amministrati da lui. Or, non avendo il detto religioso domandata la venia dei Superiori, come prescrivono i loro regolamenti nell'accettare i detti legati, e stando un disposto di un loro Capitolo generale di non accettarsi legati " nisi praemonitis oblatoribus de cessatione oneris, quoties tituli fructiferi, citra depositarii culpam, depereant „ chiedevasi che si dichiarasse la Comunità non avere più obbligo a questi legati, o se a questi fosse ancora obbligata, che per grazia ne venisse esonerata.

La S. C. propose a sciogliere i seguenti dubbii:

I. An Communitas Barnabitarum adhuc obstricta maneat ad onerum satisfactionem in casu?—Et quatenus affirmative;

II. An eidem expetita gratia concedenda sit in casu?

Ed il dì 9 marzo 1895 risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative; et Pater Praepositus Generalis curet, ut intra annum piorum legatorum capsa redintegretur, facta interdum missarum reductione ad tertiam partem, firmis remanentibus ceteris oneribus.

Si raccolga:

a) Qualsivoglia donazione od offerta per legati pii perpetui, fatta ad un religioso, s'intende fatta alla Comunità o all'Ordine, al quale quegli appar-

tiene: la Comunità perciò, e l'Ordine deve rispondere dell'adempimento.

b) La Comunità de' Barnabiti, nel caso, avea dovere di custodire presso di sè i cespiti di quei legati, e non già di lasciarli nelle mani del defunto parroco religioso.

c) Giustamente perciò la S. C. decise come sopra.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Si concede ai Signori della Missione ed alle Figlie della Carità che possano celebrare anche in altre chiese la festa della Medaglia miracolosa.

Congregationis Missionis — 12 Nov. 1894.—Ex Apostolico Indulto diei 23 Jul. hoc anno Congregationis Missionis Alumnis concessum est, ut ab ipsis festum Manifestationis Immaculatae Virginis Mariae a Sacro Numismate, vulgo *della Medaglia miracolosa,* quotannis die vigesima septima Novembris sub ritu duplici secundae classis recolatur, cum Officio ac Missa propriis, rite approbatis. Quum vero contingat, ut aliquibus locis memorati Alumni vel Filiae Charitatis Ecclesia suae domui contigua haud satis ampla utantur, vel careant omnino, Rmus Dnus Antonius Fiat, Moderator Generalis Congregationis Missionis et Filiarum Charitatis, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII iteratis precibus rogavit, ut ab iisdem enuntiatum festum in aliena Ecclesia, de consensu respectivi Parochi vel Rectoris, recoli valeat; facta scilicet potestate singulis Sacerdotibus inibi Sacrum facturis, Missam propriam celebrandi nuper Alumnis suae Congregationis concessam. Sacro porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus ab eodem Sanctissimo Domino Nostro sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 Novembris 1894.

Pro Emo et Rev. Dno
C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
L. M. Card. Parocchi.
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*
Antonius Sardi, *Substitutus.*

II.

Circa le vesti da usare nel coro.

Ianuen. — 15 Mar. 1895. — Ne quid dissonum a dispositionibus liturgicis in sacris peragendis functionibus eveniat, R.mi Canonici Insignis Ecclesiae Collegiatae B. M. V. a Vineis in Archidiocesi et civitate Ianuensi existentis, sequentem supplicem libellum dederunt, nimirum:

Beatissimo Padre,

I Canonici dell' insigne Cellegiata di Nostra Signora delle Vigne in Genova, prostrati ai piedi di Vostra Santità, riverentemente espongono:

Che i loro indumenti canonicali consistono — in collare di seta rossa, — sottana di seta nera, con coda foderata di seta rossa nell' estremità inferiore, — rocchetto, — cappa di seta rossa in estate, di panno rosso nell' inverno, — cappino di seta rossa (con cappuccio) da Pasqua ad Ognissanti, di panno rosso e pelliccia d' armellino da Ognissanti a Pasqua.

Che tutti complessivamente codesti indumenti si usano soltanto nelle principali solennità, funzioni e processioni;

Che per gli ordinarii giorni festivi e feriali occorrono loro i seguenti dubbi:

1° Se, per adempiere agli obblighi del Coro, negli ordinarii giorni festivi e feriali, debbano indossare rocchetto, cappa e cappino?

2° Quatenus negative, se debbano indossare rocchetto e cappino?

3° Quatenus negative, se basti loro indossare il rocchetto?

Quibus precibus fideliter relatis per me infrascriptum Secretarium, Sacra Rituum Congregatio, omnibus attente, riteque libratis, rescribendum consuit:

Ad 1^{um} Negative.

Ad 2^{um} Affirmative.

Ad 3^{um} Provisum in secundo.

Atque ita rescripsit ac servari mandavit. Die 15 Martii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa l' officio della Dedicazione della Chiesa pei Benedettini della Francia.

Ord. S. Benedicti Congr. Gallicae — 15 Mar. 1895.—R. P. Franciscus Chamard Prior Monasterii S. Mauri Glanafoliensis ad Ligarim in Andegavensi Dioecesi Sacram Rituum Congregationem rogavit pro declaratione insequentium Dubiorum, nimirum:

1° An monachi Ordinis S. Benedicti, qui habitant coenobium canonice erectum sub titulo Prioratus simplicis et jurisdictione monasterii principalis, sed situm in altera dioecesi et extra civitatem episcopalem, imo nondum ecclesia consecrata munitum, debeant celebrare annuatim festum Dedicationis ecclesiae Abbatiae, in cujus Abbatis potestate sunt, prout assignatur in Kalendario a Sancta Sede approbato; et quatenus negative;

2° An dicti monachi debeant celebrare, sicut fere omnes Galliae Dioeceses, ex indulto Cardinalis Caprara, in prima Dominica post festum Omnium Sanctorum: *Dedicationem omnium ecclesiarum consecratarum?*

3° An potius ad nullum festum Dedicationis ecclesiarum teneantur celebrandum?

Sacra autem Congregatio, referente me infrascripto Secretario, singulis propositis Dubiis maturo examine de more perpensis, respondendum censuit:

Ad 1^{um} Negative.

Ad 2^{um} Affirmative.

Ad 3^{um} Provisum in praecedentibus.

Atque ita rescripsit, servandumque mandavit. Die 15 Martii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

I Regolari, per benedire le corone, i rosarii ecc. han bisogno del consenso dell' Ordinario del luogo.

Beatissime Pater,

Frater Marcolinus Cicognani, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus exponit: in Litteris Apostolicis in forma Brevis, quibus Regularibus concedi solet facultas benedicendi Coronas, Rosaria etc., habere verba " de consensu Ordinarii tui „; in Rescriptis vero S. Congregationis Indulgentiarum et Sacris Reliquiis praepositae, quibus eadem facultas iisdem Regularibus conceditur legi tantum verba " de Consensu Ordinarii. „ Tum humillimo Oratori, tum nonnullis aliis Religiosis viris, verba *Ordinarii tui,* et *Ordinarii* absque addito, dubium ingesserunt, cujus solutio modo petitur. Dubium est:

Utrum nomine Ordinarii, cujus in casu requiritur consensus, intelligendus sit localis Superior Ordinis ad quem pertinet Regularis, qui facultatem obtinuit benedicendi Coronas, Rosaria etc.; aut potius Superior Ecclesiasticus Dioeceseos intra cujus limites idem Regularis reperitur?

Quam gratiam.

Sacra Congregatio Indulg. Sacrisque Reliquiis praeposita, die 22 Julii 1886 proposito Dubio respondit:

Ad primam partem *Negative*; ad secundam partem *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die et anno et supra.

J. B. Card. Franzelin, *Praef.*

J. Della Volpe, *Secret.*

II.

Se ai Regolari che benedicono i prefati oggetti dentro il chiostro, basta la licenza del superiore regolare.

Ordinis Minor. Capuccinorum — 2 Ian. 1888 — Sacrae Indulgentiarum et SS. Reliquiarum Congregationi sequens dubium dirimendum propositum fuit:

Cum in Litteris Apostolicis in forma Brevis, nec non in Rescriptis S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae, quibus Regularibus conceditur facultas benedicendi Coronas, Rosaria etc., haec verba leguntur " de consensu Ordinarii loci „, quaeritur:

An Regularis, qui a Sede Apostolica praedictam facultatem obtinuit, ad eam exercendam intra septa tantummodo sui Monasterii seu Conventus vel

etiam domorum Residentialium in quibus hisce temporum adjunctis plures Religiosi sub respectivi Superioris dependentia una simul commorantur, opus habeat licentia Superioris Ecclesiastici Dioeceseos in qua suum Monasterium seu Conventus vel supra enuntiatae domus reperiuntur; an vero sufficiat licentia Superioris vera jurisdictione pollentis in suo Ordine uti Abbas, Provincialis, vel Generalis totius Ordinis?

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita sub die 2 Januarii 1888 respondit:

Ad I. partem *Negative*.

Ad II. partem *Affirmative*.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die, mense et anno uti supra.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

† Alexander Episc. Oensis, *Secret.*

III.

Circa gli oblati secolari di S. Benedetto.

Ordinis S. Benedicti—15 Ian. 1895—D. Codehardus M. Heigl Ord. S. Benedicti, Abbas Affligeniensis et Visitator Provinciae Belgicae, S. Indulg. Congregationi humiliter exponit:

In Congregatione Cassinensi Primitivae Observantiae erectum esse Institutum Oblatorum saecularium cum quibusdam Statutis a S. C. EE. et RR. approbatis die 17 Jan. 1871, et Indulgentiis auctum per Decretum hujus S. C. die 4 Junii 1888.

Nunc vero cum varia exorta sint dubia circa naturam horum Oblatorum, humilis Orator postulat, ut sibi declarentur quae sequntur:

I. Suntne Oblati saeculares S. Benedicti considerandi sicut Tertiarii aliorum Ordinum?

II. Potestne Oblatis saecularibus S. Benedicti impertiri benedictio cum Indulgentia plenaria juxta formulam pro Tertiariis saecularibus approbatam a Summo Pontifice Leone XIII die 7 Julii 1882?

III. Possuntne Oblati saeculares S. Benedicti fieri Tertiarii alterius Ordinis, et viceversa?

IV. Debentne Oblati saeculares S. Benedicti, qui simul sunt Tertiarii ex. gr. S. Francisci, S. Dominici etc., eligere Ordinem ad quam pertinere velint?

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, perpensis dubiis supra propositis, auditoque unius ex Consultoribus voto, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*.

Ad II. *Negative*, absque speciali privilegio.

Ad III. *Negative*, juxta Decretum hujus S. Congregationis d. die 31 Januarii 1893.

Ad IV. *Affirmative*, ut in una Ord. Minorum Capulat. diei 21 Junii 1893.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 15 Januarii 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander, Archiep. Nicop., *Secret.*

IV.

Il Ministro Generale de' Frati Minori è facoltato a delegar sacerdoti regolari e secolari ad ascrivere i fedeli alla Pia Unione di S. Antonio, *ed a costituirne dei centri secondarii.*

Beatissime Pater,

Fr. Aloysius a Parma, Minister Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisci ad pedes Sanctitatis Tuae humiliter provolutus, exponit quod, ineunte anno 1894, ab Eminentissimo Cardinali Vicario Sanctitatis Tuae *Pia Unio S. Antonii Patavini* in ecclesia eidem Thaumaturgo dicata Via Merulana prope Lateranum canonice erecta fuerit, et exinde adscriptorum Christifidelium numerus ex omnibus orbis partibus *centum millia* circiter excreverit. Quibus praemissis, a Sanctitate Tua enixe implorat Orator, ut sacerdotes tam regulares quam saeculares delegare possit ad effectum utriusque sexus Christifideles in singulis orbis regionibus praelaudatae Piae Unioni adscribendi, cum participatione indulgentiarum quas Sanctitas Tua eidem Piae Unioni benigne elargiri dignata est: itemque, quoties opus fuerit, ejusdem Piae Unionis centra secundaria in cunctis nationibus constituere valeat.

Quam gratiam etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sa-

crisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces. Praesenti in *perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 6 Aprilis 1895.

Fr. Ignatius Card. Persico. *Praef.*
† Alexander Archiep. Nicop., *Secret.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Circa l' approvazione degli statuti delle società operaie.

Beatissime Pater,

Subscriptus Episcopus Neocastren. ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, S. V. humillime rogat ut sequens dubium solvere dignetur:

Existunt in hac Dioecesi nonnullae opificum societates a Gubernio recognitae, quarum Statuta ab Ecclesiastica Potestate haud adprobata fuere. Nunc vero, ad finem ut earum vexilla, nationalibus coloribus intexta, benedici possint, praefata Statuta, in quibus etsi nil contra Religionem et bonos mores notetur censura dignum, nullum tamen de Deo ac de Catholica Fide invenitur verbum, Ordinario loci pro adprobatione deferunt.

Hoc in casu, potest ne Ordinarius, et quibus sub conditionibus, hujusmodi statuta adprobare?

Neocastri die 4. Junii 1893.

Humillimus et Addictiss.
Dominicus M^a. Valensise Ep.us.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, Ven. in Christo Patri E.po Or.i respondet: Cum juxta exposita nihil sacri ac religiosi habeatur in statutis, idem Ep.us abstineat ab eis adprobandis.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 14 Junii 1893.

N. Averardius, S. P. *Reg.*
A. C.us *Martini S. P. Secr.ius.*

II.

Circa la facoltà di assolvere gli eretici.

Eminentissime Princeps,

Episcopus Cordubensis in Hispania, ab Eminentia Vestra R.ma petit solutionem dubii ut infra.

In facultate a S. Poenitentiaria concessa, sub num. III. legitur: — *absolvendi... exceptis haereticis publicis,* sive, *publice dogmatizantibus, a quibusvis* etc. — Petitur, verbum sive, explicat quod haeretici publici sunt illi qui excipiuntur? vel excipiuntur haeretici publici, et illi qui publice dogmatizant?—Responsum ab Eminentia Vestra infrascriptus Episcopus expostulat. — Et Deus.....

Sacra Poenitentiaria proposito dubio respondet: — Per III facultatem folii quinquennalis Sacrae Poenitentiariae concedi potestatem absolvendi haereticos etiam publicos, dummodo non sint dogmatizantes.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 26 Martii 1894.

N. Averardius, *S. P. Reg.*
A. Martini, *S. P. Secret.*

III.

Formola delle istanze da inviare alla S. Penitenzieria per le dispense matrimoniali (1).

Beatissime Pater,

N. N. annos natus.....
et N. N. annos nata.....
dioecesis N..... ad pedes Sanctitatis Vestrae provoluti, humiliter postulant dispensationem super impedimento.....
ut legitimum inter se matrimonium contrahere possint.

Causae sunt

1. Aetas oratricis.
2. Defectus dotis.
3. Angustia loci.
4. Cura prolis e superiori matrimonio susceptae etc.

Oratores pauperes sunt.....

Testamur vera esse exposita et oratores pro gratia commendamus.

Datum.....

(1) Crediamo bene inserire qui, per utilità delle Curie, questa formola breve, chiara, facilissima, ed approvata dalla S. Penitenzieria.

Vicariato di Roma.

Notificazione per l' adempimento delle disposizioni contenute nella Circolare della S. C. de' Vescovi e Regolari circa la sacra predicazione.

Ut remedium poneretur gravibus inordinatisque abusibus nuper in apostolico praedicationis ministerio introductis, S. C. Episc. et Reg. jussu S.mi D. N. Leonis Papae XIII, sub data die 13 Iulii c. a. mandavit circularem epistolam ad omnes Italiae Ordinarios, Superioresque Ordinum et Congregationum religiosarum, in qua sapientissimae tradebantur normae, ad optatum scopum assequendum.

Infrascriptus Cardinalis Vicarius volens ut adamussim observentur veneranda Summi Pontificis jussa, optansque ut hujus almae Urbis Clerus, sicut et in caeteris sacris ministeriis, sit ad exemplum propositus, ita et in sanctae praedicationis ministerio, quae adeo est necessaria, hisce praesertim temporibus, ad rectam fidelium informationem, sequentes edixit dispositiones, quas, bene perpensas, amplissime Sanctissimus adprobavit.

I. Revocando in vigorem dispositiones jam aliis vicibus statutas ab hac Curia, nullus sacerdos saecularis ad Clerum Romanum pertinens admitti poterit ad praedicandum tum in Ecclesiis et Oratoriis vel diurnis vel nocturnis, tum in Capellis religiosarum, nisi prius fuerit adprobatus uti ad tale ministerium idoneus. Approbatio dabitur, mediante examine, vel intuitu qualitatum, documentorumque oblatorum, maxime propter laudabile exercitium circa illud sacrum ministerium, per notabile temporis spatium.

Hujus approbationis signum erit in schedula typis excussa quae singulis approbatis tradetur, et quam iusta de causa, rescindere poterit Ordinarius.

II. Si propter urgentes circumstantias videretur in aliquibus casibus, et provisorio modo, admittendus ad praedicandum aliquis schemate non munitus, requiritur omnino ut iste licentiam in scriptis obtineat toties quoties renovandam.

III. Si vero agitur de Sacerdotibus saecularibus ad alias dioeceses pertinentibus, non admittentur ad praedicandum nisi proprii Episcopi obtulerint litteras, bonum testimonium dantes de moribus et de idoneitate ad praefatum officium. His litteris necessario adhaerere debebit *vo nihil obstat* hujus Curiae.

IV. Regulares Sacerdotes ad publicam praedicationem admittere fas erit, quoties, praeter respectivorum Superiorum approbationem, obtinuerint *vo nihil obstat* hujus Curiae.

V. Ad habendas conciones sub forma collationum, vel apologeticorum sermonum Religionis defendendae causa, Oratori Sacro opus erit peculiari licentia.

VI. Quoad vero argumenta evolvenda, methodumque in praedicando servandam, sacros Ministros hortamur ut adamussim observent sapientes dispositiones in Epistola supra citata contentas.

Monentur speciatim illi qui concionantur apud populum vel forma catechismi utentes, vel dialogata Instructione quae vulgo dicitur de *Docto* et de *Ignaro*, ut omni studio vitent quaslibet scurrilitates vel triviales sermones et generatim abstineant ab his dicendi et exponendi modis ex quibus non tam populare evaderet verbum Dei, quam ridiculum et despectum.

VII. Curam habeant RR. Rectores Ecclesiarum et Oratoriorum necnon et Superiores Communitatum mulierum ut praesens statutum adamussim observetur.

Quod si Rector aliquis praesentes dispositiones minus habuerit, pro prima vice severe corripietur; si recidivus exstiterit, punietur juxta poenas ab Ordinario determinandas.

VIII. Praesens Notificatio in Sacristiis proscripta pateat, vigoremque suum sumat a prima die proximi anni 1895.

Infrascriptus Cardin. Vicarius mandatum habet declarandi quod Sanctissimus Pater his poenis comminatis minus confidit quam zelo caritatique quibus decoratur Romanus Clerus pro instructione et defensione fidelium, quos tot seminatores zizaniae et sermonibus et scriptis prelo editis, suscepe-

runt depravandos, corrumpendosque, tum circa fidem, tum circa mores.

Ex Aedibus Vicariatus, die 24 Septembris 1894.

L. M. Card. *Vicarius.*
Petrus Can. Checchi *Secretarius.*

—

Segreteria de' Brevi.

Si raccomandano speciali preghiere per la novena di Pentecoste in questo anno e nei seguenti.

Leo PP. XIII. Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem—Provida matris caritate dignum maxime est votum, quod Ecclesia rite Deo exhibere non cessat, ut populo christiano, quacumque ille patet, *una sit fides mentium et pietas actionum.* Similiter Nos, qui Pastoris divini ut personam in terris gerimus ita studemus animum imitari, idem propositum catholicas inter gentes fovere nullo modo intermisimus, idemque nunc enixius apud gentes eas urgemus, quas Ecclesia ipsa iam diu ad se magno revocat desiderio. Hisce vero consiliis curisque Nostris unde praecipue et auspicia petierimus et incrementa expectemus, non obscurum est apertiusque in dies extat: ab eo nimirum qui *Pater misericordiarum* iure optimo invocatur, et cuius est illustrare mentes benigneque voluntates flectere in salutem. — Nec sane catholici non videre possunt quanta sit susceptarum a Nobis rerum gravitas et praestantia; in eis namque, cum amplificatione divini honoris et christiani nominis gloria, salus plurimorum vertitur sempiterna. Quae ipsi si probe religioseque, ut aequum est, considerent, acriorem profecto sentient animis vim flammamque supernae caritatis, nihil quidquam Dei gratia recusantis, nihil non enitentis pro fratribus. Ita fiet, quod magnopere optamus, ut Nobiscum illi coniungant alacres non modo secundi exitus fiduciam, sed omnem etiam quam possint opem; eam in primis quam humiles sanctaeque preces a Deo conciliant.—

(1) Act. I, 14.
(2) *Ib.* IV, 32.

Cuiusmodi officio pietatis nullum videtur accommodatius esse tempus, quam quo olim Apostoli, post Domini ascensum in coelum, simul constiterunt *perseverantes unanimiter in oratione cum... Maria Matre Iesu* (1), promissam expectantes *virtutem ex alto* omniumque dona charismatum. In eo nempe Caenaculo augusto ex eoque Paracliti illabentis mysterio, Ecclesia, quae iam a Christo concepta, ipso moriente prodierat, tunc feliciter, quodam veluti afflatu divinitus accedente, suum coepit obire munus per gentes omnes, in unam fidem novitatemque christianae vitae adducendas. Brevique tempore fructus consecuti sunt uberes et insignes; in quibus ea voluntatum summa coniunctio, nunquam satis ad imitationis laudem proposita: *Multitudinis credentium erat cor unum et anima una* (2).

Ob eam Nos causam censuimus catholicorum pietatem hortatu atque invitatione excitare, ut per exempla Virginis Matris et Apostolorum sanctorum, proximis novendialibus ad sacrae Pentecostes sollemnia, Deum velint uno animo et singulari studio adprecari, illa instantes obsecratione: *Emitte Spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis faciem terrae.* — Maxima enimvero ac saluberrima bona ex eo sperare licet, qui Spiritus est veritatis, arcana Dei sacris in Litteris elocutus, Ecclesiamque perpetua praesentia confirmans; ex quo, vivo sanctitatis fonte, regeneratae animae in divinam adoptionem filiorum, mire ad aeterna augentur et perficiuntur. Siquidem ex multiformi Spiritus gratia divinum in eas lumen et ardor, sanatio et robur, levamen et requies, omnisque prosequendae bonitatis animus, sancteque factorum fecunditas perenni munere derivantur. Idem denique Spiritus virtute sua in Ecclesia sic agit, ut mystici huius corporis quemadmodum *caput* est Christus, ita ipsemet *cor* apta possit similitudine appellari: nam *cor habet quamdam influentiam occultam; et ideo cordi comparatur Spiritus Sanctus qui invisibiliter Ecclesiam vivificat et unit* (3).—

(3) Summa th. *S. Thomae* P. III, Q. VIII, art. 1 ad 3.

Quoniam ille igitur omnino *Caritas est* eique opera amoris insigniter tribuuntur, valde idcirco sperandum, fore per ipsum ut, evagante spiritu erroris et nequitiae cohibito, arctior fiat quae decet Ecclesiae filios vigeatque consensio et societas animorum. Qui quidem, secundum admonitionem Apostoli, nihil per contentionem agant, idem sapiant, eamdem habeant caritatem unanimes (1); atque ita Nostrum explentes gaudium, civitatem quoque incolumem florentemque non uno nomine efficiant. Ex hoc autem catholicorum inter se christianae concordiae specimine, ex hâc impensa divini exorandi Paracliti religione, eo sperandum est vel maxime de reconciliatione quam instituimus dissidentium fratrum provehenda; ut idem illi velint in semetipsis sentire *quod et in Christo Jesu* (2), eiusdem nobiscum fidei atque spei aliquando compotes, vinculis coniuncti optatissimis perfectæ caritatis.—At vero, praeter bona emolumenta quibus fideles, quotquot hortationi Nostrae libentes responderint, talem pietatis fraternique amoris sollertiam certe a Deo cumulatam habebunt, placet Nobis praemia sacrae indulgentiae ex thesauro Ecclesiae addere et largiri.

Itaque omnibus qui novem continuis diebus ante Pentecostem quotidie preces aliquas peculiares ad Spiritum Sanctum, publice vel privatim, pie fecerint, concedimus in singulos eos dies indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum: plenariam autem in uno quolibet eorumdem dierum vel festo ipso die Pentecostes vel quolibet ex octo insequentibus, modo rite confessione abluti sacraque communione refecti ad mentem Nostram, quam supra significavimus, supplicaverint Deo. Hoc praeterea tribuimus, ut si qui easdem precum conditiones iterum pro pietate sua praestent per octo dies a Pentecoste proximos, ipsis liceat utramque consequi iterum indulgentiam. Quae beneficia etiam animabus piis igni purgatorio addictis converti ad suffragium posse, atque in posteros item annos esse valitura, auctoritate Nostra decernimus atque edicimus; iis ceterum salvis quaecumque de more sunt ac iure servanda.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die V Maii anno MDCCCXCV, Pontificatus Nostri decimo octavo.

C. Card. De Ruggiero.

(1) Philipp. II, 2, 3.
(2) Ib. 5.

LEONIS PAPAE XIII

EPISTOLA APOSTOLICA AD ANGLOS.

LEO PP. XIII.

AD ANGLOS

REGNUM CHRISTI IN FIDEI UNITATE QUAERENTES

SALUTEM ET PACEM IN DOMINO.

Amantissimae voluntatis significationem sibi quoque a Nobis habeat gens Anglorum illustris. — Eam quidem allocuti communiter sumus, datâ non multo antehac epistola apostolica ad principes et populos universos: verumtamen ut id propriis litteris efficeremus, iam Nobis admodum in desiderio resederat. Desiderium alebat ille quo semper fuimus animo propenso in nationem vestram, cuius res a vetustate praeclaras christiani fasti loquuntur: eaque amplius movebant quae non infrequenti cum popularibus vestris sermone acceperamus, tum de observantia Anglorum in Nos humanissima, tum praecipue de calescentibus istic animorum studiis in eo, ut pacem sempiternamque salutem per fidei unitatem requirant.—Testis autem est Deus quam incensam foveamus spem, posse operam Nostram afferre aliquid ad summum christianae unitatis negotium in Anglia tuendum et procurandum: Deoque, benignissimo conservatori vitae, habemus gratiam, qui, ut istud etiam contenderemus, hoc Nobis aetatis incolumitatisque concesserit. Quoniam vero optati exitus expectationem nullâ in re magis quam in admirabili gratiae eius virtute collocamus, in id ipsum propterea appellare Anglos quotquot gloriantur christiano nomine,

meditato consilio decrevimus. Atque eos invitamento et alloquio cohortari aggredimur, ut pariter erigant ad Deum et intendant fiduciam, opemque ab illo, tantae rei maxime necessariam, assiduitate sanctarum precum implorent. . . .

Caritati in vos providentiaeque Nostrae facta Pontificum decessorum praelucent, in primis Gregorii Magni; cuius quidem insignia de religione ac de humanitate promerita, iure in gente vestra singulari quodam nomine collaudantur. Quum enim *pro convertendis Anglis Saxonibus, quemadmodum in monachatu proposuerat, assiduis cogitationum fluctibus urgeretur* (1), si apostolicos in eis labores praesens quidem obire, ad ampliora destinante Deo, non potuit, mirum sane quo ille animo, qua constantia grande propositum institit perficiendumque curavit. Nam ex ipsa monachorum familia, quam domi suae ad omnem doctrinam et sanctimoniam eximie formaverat, illuc delectam manum, beati Augustini ductu, alacer mittit, contra miseram superstitionem nuncios evangelicae sapientiae, gratiae, mansuetudinis. Coepta porro sua nullis humanis subnixa praesidiis, et spem per difficultates crescentem, plena tandem videt et cumulata. . . . .

Cuius eventum rei eidem Augustino per litteras nuncianti, triumphans ipse gaudio ea rescripsit: *Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis: gloria Christo... cuius morte vivimus, cuius infirmitate roboramur, cuius amore in Britannia fratres quaerimus quos ignorabamus, cuius munere quos nescientes quaerebamus, invenimus. Quis autem narrare sufficiat quanta hic laetitia in omnium corde fidelium fuerit exorta, quod gens Anglorum, operante omnipotentis Dei gratia, et tua Fraternitate laborante, expulsis errorum tenebris, sanctae fidei luce perfusa est: quod mente integerrima iam calcat idola, quibus prius vesano timore subiacebat?* (2) Idemque Ethelberto regi Cantii et Bertae reginae gratulatus est epistolis perbenignis, quod altera *recordandae memoriae Helenam*, alter *Constantinum piissimum Imperatorem* essent imitati (3); tum utrumque et gentem saluberrimis monitis confirmavit, plenisque prudentiae institutis provehere et augere reliquâ vita non desiit. Ita in Britanniae finibus christianum nomen, temporibus priscis ab ipsa Ecclesia invectum, propagatum, vindicatum (4), quod exterarum deinde occupatione gentium oppressum, longo intervallo defecerat, feliciter Gregorio auspice restitutum est.

Haec principio revocare libuit, non ideo solum quia per se egregia sunt et Ecclesiae Christi gloriosa, sed quia populo Anglorum, cuius gratiâ sunt gesta, certe erunt ad commemorandum pergrata. — At vero, quod magni interest reputare, eadem caritatis Gregorii instantiaeque argumenta, transmissa veluti haereditate, in eis non dissimiliter apparent qui Pontifices successerunt. Sive enim dignis pastoribus designatis, sive datis humanae divinaeque doctrinae magistris optimis, sive disciplinae et hortationis suppeditatis auxiliis, diligentissime est ab illis abundeque praestitum quidquid resurgenti apud vos ecclesiae ad firmamentum erat opus et ubertatem. Huiusmodi curis perbrevi sane tempore respondit exitus; nec enim usquam fortasse altius in animis recens fides insedit, neque acriores pietatis sensus erga beatis-

(1) Ioann. Diac. *in vita eius* II, 33.

(2) *Epist.* XI, 28, *al.* IX, 58.

(3) *Ib.* XI, 66, *al.* IX, 60; XI, 29, *al.* IX, 59.

(4) In hoc valde egit sanctus Caelestinus I, adversus haeresim pelagianam quae Britannos infecerat. Qua de re sanctus Prosper Aquitanus, scriptor eiusdem aetatis, idemque postea sancti Leonis Magni notarius, sic habet in suo *Chronico*: " Agricola pe" lagianus, Severiani pelagiani episcopi fi" lius, ecclesias Britanniae dogmatis sui in" sinuatione corrupit. Sed ad actionem Pal" ladii diaconi, Papa Caelestinus Germanum, " antissiodorensem episcopum, *vice sua* mit" tit, et deturbatis haereticis, Britannos ad " catholicam fidem dirigit. „ Migne, *Bibl. PP.* — S. Prosp. Aquit. *opp.*, *vol. un.*, *pag. 594*.

simi Pietri Cathedram viguerunt. Cum quo christianae unitatis centro, in romanis Episcopis divinitus constituto, iam tum summa Anglis coniunctio intercessit decursuque aetatum perstitit, fidelissimo obsequio, firma: in quod tam multis tamque nobilibus rerum monumentis consignatum est, nihil ut testatius fieri queat.

Verum saeculo sexto decimo, in illa religioni catholicae asperrima per Europam tempestate, Anglia simul, neque ignota est causa, gravissimum vulnus accepit: quae primum divulsa a communione Apostolicae Sedis, dein ab ea fide sanctissima abducta est, quam complura iam saecula, cum magno etiam libertatis emolumento, laete coluerat. Dissidium triste! quod decessores Nostri ex intima caritate deploraverunt, omnique providentiae ratione conati sunt restinguere et profluentem inde malorum vim deminuere. Longum quidem est, neque est necessarium, seriem persequi earum rerum quae ipsorum in hoc sedulam perpetuamque curam declarent. — Praesidium vero insigne et praevalidum ab iis paratum est, quoties peculiares indixerunt preces eo proposito ut Deus Angliam suam benignus respiceret. Cui eximio caritatis operi sese nonnulli maiorem in modum dediderunt viri sanctitate illustres, nominatim Carolus Borromaeus et Philippus Nerius; maximeque superiore saeculo Paulus ille, auctor Sodalitatis a Christi Passione, qui, non sine quodam caelesti afflatu, ut proditum est, *ad thronum divinae gratiae* supplicando instabat, eoque enixius, quo minus favere optatis tempora videbantur. — Nosmetipsi, multo etiam antea quam ad summum sacerdotium eveheremur, hoc idem religiosae precationis officium in eamdem causam impensum, et magni fecimus et valde probavimus; huiusque rei iucunda quaedam subit animo recordatio. Quo enim tempore belgica in legatione versaremur, oblata Nobis consuetudine cum Ignatio Spencer, eiusdem Pauli sancti a Cruce alumno pientissimo, tunc nempe accepimus initum ab eo ipso, homine anglo, consilium de propaganda certa piorum societate, rite ad Anglorum salutem comprecantium (1). Tale consilium, et fide et amore fraterno excellens, vix attinet dicere quantâ Nos gratia complexi simus quantâque studuerimus ope fovere, praecipientes cogitatione largum inde utilitatis solatium anglicae genti consecuturum. Fructus autem divinae gratiae, ex bonorum precibus impetrati, non obscure quidem ante illud tempus provenerant; exinde tamen sancto eiusmodi foedere latius dimanante, maiore copia extiterunt. Factum est enim ut complures, clarissimo etiam nomine, admonenti vocantique Deo pii volentes paruerint; idque non raro per maximas privati iacturas, animo excelso. Praeterea mira quaedam commota est passim inclinatio animorum erga fidem et instituta catholica; ut ad haec accessio non minima facta sit existimationis et reverentiae, praeiudicatas opiniones dolente studio veritatis. (*continua*)

(1) Ad hoc precem ille praecipue suadebat salutationem angelicam; impetravitque a Coetu solemni Ordinis sui, Romae habito an. MDCCCLVII, singulare de ea re praeceptum sodalibus omnibus eiusdem Ordinis.

CONSULTAZIONI.

VI.

Se è simoniaco il mettere intercessori per ottenere un beneficio.

Cornelio brama conseguire un beneficio nella Cattedrale di B. — Che fa? Conosce che Saprizio, rettore di una Chiesa, può molto sull' animo del Superiore; gli si raccomanda, promettendo di dare una grossa somma alla chiesa di lui (che ha bisogno di restauri) se gli ottiene il beneficio. Saprizio consente; e perora presso il Superiore, il quale conferisce il beneficio a Cornelio.

Si chiede:

1.° È simonia il mettere intercessori per ottenere un beneficio?

2.° È simonia il promettere di sovvenire a qualche chiesa?

3.° Sono simoniaci Cornelio e Saprizio; ed a che son tenuti?

Al primo — La simonia, come tutti sanno, è la deliberata volontà di comprare o di vendere qualche cosa spirituale o annessa alla spirituale (D. Th. 22. q. 100. a. 1). Il prezzo per tale contratto può esser triplice: *munus a manu, munus a lingua, munus ab obsequio.*

È sembrato a taluni che il *munus a lingua* comprendesse altresì la intercessione per ottenere un beneficio. Ma il Suarez che riferisce la costoro opinione (*De Simonia* cap. XL num. 1 seqq.), la confuta chiaramente. Il *munus a lingua* è quando il superiore conferisce il beneficio col patto che il beneficiato perori o interceda per qualche suo vantaggio; non già quando altri perori o interceda presso il superiore perchè conferisca il beneficio. E però insegna: " Postulare ab aliquo praelato ut conferat alicui beneficium sine promissione aliqua vel pacto, nunquam est sufficiens ad simoniam, nec illae preces habent rationem pretii, nec praelatus propter illas principaliter conferens beneficium, simoniam committit, licet alias peccare poterit. Haec est communis et recepta sententia. „ — Potrebbe dunque peccare per altri capi, ad es. per ambizione, per ingiustizia; ma non mai per simonia, chi si raccomandasse al patrocinio di qualcuno per ottenere un beneficio.

Ma se con costui si pattuisca una mercede? Qui le opinioni de' TT. non sono concordi. Noi, secondo il nostro solito, sceveriamo ciò che ammettono tutti, da ciò che non tutti ammettono.

Ammettono tutti che non sarebbe simonia:

a) il pattuire una mercede coll' intercessore, non per l' intercessione stessa, ma per la fatica da sostenere, o pel danno da sopportare, p. es. se si dovessero intraprendere viaggi o perdere lungo tempo, purchè la mercede sia proporzionata a quella fatica o a quel danno (Ligor. L. III, n. 64; Less. L. II, c. 35, n. 46; La Croix L. III, p. I, n. 91)

b) il pattuire una mercede col servo del Vescovo perchè faciliti la via per avere udienza, benchè ciò possa essere condannevole per altro capo, quando p. e. il servo a questo sia obbligato per officio (Ligor. l. c. La Croix l. c. Bonacina De simon. q. 4, punct. 1, § 2, n. 15)

c) il pattuire una mercede coll' economo del Vescovo per essere ammesso nella sua famiglia, e rendersi cogli ossequii accetto al Vescovo affine di ottenerne un beneficio; nel quale caso non si dà la mercede pel beneficio, ma per l' opportunità di acquistar meriti presso il Vescovo (La Croix l. c. n. 93)

d) il pattuire una mercede col servo del Vescovo perchè faccia subito conoscere la vacanza del beneficio, e così esser pronto a fare le pratiché opportune e lecite per conseguirlo (La Croix l. c. n. 94)

e) il pattuire una mercede col servo del Vescovo, pronto a mettere ostacoli, perchè li rimuova, benchè ciò sia non poco pericoloso, massime quando il servo può anche giovare col suo patrocinio (Ligor. l. c.)

f) il pattuire una mercede coll' avvocato perchè esponga solo i proprii meriti al Vescovo con esattezza e sincerità, senza intercedere, benchè, come dice S. Alfonso, è ben difficile far l' una cosa senza dell' altra (Ligor. l. c., La Croix l. c. n. 14, Bonacina l. c. n. 16)

g) il pattuire una mercede coll' intercessore mediato, cioè affinchè questi interceda presso il confidente del Vescovo ed ottenga il desiderato beneficio: ciò si ha dal Sanchez e dal Vasquez come probabile, benchè questi reputino più probabile l' opposto; e il Diana col La Croix giudichino doversi nella pratica seguire quest' ultimo; S. Alfonso poi se-

condo l'opionione del Diana, dubita di tale probabilità (Ligor. l. c. n. 65)

h) non il pattuire una mercede coll'intercessore, ma il promettergli gratitudine in generale, intentendo di non dare il temporale per lo spirituale e di non contrarre nuova obbligazione, ma di esporre solo l'obbligo suo *antidorale* cui può soddisfare per qualunque cosa (Diana P. 10, tr. 15, R. 5; La Croix l. c. n. 102)

In questi casi i DD. generalmente non riconoscono simonia. La riconoscono però generalmente nel pattuire una mercede coll'intercessore immediato perchè questi perori presso il superiore affine di ottenere il beneficio. Così il La Croix l. c., il Bonacina l. c., i Salmaticesi *De Sim.* c. 1 n. 52 et 53, S. Alfonso l. c., D'Annibale *Summ.* P. III, n. 98 etc.

Le ragioni da questi allegate sono le seguenti:

1.° Si ha dalla Estrav. 2 *Se Sim.* " Simoniam committi cum pecunia datur pro collatione... favore aut mediatione. „ Qui dunque si condanna di simonia la mediazione fatta per danaro, come si condanna la collazione (Ligor. l. c.).

2.° Il Cap. *Praesentium* 3 Caus. I q. 5 dichiara doversi deporre un sacerdote per la cui ordinazione fu dato del danaro ad un familiare del Vescovo. Dunque anche la intercessione involge simonia (Salmant. l. c.).

3.° Il Cap. *Statuimus*, 107, Caus. I, q.1. dice che i simoniaci altri sono ordinati simoniacamente da' simoniaci; altri simoniacamente dai non simoniaci; altri non simoniacamente dai simoniaci. Or gli ordinati simoniacamente dai non simoniaci non ponno essere che gli ordinati per intercessione di altri presso il Vescovo (Salmant. l. c.).

4.° L'intercessione è la causa morale della collazione; or poichè quella si è comprata con danaro, presumesi perciò comprata anche questa con danaro (Suarez l. c. cap. 35 n. 15).

5.° S. Tommaso 2. 2. q. 100 a 2 ad 5 insegna ch'è simoniaco *pecunia parare sibi viam ad rem spiritualem obtinendam.* Or chi col danaro procurasi valevoli intercessioni, *parat sibi viam ad beneficium obtinendum.* Dunque (Ligor. l. c.).

Queste ragioni, gravi senza dubbio, han mosso la generalità de' TT. a dichiarar simoniaco il procurarsi con danaro l'intercessione. S. Alfonso aderisce così a questa sentenza, da stimare improbabile l'opposta: " Et oppositum puto improbabile. „

Ma colla debita venerazione a questo gran Dottore ed agli altri TT., ci sia lecito di esaminare diligentemente le allegate ragioni, dalle quali non sembra potersi dedurre tale certezza da doversi bollare d'improbabile la sentenza opposta.

E quanto alla prima, il testo della cit. Estrav. *Cum detestabile 2 de Simonia* è il seguente: " Statuentes praeterea, quod universi et singuli..., qui quomodolibet dando vel recipiendo simoniam commiserint, aut quod illa fiat mediatores extiterint seu procuraverint, sententiam excomunicationis incurrant... In virtute sanctae obedientiae iniungimus, ut eos omnes, quos simoniam huiusmodi commisisse, vel procurasse aut in eas mediatores esse sciverint... per se vel per alios revelare quantocius non omittant. „ Qui dunque si parla di *mediatori* che *procurano* la simonia, di coloro, cioè, che s'intromettono fra il superiore e il beneficiato affinchè fra questi si conchiuda il contratto simoniaco; non si parla d'intercessori come nel caso nostro.

In riguardo alla seconda ragione, il testo del cap. *Praesentium* 3 Caus. I, q. 5 di Urbano II è così: " Praesentium portitorem quem parentum incuria, per pecuniam non Episcopo sed cuidam principum eius datam, invitum sacerdotii dignitatem obtinuisse significasti, licet sancti canones deponendum esse testentur, tamen quia culpam istam nesciens et coactus commisit, et quia ab eodem ordine ut deponeretur, supplicavit ultroneus etc. „ — Ma qui non si dice che

il danaro fu dato per intercedere presso il Vescovo; si dice solo che fu erogato ad un certo dei suoi principi (cioè della sua corte); può essere che fu dato col consenso del Vescovo, donde sicuramente la simonia: ma ciò neanco ha che fare col caso nostro.

In ordine alla terza ragione, ecco il testo del cap. *Statuimus*, 107, Caus. I, q. 1 di Nicolò II: " Statuimus decretum de simoniacis simoniace ordinatoribus vel ordinatis: et de simoniacis simoniace a non simoniacis, et de simoniacis non simoniace a simoniacis. „ Il dubbio sta a spiegare chi possa intendersi per ordinato *simoniace a non simoniaco*. I Salmaticesi dicono essere solo chi con danaro ottenne intercessione presso il Vescovo non simoniaco. Il ch. Ballerini però (*Op. Theol.* Tr. VI, n. 239) accortamente osserva non potersi nè doversi restringere a questo solo senso quelle parole. Per non simoniaci possono bene intendersi i Vescovi che ottennero la sede episcopale senza simonia, a differenza di altri che l'ottennero simoniacamente, e di cui si parla nei canoni seguenti 108 e 109. Possono anche intendersi i Vescovi ordinatori di chierici i quali ottennero il titolo simoniacamente. E neanco da ciò può argomentarsi bene pel caso nostro.

Alla quarta ragione si può rispondere che dal perchè fu comprata l'intercessione, non ne viene che debba presumersi comprata pur la collazione. L'effetto non è sempre della natura stessa della causa, come il generato è in ordine al generante. Da cause prave tante volte discendono effetti buoni. Inoltre vuolsi considerare col Ballerini *l. c.* che il reato allora è nella causa morale quando questa induca al delitto che nel caso sarebbe la collazione non gratuita. Ma la collazione è affatto gratuita nel caso. Dunque. Finalmente come è causa morale la raccomandazione, pur sarebbe causa morale l'esporre i meriti, il dare informazioni: il che i DD. dicono ben lecito.

L'ultima ragione desunta dalle parole di S. Tommaso, neppur sembra soddisfacente. Ecco il testo dell'Angelico 2. 2. q. 100, a. 2 ad 5: " Antequam alicui acquiratur ius in Episcopatu vel quacumque dignitate vel praebenda, per electionem, provisionem, seu collationem, simoniacum esset adversantium obstacula pecunia redimere; sic enim per pecuniam pararet sibi viam ad rem spiritualem obtinendam. Sed postquam ius alicui iam acquisitum est, licet per pecuniam iniusta impedimenta removere. „ Qui non si tratta del caso nostro, ma del *redimere pecunia adversantium obstacula*: ciò può aver luogo in chi con danaro allontana gli altri concorrenti; il che tutti dicono essere simoniaco. Il *parare pecunia viam ad rem spiritualem obtinendam* non devesi estendere tropp'oltre, perchè altrimenti vi verrebbero inclusi molti dei casi in cui neppur la comune de' TT. ammette simonia. Infatti anche il procurar con danaro di essere ammesso alla familiarità del Vescovo, di conoscer subito la vacanza del beneficio, di far noti al Vescovo i proprii meriti, di ottenere l'intercessione mediata è un *parare pecunia viam ad rem spiritualem obtinendam*: or tutte queste cose vengono riputate lecite generalmente da' DD.

Pare adunque che nessuna delle ragioni allegate per dimostrar simoniaco il danaro nella intercessione immediata, poggi sopra solido fondamento, da non potersene dubitare. Invece vi ha una ragione positiva e da non disprezzarsi, con che si può scagionar d'ogni labe simoniaca la intercessione a pagamento. Allora infatti si ha la simonia quando interviene il patto di dar una cosa sacra per un prezzo temporale. Ma la intercessione, da sola considerata, non è cosa sacra. Dunque non è simoniaca. E che la intercessione non sia cosa sacra, è chiarissimo sol che si consideri che l'officio di avvocato è meramente profano, e meritevole di compenso. Il beneficio poi si dà dal Vescovo che nulla sa di quel compenso, e si dà del tutto gratuitamente. Pare adunque estranea in questo caso affatto la simonia.

Nè si dica che quell' intercessione non è isolata, ma è in ordine al beneficio che si vuole ottenere. Imperocchè altro è la intercessione, altro la collazione. Allora solo si confonderebbero quando il Vescovo fosse conscio di quel patto, e vi avesse ancor egli un vantaggio. In questo caso la collazione certamente sarebbe simoniaca. Ma quando il Vescovo nulla sa, niente di utile temporale gli viene da quel patto, non sembra che possa dirsi simoniaca la collazione.

Del resto, abbiamo visto innanzi che i TT. dicono lecite molte cose che pure sono in ordine alla collazione; è vero che l'intercessione di cui parliamo influisce più immediatamente delle altre cose; ma *plus et minus non mutant speciem:* ammesso una volta il principio, non v' ha ragione valevole che vieti d'invocarlo anche nel nostro caso.

Questa nostra opinione è pure di Elbel (De Sim. n. 607) e di altri presso di lui; come ancora del chiaro Ballerini il quale dottamente ragiona di tal caso *(Opus Th.* Tr. VI, Sect. I, n. 235 seqq.), e del Gury che parlando della ragione degli avversarii dice: " Sed horum ratio valde infirma videtur „ (Casus Vol. I, n. 287).

Non ostante ciò che fin qui abbiamo ragionato, non vogliamo negare il gran peso di autorità di quei tanto insigni TT. e neanco del tutto le loro ragioni. Diremo ancor noi con essi più comune e, se si vuole, ancor più probabile la sentenza che vieta il pattuir con danaro la intercessione immediata del nostro caso. Aggiungiamo doversi questa sentenza seguir nella pratica affine di evitare sconci e pericoli nella collazione de' beneficii. Però non crediamo che la sentenza opposta non meriti quel grado di probabilità onde *post factum* non si debba sturbare chi abbia già conseguito il beneficio, nè lo si debba credere incorso nelle pene.

Al secondo—Che è da dire poi se nella collazione di un beneficio il danaro non si dia al collatore, ma ad una qualche chiesa?

Ecco come insegna S. Alfonso (L. III, n. 66): " An sit simonia si promittas pecuniam alteri ad erogandam illam in eleemosynam alicui monasterio, vel pauperibus, si ille obtinebit tibi beneficium? Negant Salmanticenses cum Diana etc. Intellige si pecunia datur omnino gratis et in eleemosynam, quae iam constituit titulum honestum excusantem a simonia sicut excusat titulus sustentationis. „—Non sappiamo intendere, per verità, come si possa dar *gratis*, dopo il patto intervenuto *si ille obtinebit beneficium.*

Il Lacroix (L. III, P. I n. 100) propone anch'egli questo caso e così lo risolve: " Si quis promittat alteri se magnam pecuniae summam assignaturum in eleemosynam pauperibus vel pio loco, si conferat, vel impetret ei beneficium, Alloz *n. 30* et Soria apud Dianam *p. 11. tr. 6. R. 31.* dicunt non esse simoniam, quia inter titulos excusantes a simonia est eleemosyna. „—Però tosto soggiunge: " Verum haec solum probant non esse simoniam juris naturalis ita pacisci de dando beneficio sub onere dandi eleemosynam; est tamen et manet simonia juris Ecclesiastici, quia prohibentur omnes pactiones in materia beneficiaria. „

E che infatti i sacri canoni vietino qualsivoglia patto anche di cose pie in materia beneficiaria, lo si dimostra dal Cap. *Ex multis 1 q. 3*, dove Alessandro II sancì: " Ut nullus cuiuscumque gradus clericus pro ecclesiae beneficio aliquid audeat conferre, aut fabricae ecclesiarum, vel donariis ecclesiarum, seu etiam quod pauperibus sit tribuendum, quia, teste Scriptura, qui aliquid male accipit, ut quasi bene dispenset, potius gravatur quam iuvatur. „

In materia di beneficii dunque tanto è promettere danaro al collatore, quanto promettere di erogarlo a cause pie: qualunque patto è vietato, se non per diritto divino, almeno per diritto ecclesiastico.

Al terzo—Or venendo al nostro caso, Cornelio che si è raccomandato a Sapri-

zio per intercedere presso il Vescovo colla promessa di una grossa somma da erogarsi alla Chiesa di Saprizio, se ha già ricevuto il beneficio, crediamo che possa star tranquillo, secondo abbiamo dimostrato, senza riputarsi irretito di censure, nè in obbligo di ottener sanatorie. Nel caso poi ch'egli fosse colpevole, non gli sarebbe di scusa l' aver dato il danaro alla Chiesa, anzichè a Saprizio.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

18.

Circa la benedizione in articulo mortis quando non vi è tempo di darla colla formola intera.

D. Nel Rituale Romano, dopo la formola della Benedizione Apostolica *in articulo mortis*, si legge: " Si vero infirmus sit adeo morti proximus ut neque confessionis generalis faciendae (*Confiteor*), neque praemissarum precum recitandarum tempus suppetat, statim Sacerdos benedictionem ei impertiatur. „— Che s' intende per la benedizione da impartirsi subito? — Il dubbio nasce da che nella formola del Rituale vi ha due volte la Benedizione per l'infermo: una volta quando gli s' impartisce l'indulgenza plenaria, un' altra quando in fine lo si benedice semplicemente.

R. È chiaro che la benedizione da impartirsi subito, quando non v' è tempo, è la prima, non la seconda; quella, cioè colla quale si comunica l' Indulgenza plenaria. E però nel *Veni mecum Sacerdotum* edito accuratamente dal cav. Pietro Marietti di Torino coll' approvazione di quell' Arcivescovo, sta detto: " Necessitate urgente sacerdos dicat: " Indul- " gentiam plenariam et remissionem om- " nium peccatorum tibi concedo. In no- " mine Patris, et Filii, et Spiritus San- " cti. Amen. „

19.

Circa l' assoluzione dalla censura di chi assolve il complice in re turpi quando si temano grandi scandali.

D. Tizio sacerdote si confessa a Cajo di aver assoluto il complice *in re turpi*: intanto, se cessa dal celebrare, si temono gravi scandali: può Cajo assolvere Tizio dalla censura, e poi scrivere alla S. Penitenzieria?

R. La censura contratta *ob absolutionem complicis in re turpi* è in modo specialissimo riservata al Papa, da non considerarsi inclusa nelle facoltà di assolvere dai riservati alla S. Sede, neanco di speciale menzione. Così il S. Officio il dì 4 aprile 1871. Nondimeno il decreto del medesimo S. Officio del dì 25 giugno 1886 abilita i semplici confessori ad assolver subito da qualunque censura riservata, *etiam speciali modo* al Papa, quando si tema grave scandalo e infamia, coll'obbligo però di scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 180). Non facendosi qui eccezione, sembra che ciò possa dirsi ancora della censura per l' assoluzione del complice. Di questa opinione è pure il ch. P. Bucceroni (Comm. in Const. Bened. XIV Sacramentum Poenit. Pars II, § 2, n. 77), il quale la conforta col responso del S. Officio del dì 18 luglio 1860 ch' è come segue: " Utrum Episcopus habeat facultatem absolvendi, sive per se, sive per delegatum in casu quo, propter imminens periculum scandali aut alterius gravis mali, recursus ad S. Sedem fieri nequit opportuno tempore? — Resp. Consulat Decretales Clementis III, relatas cap. 15 *Cum desideras*, et cap. 26 *Quo de his*, de Sent. Excomm., et probatos auctores, inter quos S. Alphonsum de Ligorio lib. 7 c. 1 de censuris n. 84 ad 92. „ Nei quali luoghi citati si parla di coloro che sono impediti di andare a Roma, e che però potevano assolversi dai confessori ordinarii.

Posto ciò, par che Cajo, nel caso proposto, possa assolver Tizio dalla censura, coll' obbligo poi di scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria.

20.

Se il moribondo risanato può essere assoluto dai riservati da un semplice confessore.

D. Settimio semplice confessore, chiamato da Sisto moribondo, lo assolve in fretta da tutt' i peccati e da tutte le censure. Riavuto Sisto da quel pericolo, si presenta di nuovo a Settimio per completare la confessione. Può questi assolverlo anche dai riservati che quegli non potè prima confessare?

R. La quistione di cui qui si tratta è simile a quella agitata da' TT. se, cioè,

chi si confessò ad un sacerdote con facoltà sui riservati, ed incolpevolmente dimenticò qualche peccato con riserva, possa essere assoluto da un semplice confessore. Non sono in ciò concordi i DD. La prima sentenza afferma, per la ragione che il confessore con facoltà sui riservati intende assolvere da tutt'i peccati secondo tutta la potestà che gli compete: *in quantum possum et tu indiges.* La seconda nega, dal perchè il fine della riserva è di sottoporre quelle colpe al giudizio del superiore ed averne i moniti salutari. S. Alfonso dice comunissima la prima sentenza, ma più probabile la seconda, benchè non neghi alla prima il grado di vera probabilità (L. VI, n. 597). Aggiunge che quando il privilegio fu concesso in favore del penitente, come quello del giubileo, della bolla della Crociata, ecc. si può seguire la prima sentenza.

Stante ciò, nel caso proposto, crediamo che il moribondo risanato possa essere probabilmente assoluto dal confessore semplice, sui riservati che dimenticò in pericolo di morte. Però trattandosi di giurisdizione probabile, è bene che il confessore se ne avvalga solo quando ci sia un bisogno ovvero una necessità. Nè vale il dire che il privilegio dell'assoluzione *in articulo mortis* è in favore del penitente; giacchè la Chiesa lo concede solo in quel gravissimo pericolo *ne aliquis pereat* (Trid. Sess. 94 cap. 7).

Ciò tuttavia sta detto pei soli riservati al Vescovo, ovvero al Papa di general menzione. Imperocchè per quelli specialmente riservati alla S. Sede riman sempre l'obbligo *sub reincidentia* di presentarsi al superiore (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 176.).

21.

Se il penitente di ritorno si possa assolvere senza formare nuovo giudizio.

D. Achille confessore ai penitenti cui non potè assolvere la prima volta, benchè dimentico del primo giudizio, impartisce, nel ritorno, l'assoluzione senza nulla ricordare e senza nulla domandare. Opera bene?

R. Il giudizio in globo sui peccati è necessario soprattutto per la imposizione della penitenza. Per questa però non si richiede una memoria distinta di tutt'i peccati, ma basta una notizia confusa dello stato del penitente. Si ascolti il La-Croix (Lib. VI, Par. II, n. 1717): " Quando vis poenitentiam imponere, non est opus habere distinctam memoriam omnium auditorum, sed sufficit confusa notitia status poenitentis, quae in eo consistit, ut saltem memineris plura diversae speciei mortalia esse dicta, eaque in numero satis frequenti: tum enim judicare potes hunc esse peccatorum solito graviorem adeoque maiore poenitentia dignum. „

Perciò quando trattasi di un penitente di ritorno, ed il confessore siasi del tutto dimenticato dello stato di sua coscienza, per imporre la penitenza sacramentale, basta rivolgergli poche dimande e conoscerne qualche cosa in confuso: " Si tamen, segue a dire lo stesso Autore; l. c. ita esses oblitus omnia, ut nequidem confusam peccatorum notitiam haberes, tenereris per paucas interrogationes repetere cognitionem aliquam status conscientiae poenitentis, attamen cavendo, ne reddas confessionem odiosam et nimis gravem poenitenti. „

Che se si vuole evitare il fastidio delle nuove domande, nel caso di assoluta dimenticanza dello stato del penitente, si dovrà provvedere col compierne il giudizio fin dalla prima volta che quegli si presenta e con assegnargli fin d'allora la penitenza. Al ritorno, basta che assicuri di aver fatto ciò che gli fu imposto, perchè lo si possa assolvere senza altro. Così lo stesso La-Croix *l. c.*: " E contra, si iam imposueris poenitentiam, non est necesse, ut, quando absolvis, etiam confuse memineris peccatorum vel poenitentiae impositae, sed satis est recordari esse confessum et latum esse de eo judicium; status enim poenitentis erat recolendus tantum in ordine ad formandum de eo judicium et ad taxandam poenitentiam, quod iam ante factum est; neque confessarius absolvit a peccatis distributive sumptis, sed collective ab omnibus simul. „ Così pure il Tamburino de Conf. l. 3 c. 2 n. 8, il Bucceroni *Casus Consc.* T. II, n. 122 etc.

Richiamiamo su questo insegnamento l'attenzione dei confessori, specie dei missionarii, quando nei giorni di grande concorso è preziosa la economia del tempo. Allorchè non possono assolvere i penitenti la prima volta che si presentano (e giova assolverli sempre ch'è possibile), compiano però il giudizio ed impongano la penitenza. Al ritorno chiedano conto di ciò che i penitenti doveano fare (restituzioni, allontanamento di occasioni, condotta più corretta), e procedano all'assoluzione.

Da quanto abbiamo detto può risolversi benissimo il caso proposto.

22.

Circa la confessione settimanale per le indulgenze.

D. Quinzio è uso confessarsi ogni settimana ; però non ha giorno fisso, confessandosi ora la domenica, ora il mercoledì, ora il sabato, e talvolta lascia pur passare una qualche settimana senza confessione. Può lucrare le indulgenze che cadono nella settimana per cui si richiede la confessione ?

R. Clemente XIII, con decreto della S. C. delle Indulg. 9 dic. 1763, concesse : " Indultum omnibus Christifidelibus qui frequenti peccatorum confessione animum studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad sacramentum poenitentiae accedere, nisi legitime impediantur, consueverint et nullius lethalis culpae a se post praedictam ultimam confessionem commissae sibi conscii non sunt, ut omnes et quascumque indulgentias consequi possint, etiam sine actuali confessione, quae ceteroquin, iuxta praefati decreti definitionem, ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa indulgentias Iubilaei, tam ordinarii quam extraordinarii, aliasque ad instar iubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera iniuncta, ita et sacramentalis confessio tempore in earum concessione praescripto peragatur. „

Dunque coloro che hanno in uso di confessarsi ogni settimana, purchè si mantengano in grazia, possono acquistare, senz' altra confessione, tutte le indulgenze (tranne solo quella del giubileo) per cui si richiede la confessione come opera ingiunta.

Ma è necessario confessarsi ogni settimana in giorno fisso ? Non è necessario, perchè ciò non si prescrive. Purchè la confessione si faccia fra i giorni della settimana, in qualunque giorno ha luogo, si gode questo indulto. — Nè vale opporre il decreto della S. C. delle Indulg. del 19 nov. 1878 ; imperocchè in questo fu deciso che la settimana costa di sette giorni, non già di otto, e però la confessione deve farsi fra la domenica ed il sabato seguente, non già fra una domenica e l'altra (1). Così insegna pure il Lehmkul, Vol. II, n. 539 ed il Melata *Man. de Indulg.* Par. I, c. V, § 2. E perciò Quinzio, nel caso, può benissimo continuare la pratica di confessarsi talora la domenica, talora il mercoledì, talora il sabato, senza perdere le indulgenze.

Ma che è da dire s'egli fa passare talvolta qualche settimana senza confessarsi ?

Qui è duopo distinguere : Se ciò fa per un giusto motivo, p. e. perchè non potè aver confessori, in tal caso pare a noi che non solo non perde l'indulto pel tratto successivo, ma può ancor guadagnare le indulgenze di quella settimana. Imperocchè nell'allegato documento di Clem. XIII sta detto *nisi legitime impediantur* quando è dunque legittimamente impedito, nulla perde nè per le seguenti settimane nè per quella in cui non ebbe luogo la confessione.

Ma se non per giusta ragione, sivvero per trascuraggine, la confessione non si compie, in quella settimana è certo che l'indulto non si lucra. Sembra però che, ripigliandosi la confessione nelle settimane seguenti, l'indulto anche rivive, per la ragione che non si distrugge la consuetudine colla omissione di solo qualche atto. E questa è pure l'opinione del Lehmkul l. c.: " Imo, egli dice, si casu raro aliqua hebdomada sine confessione excidat, ne id quidem quidquam obest, quoniam consuetudinem hebdomadariae confessionis non destruit. „

23.

Circa la precedenza nelle commemoraztoni di concorrenti e di semplificati.

D. Nel giorno 20 giugno sabato del futuro anno 1896 in dioc. di S. si fa l'off. votivo semidoppio dell' Immacolata Concez. ed il giorno seguente quello di S. Luigi Gonzaga doppio minore. Nei vesperi del sabato che saranno del seguente, si dovrà far prima la commemoraz. della Immacolata Concezione, ovvero quella della Domenica ?

R. Si dovrà far prima la commemoraz. della Immacolata Concez. e poi quella della Domenica. Benchè l'officio della Domenica prevalga al semid. della Immacolata Concezione, pure, perchè questo concorre, deve preferirsi a quello. Il decr. della S. C. de' Riti del 5 febbraio 1895 (*Mon. Eccl.* q. Part. p. 8 e 39), quando attribuisce la preferenza all' officio concorrente, non la limita al concorrente che segue, e però deve attribuirsi anche a quello che precede. Ecco la rubrica del Breviario (c. XI n. 1): " Concurrentia officii attendendā est semper in secundis vesperis, quomodo sit ordinandum officium

(1) Lo stesso fu deciso per quelle diocesi che ottennero questo indulto per coloro che si confessano ogni due settimane : devono questi confessarsi ogni 14 giorni, non già due volte al mese (S. C. Ind. 15 nov. 1878 ad 2, et 26 febr. 1886).

cum sequenti die. Itaque cum dicitur officium aliquod cum alio concurrere, intelligitur de praecedenti in secundis vesperis, cum sequenti in primis vesperis. „ La regola dunque è chiara: nelle commemorazioni dei vesperi deve precedere sempre quella dell' off. concorrente, sia quello che segue, sia quello che precede; dopo vengono le commemorazioni dei semplificati, benchè di rito maggiore.

24.

Se i Regolari possano esporre nelle loro Chiese il SS. Sacramento.

D. I Regolari possono esporre il Santissimo nelle loro Chiese esenti senza venia del Vescovo? Può il Vescovo prescrivere l' orario nelle loro funzioni?

R. Le chiese dei Regolari che vengono da essi amministrate con dipendenza dai loro superiori monastici, sono esenti dalla giurisdizione del Vescovo. Però, quanto alla esposizione del Santissimo, svelato nell' ostensorio, per causa pubblica, hanno bisogno della venia del Vescovo. Solo per causa privata, e con velo, senza estrarlo dalla custodia, possono esporlo alla venerazione dei fedeli. Così il Fagnano in cap. *Grave, de Offic. Ordin.* n. 77 ap. Ferraris v. *Eucharistia* n. 57: "Non liceat Regularibus, etiam in propriis ecclesiis, SS. Eucharistiae Sacramentum publice adorandum exponere, nisi ex causa publica quae probata sit ab Ordinario; ex causa autem privata possint, dummodo SS. Sacramentum e Tabernaculo non extrahatur et velatum remaneat, ita ut ipsa Hostia videri non possit. „ Il Ferraris l. c. conforta questo insegnamento con molti decreti della S. C. del Conc. de' VV. e RR. e de' Riti.

Ma può il Vescovo prescrivere l' orario delle funzioni nelle chiese dei Regolari? Generalmente non può, stante l' esenzione delle dette Chiese dalla giurisdizione ordinaria. S. Pio V nella Bolla *Etsi mendicantium* stabilì: " Prohibemus insuper eisdem Ordinariis ac aliis quibuscumque personis, ne impediant ipsos fratres, quando eis placuerit, tam in diebus dominicis seu festivis aut aliis totius anni temporibus campanas pulsare et etiam tempore quo ipsi celebraverint, missas celebrare. „

Abbiamo detto *generalmente non può*: nondimeno quando trattasi della esposizione solenne del Santissimo, e a ciò si richiede la venia del Vescovo, questi può darla condizionata, prescrivendo, cioè, l' ora per la sacra funzione.

25.

Circa l'uso de' Breviarii e de' Messali, stampati senz' approvazione.

D. Si chiede: 1.° Possono usarsi quei Breviarii e quei Messali che portano in fronte scritto solamente *Superiorum auctoritate?*—2.° Possono usarsi quei Breviarii e quei Messali antichi che non recano nessun' approvazione?—3.° Nel caso negativo, si pecca mortalmente o venialmente?—4.° Che cosa si dovrà fare in questo caso?—5.° Si pecca con usare gli officii piccoli della B. V. e dei Morti, editi senz' approvazione?

R. Vedemmo in apposita Consultazione (Vol. VIII, Par. II, pag. 207 segg.) esser vietato da Clem. VIII nella Bolla *Cum in Ecclesia* e da Urbano VIII nell'altra *Divinam psalmodiam* di usare breviarii e messali editi senza l'approvazione ecclesiastica.

Il primo prescrisse: " Eorumdem Breviariorum per eos de cetero absque huiusmodi licentia imprimendorum aut vendendorum usum ubique locorum et gentium sub iisdem poenis perpetuo interdicimus et prohibemus „—L'altro: " Breviaria, sine praedicta facultate impressa, seu evulgata, eo ipso prohibita censeantur. „—Premesso ciò, rispondiamo ai proposti quesiti:

Al 1.° — Crediamo che non si possano usare i Breviarii ed i Messali stampati colla sola scritta: *Superiorum auctoritate*, giacchè, nelle cit. Bolle chiaramente si prescrive che, o in fronte, o in calce i detti libri devono riportare l' atto autentico dell' approvazione, col nome di chi l' ha data.

Al 2.° — Non v' ha dubbio, che i Messali antichi, posteriori al 1631 (gli anteriori furono tollerati da Urbano VIII come dalla cit. Bolla) non possono usarsi.

Al 3.° — Circa il definire la gravezza del peccato, fa d' uopo vedere se vi ha impotenza di procurarsi un breviario od un messale approvato o pur no; se quei che si hanno sanz' approvazione, concordino in tutto cogli approvati o pur no. Fa d' uopo anche considerare che oggidì non si fa troppa attenzione al divieto dell' uso di cotali libri non approvati, il qual divieto per tale effetto, in taluni luoghi soprattutto, può dirsi andato in disuso. Posto ciò, non crediamo che pecchi gravemente chi adoperi siffatti libri senz'approvazione quando si è moralmente certi che concordano cogli approvati, e non è sì agevole di avere questi ultimi; massime dove sempre s' è fatto così. Crediamo poi che non ci sia nessun pec-

cato quando gli Ordinarii dei luoghi abbiano visitati quei libri e non li abbiamo vietati.

Al 4.°—Chi ha Breviarii o Messali senza approvazione deve procurarsi gli approvati, se può: se non può, deve almeno a nostro credere provvedersi della venia del Vescovo, il quale, come ha la potestà di approvare la stampa di questi libri, così ha pur quella di approvare i già stampati, dietro esatta collazione cogli approvati. In tal caso, potrà segnare in calce la data approvazione.

Al 5.°—Intorno agli officii piccoli della B. V. ed a quelli dei Morti, crediamo non esserci divieto, quando si usano per divozione e non per obbligo ecclesiastico.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Oneri di beneficenza non concentrabili—Gli oneri di beneficenza di qualsivoglia specie che per donazione, istituzione d'erede o legato, gravino il patrimonio o di private persone, o di enti morali diversi dalle istituzioni pubbliche di beneficenza (nella specie Fabbriceria parrocchiale), non possono assumere il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, e vanno quindi esenti da concentramento, almeno fintantochè non siano legalmente elevati a persone giuridiche (Cons. di Stato, 4.ª Sez. 12 Gennaio 1894—Fabbriceria Chiesa Parr. di Ostiano, Leg. Piovani—Man. degli Ammin., Anno 33.° pag. 176).

— Non può ordinarsi il concentramento di una donazione o lascito di beneficenza, che non costituisca una istituzione autonoma, ma bensì un semplice onere gravante sopra un altro ente.

Non è il caso di ordinare la trasformazione dei lasciti per doti a fanciulle povere in altri scopi di beneficenza a pro di neonati e per soccorsi di baliatico.

L'inversione di un legato di culto non può essere ordinata, qualora l'ente gravato (nel caso un ospedale patrono di una chiesa), avendo dègli obblighi da adempiere verso la chiesa stessa, verrebbe a risentire una perdita per effetto dell'inversione stessa (Cons. di Stato Sez. 4.ª 3 Mag. 1894 — Parr. di S. Pietro in Pirolo di Pizzighettone c. Min. int.—Man. degli Amm. l. c. 176).

Spese di culto trasformabili — Sebbene nella pluralità dei casi i Monti frumentari siano da trasformarsi in casse di prestanze agrarie, nonpertanto è preferibile in dati casi la trasformazione in altra forma di istituzione benefica, specialmente quando si è già provveduto ai prestiti agrari (Cons. di Stato, Sez. int., 14 Apr. 1893 — Congr. di carità di Positano—Man. degli Ammin. l. c., pag. 200).

Procedura pei ricorsi contro il riparto delle spese per gl'inabili al lavoro — Il ricorso alla Sezione 4.ª contro la decisione della Giunta prov. contro il riparto delle spese per gli inabili al lavoro, deve essere notificato al Prefetto come presidente della Giunta stessa, ed al rappresentante dell'Amministrazione interessata a senso dei combinati art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e 6 del relativo Regolamento; nè la mancata notificazione è sanata dalla prova esistente in atti che la R. Intendenza non solo ha avuto cognizione del ricorso, ma si è occupata di fornire alla R. Avvocatura erariale categoriche deduzioni contro il medesimo.

Ha pieno valore ed efficacia il R. decreto 19 nov. 1889 sebbene non sia stato convertito in legge, essendo già presentato al Parlamento.

Il R. decreto 12 gennaio 1890 non fa alcun obbligo alla R. Intendenza di finanza o ad altro ufficio qualsiasi di comunicare alle Confraternite la relazione del R. Commissario sull'accertamento delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della legge di P. S., previe le detrazioni di cui parla l'art. 20 del suddetto R. decreto 19 nov. 1889, potendo la Confraternita procedere all'esame degli atti depositati espressamente presso l'Intendenza di finanza, giusta l'art. 5 del R. decreto 12 gennaio 1890 (Cons. di Stato, Sez. 4.ª 2 Marzo 1894 — Arciconf. dei Servi di Maria in Sassari c. Giunta Provinciale—Man. degli Amministr., l. c., pag. 219).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1895)

Nè eletti, nè elettori — Affinchè non ci sia scusa per chi vuol fraintendere la volontà del Papa circa le elezioni politiche, il S. Padre ha confermate le precedenti dichiarazioni colla seguente lettera, diretta all'E.mo Card. Parocchi Vicario di Roma:

" *Signor Cardinale*

" Quale debba essere il contegno dei

Cattolici italiani circa il concorrere alle elezioni politiche, fu già dichiarato dall'Autorità Pontificia e confermato più volte. È nota la circolare che, per ordine del Nostro Predecessore Pio IX di s. m., la Sacra Penitenzieria indirizzò ai Vescovi, notificando che il prender parte a tali elezioni *attentis omnibus circumstantiis non expedit.* — E poichè quella decisione da non pochi traevasi ad altro senso, un Decreto del S. Offizio dei 30 giugno 1886, con Nostra approvazione, aggiungeva che il *Non expedit prohibitionem importat*; facendo così manifesto il dovere pei cattolici di astenersene. Noi stessi poi a viva voce ripetemmo che quanto il concorso dei cattolici alle elezioni amministrative è lodevole più che mai da promuoversi, altrettante è da evitare nelle politiche, siccome non espediente *per ragioni di ordine altissimo*; non ultima delle quali sta nella condizione stessa di cose che si è fatta al Pontefice, la quale non può certo rispondere alla piena libertà e indipendenza propria del suo Apostolico ministero. — Con tutto ciò troppo bene siamo consapevoli come si venga continuando a discutere sulle intenzioni Nostre, a togliere peso alle Nostre parole, ad eludere ancora e fare eludere le disposizioni Pontificie. Appunto con ogni argomento ed arte si tenta far credere che siano intervenuti per parte Nostra certi temperamenti, onde sia oggimai consentito ai cattolici il concorso a quelle elezioni. Noi dunque, sig. Cardinale, riputiamo opportuno di pubblicamente dichiarare che nulla si è da Noi immutato delle suddette disposizioni, e che perciò raccomandiamo a quanti sono veramente cattolici di volere acquetarsi ad esse e confermarsi con docile ossequio.

" Intanto a pegno della Nostra particolare benevolenza, impartiamo di tutto cuore a lei sig. Cardinale, l'Apostolica Benedizione.

" Dal Vaticano 14 maggio 1895.

" LEONE PP. XIII. „

Pellegrinaggi in Vaticano — Il dì 9 maggio sp. due gruppi di pellegrini, uno Austriaco, l'altro Tirolese assistettero in Vaticano alla Messa di Sua Santità, e poi furono ricevuti in udienza. I pellegrini erano circa trecento, e fra questi si noveravano parecchi Vescovi e personaggi illustri. Il S. Padre, dopo il S. Sacrificio, assunta la stola li benedisse solennemente; poscia ricevuti i Vescovi ed i capi dei pellegrinaggi, ammise al bacio della mano tutt'i pellegrini.

Lo stesso avvenne il giorno 17 con un pellegrinaggio polacco e con un altro di Dalmati, Croati ed Istriani in tutto circa 1500 persone, a cui se ne unirono altre 250 estranee ai pellegrini, i quali tutti furono lieti di ascoltare la messa di Sua Santità, di riceverne la benedizione e di baciarne le sacre mani.

Congresso internazionale de' Cooperatori Salesiani — Splendidissimo riuscì il Congresso internazionale de' Cooperatori Salesiani, celebrato a Bologna dal 23 al 25 aprile ultimo. Vi presero parte i Cardinali Arcivescovi di Bologna, di Milano, di Ferrara e di Ravenna, oltre venti Vescovi e grandissimo numero di cooperatori salesiani, venuti da ogni parte. Presidente onorario fu l'E.mo Cardin. Svampa Arciv. di Bologna; presidente effettivo, D. Michele Rua, successore di D. Bosco. L'apertura e le cerimonie religiose si fecero nella basilica di S. Domenico superbamente addobbata; le tornate del Congresso, nella chiesa del *Corpus Domini*. Furono recitati applauditissimi discorsi; furono prese opportunissime risoluzioni per l'incremento delle opere salesiane, dirette soprattutto a beneficare i poveri e gli operai. È indescrivibile l'entusiasmo suscitato in tutta Bologna. Alla messa del 23 in S. Domenico assistettero presso a 14 mila persone. Non pure i giornali cattolici, ma i liberali altresì ebbero parole di alto encomio per questo riuscitissimo plebiscito.

Giubileo del Patronato di S. Giuseppe — Nel corrente anno al dì 8 dicembre ricorre l'anno 25.° da che la s. m. di Pio IX dichiarò solennemente S. Giuseppe Patrono della Chiesa cattolica. Questo carissimo giubileo si vuol celebrare con solennità e splendore straordinario per glorificare sempre più il potentissimo Patrono, e meritare l'alta sua protezione. A tal fine si è costituito a Roma un Comitato di cospicui personaggi, preseduto dal Rev.mo Mons. Valeriano Sebastiani, canonico Lateranese, il quale ha diretta una circolare all'Episcopato dell'Orbe, proponendo un apparecchio di sette mesi, a cominciare da giugno prossimo, con fare una funzione in ogni mese. La festa si celebrerebbe la domenica fra l'ottava del dì solenne alla Immacolata.

Facciamo voti che non vi sia parrocchia in cui non si compia siffatta commemorazione, e che tutt'i parroci rispondano all'appello della solerte Commissione che ha sede in Roma, via Alessandrina, 84.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Amplissime feste si son celebrate a Roma, a Napoli, a Torino, ed in altri molti luoghi d'Italia per commemorare il terzo centenario dalla morte di S. Filippo Neri. E stato un commovimento generale di fervore e di pietà verso il grande Apostolo di Roma.

— Il 25 aprile 1595 moriva in Roma, nel convento di S. Onofrio sul Gianicolo, Torquato Tasso. Anche il terzo centenario dalla costui morte è stato splendidamente celebrato a Roma, a Sorrento sua patria ed altrove. Vi sono state feste religiose e feste civili, ed a Roma una mostra Tassiana degli autografi cioè e delle opere del Tasso e di numerosi suoi ritratti e disegni.

— Con biglietti della Segreteria di Stato Mons. Ludovico Schuller è stato nominato Prelato Domestico di S. S. e Segretario della S. Visita Apost. e dei Luoghi pii de' Catecumeni e Neofiti.

— Il dì 28 u. s. fu scoperta a Civitavecchia una lapida commemorativa alla casa, dove nacque il p. Guglielmotti domenicano, il celebre storico della marina pontificia e italiana. Intervennero eletti personaggi coi rappresentanti dei ministri e delle autorità.

— Nella Università di Urbino è stata ristabilita la cattedra di diritto canonico. La inaugurò, come professore, il bravo avvocato Valenti.

— Il dì 16 u. s. s'inaugurò solennemente la cupola della Basilica di Loreto, coll'intervento dell'E.mo Card. Macchi e di altri illustri personaggi. Vi furono funzioni pontificali ed una splendida accademia. Tutti ammirarono l'opera stupenda del commendatore Macchari.

— A Roma venne proibita dal Governo la processione solenne per la *Comunione coi fiocchi*. Ciò non ostante la si fece nelle varie parrocchie con grande concorso.

— La Gioventù cattolica bolognese ha offerta una campana al Santuario del Monte della Guardia. Pesa 14 quintali.

— A Venezia, verso la fine dell'ultimo aprile, furono celebrate splendidissime feste centenarie della traslazione del corpo di S. Marco e della consacrazione della Basilica. Tutto l'Episcopato Veneto e l'Arcivescovo di Udine fecero corona all'E.mo Patriarca Card. Sarto, e poi si chiusero nelle annuali conferenze.

— Il Circolo di S. Pietro della Gioventù Cattolica di Roma ha deliberato di assumere il patronato dei giovani che si recano a Roma per gli studii superiori ed universitarii. Procurerà loro un convenevole alloggio, un onesto trattenimento nelle sale del circolo e qualunque altro aiuto.

— Nelle elezioni amministrative di Monza i cattolici han riportata una splendida vittoria. Così pure a Milano ed a Brescia, dove è stato sconfitto lo stesso Zanardelli.

— È stato eletto a nuovo Generale de' Barnabiti il R.mo P. D. Benedetto Nisser; ed a nuovo Generale dei Ministri degl'infermi il R.mo P. Desideri.

— Le parrocchie di rito greco delle Calabrie han mandato un indirizzo al S. Padre, facendo voti e promettendo preghiere per la sospirata unione della chiesa greca alla Romana.

— Nell'ospedale di Mirandola è stata uccisa una suora, di nome Florentina Vevdauix, da un infermiere avvinazzato con un bisturi estratto dall'armadio chirurgico. Era stato da quella corretto di una mancanza!

— Dalla Biblioteca Vaticana furono involati codici e manoscritti e miniature assai preziose. Il ladro, Giovanni Rapisardi, è stato condannato dal tribunale di Roma a sei anni di reclusione ed a tre anni di sorveglianza speciale.

— Pel 13.° Congresso Eucaristico che si terrà a Milano nel prossimo settembre è stata indetta una esposizione di religione scienza ed arte che possa avere attinenza colla SS. Eucaristia.

— A Benevento si sta celebrando un sinodo provinciale, indetto da quell'E.mo Card. Arcivescovo ed aperto sollennemente il giorno 12 sp. L'ultimo sinodo provinciale, che fu il 16.°, venne celebrato nel 1710 dal Cardinale Orsini.

— Il Consiglio comunale di Milano, a richiesta del consigliere Cesare Nava, ha concesso il riposo festivo ai dipendenti il cui servizio non sia indispensabile in quei giorni, ed ha stabilito di richiederlo dagli assuntori degli appalti delle opere pie comunali.

— Il 23 spirante si è celebrato a Gallipoli con un triduo solenne il 25.° anniversario della consacrazione Episcopale di quel degnissimo Vescovo Mons. Enrico Carfagnini. Sono intervenuti parecchi Arcivescovi e Vescovi delle Puglie.

—

— La Lettera Apostolica dal S. Padre, diretta agl'Inglesi è stata accolta con grandissimo favore in Inghilterra. Giungono al Papa continui rallegramenti che fanno sperare frutti assai consolanti.

— Il Venerdì Santo fu profanato a Parigi da infernali orgie parodiandosi in vituperosi banchetti i sacri misteri del cattolicismo.

— In Francia fu testè votata una legge draconiana contro le corporazioni religiose, aggravandole di enormi tasse di successione. Si è protestato contro di questa legge da insigni giureconsulti.

— I Vescovi inglesi della provincia di Westminster, testè riuniti in conferenza, prima di separarsi, han pubblicato un documento collettivo sulla quistione scolastica, riguardante il concorso del governo alle scuole confessionali.

— È stato premiato il p. Convreur d. C. d. G. dall'accademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi con fr. 1500, per la sua raccolta di documenti, in testo cinese colla traduzione francese.

— È stato anche premiato l'abate Camillo Rambaud di Lione dall'accademia di scienze morali e politiche con fr. 15,000, per la vita di sacrifizio da lui menata verso i deboli, i poveri, i vecchi, donde contrasse la cecità.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Il sacerdote, che celebra la messa esequiale senza stipendio, se ha obbligo di applicarla pel defunto.

Romana Dubium quoad Missae applicationem — 27 Apr. 1895 — *Per summaria precum* — Giovanni Hofman Vicario Apostolico del Chan-Si Meridionale nella Cina si rivolse alla S. C. *de Propaganda Fide* per la soluzione del seguente dubbio:

An sacerdos in exequiis persolvendis missam celebrans, non recepto stipendio, debeat pro ipso defuncto; vel potius pro aliis petentibus et eleemosynam offerentibus sacrificium applicare queat.

Il dubbio fu portato a risolvere alla S. C. del Conc., la quale, disaminatolo accuratamente, il dì 27 aprile 1895, definì:

Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Rituale Rom. al tit. *De Exequiis* prescrive: " Quod antiquissimi est instituti, illud quantum fieri poterit, retineatur ut missae praesente corpore defuncti pro eo celebrentur antequam sepulturae tradatur. „ Ma questo non è un precetto; è solo un consiglio, dicendosi *quantum fieri poterit.*

b) Il frutto del S. Sacrifizio è triplice: *generalissimo,* del quale godono tutt'i fedeli; *specialissimo,* ed è proprio del solo celebrante; *medio,* che si applica dal sacerdote a colui, pel quale celebra la messa (Benedict. XIV *De Sacrif. Miss.* L. III, c. VIII).

c) Di qui viene che la *celebrazione* della messa vuolsi distinguere dalla sua *applicazione.* Può taluno essere obbligato alla *celebrazione,* ma non all'*applicazione.* Perciò Benedetto XIV l. c. c. 9 insegna che vi ha dei legati che impongono la sola celebrazione della messa, non già l'applicazione.

d) L. S. C. de' Riti ha definito che la messa di requie con paramenti neri può applicarsi ai vivi: " An liceat sacerdotibus uti paramentis nigris et celebrare missam de requie ut satisfaciant obligationi quam susceperunt celebrandi pro vivis—Resp.: Affirmative, modo non diverse praescripserit qui dedit eleemosynam „ (13 oct. 1856).

e) Viceversa, la stessa S. C. ha dichiarato che nel dì della Commemorazione dei fedeli defunti può applicarsi ai defunti la messa celebrata col rito della feria o del Santo corrente: " Utrum sacerdos satisfaciat obligationi celebrandi missam pro defuncto, servando ritum feriae vel cuiuscumque Sancti etiamsi non sit semiduplex aut duplex — Resp.: Affirmative „ (2 april. 1840).

f) La S. C. Suprema del S. Officio, coerentemente alla esposta dottrina, dichiarò che il parroco, nel celebrare la messa nuziale, non è tenuto ad applicare *pro sponsis* quando da essi non riceve l'elemosina: " An in celebratione nuptiarum sacerdos teneretur celebrare pro sponsis — Resp.: Sacerdos non tenetur applicare pro sponsis, nisi ab eisdem eleemosynam recipiat „ (1 sept. 1841).

g) Nel caso perciò della messa esequiale, quando non si riceve la corrispettiva elemosina, non v'ha obbligo di applicare la messa pel defunto, bastando per lui le preci generali che si dicono nella liturgia di requie.

II.

Se un privato possa avere il diritto di patronato e collativo sopra canonicati onorarii.

Brunen. Circa jus et modum praesentandi canonicos honorarios — 27 Apr. 1895 — *Per summaria precum* — In

Dioc. di Brünn (Moravia) è la chiesa di Nicolsburgen dove Gregorio XV istituì una collegiata. In essa vi ha taluni canonicati di giuspatronato, e nel 1780 l'Arcivescovo di Olmülz ammise due canonici onorarii, nominati dal principe di Dietrichstein, che godevano tutt'i privilegii di quel capitolo. Il detto principe asseriva averne ereditato il diritto dal padre, che alla sua volta l'aveva ottenuto dal prefato Arcivescovo. Appresso si accrebbe il numero dei canonici onorarii presentati da' detti principi, fino a che Venceslao Vesc. di Brünn fece sapere ch'egli non ne avrebbe ammessi che quattro soli. Così seguitò a farsi; ma per la nomina non veniva interpellato il Vescovo di Brünn, sibbene l'Arciv. di Olmutz: al primo chiedevasi la sola conferma.

Ultimamente accadde che Alessandrina Principessa di Dietrichstein si arbitrò di nominare un canonico onorario di quella chiesa, contenta di solo significare ciò al Vescovo di Brünn e, senza curarsi della costui approvazione, impose a quello una medaglia ch'era l'insegna ecclesiastica di quel capitolo. Il Vescovo, pur non volendo impugnare il diritto di nomina di quei quattro canonici onorarii, stante soprattutto l'esercizio di tanti anni, si rivolse alla S. C., chiedendo che venisse sancito come appresso:

" I. Ne in posterum nominationes saepe jam dictae inconsulto fieri liceat Episcopo in cuius dioecesi Cellegiata sita est; nec non

" II. Ut nominans abstineat ab omni actu, qui praepositis tantum ecclesiasticis competit; et tandem

" III. Ut sive nominans, sive nominatus, teneatur nominationis acceptationem petere a loci Ordinario. "

La S. C., dopo maturo esame, il dì 27 aprile 1895 rescrisse:

Affirmative, juxta petitionem Episcopi.

Si raccolga:

a) La S. C. prima di venire a discutere le proposte del Vescovo, ha esaminato il diritto della principessa di nominare i quattro canonici onorarii. Questo diritto non potea rivenirle dalla concessione dell'Arcivescovo di Olmülz, perchè ciò non era nelle costui facoltà. Tal concessione però può fornire un titolo colorato, che può sanarsi colla prescrizione centenaria. Veggasi il c. 1 *De praescript.* in 6, ed il Reiffenstuel in h. l.

b) Ammesso pure il diritto, l'esercizio, nel caso, non era regolare. Imperocchè al patrono spetta solamente la nomina, ma la istituzione è del Vescovo (C. *Nobis* et tot. tit. *De iurepatr.*; Tit. *De institutionib.* Lib. III Decr. Greg. IX; Reiffenstuel De iurepatr. n. 66).

c) Trattandosi poi di canonici onorarii, si richiede altresì il consenso del Capitolo, come dal Breve del 21 genn. 1894 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Part. II, p. 5).

d) La tradizione delle insegne si appartiene alla *investitura*, la quale è distinta dalla *nomina* e dalla *istituzione*. La investitura o *installazione* non compete per nulla al patrono, ma in forza delle Decretali, spetta all'Arcidiacono C. *Ad haec de Off. Archid.*; ovvero al Decano o Preposito in quanto ai canonici da aggregare al Capitolo arg. c. 7 *De concess. praeb.* — Oggidì, essendo cessata l'antica potestà dell'Arcidiacono, la istituzione reale vien riservata al Vescovo.

III.

Se spetti al Vescovo l' amministrazione temporale delle chiese a sè soggette.

Melevitana Iuris eligendi procuratores — 27 Aprile 1895 — Nella borgata *Birchircara*, nell'isola di Malta, è una chiesa collegiata. Il Capitolo di questa era in lite coll'Arcivesc. sul diritto dell'amministrazione temporale, non della massa capitolare, ma delle altre rendite della Chiesa. Onde nel 1890 il Capitolo elesse un procuratore dei beni di una confraternita ivi eretta, e l'Arcivescovo ne scelse un altro. Inoltre al procuratore *delle lampade*, ossia della fabbriceria, eletto dal capitolo, l'Arcivescovo, senz'alcuna intesa del Capitolo, permise dare in enfiteusi un fondo spettante alla predetta chiesa.

La quistione, portata al giudizio della S. C., fu trattata coi dubbii:

I. An ius eligendi et nominandi procuratores pro administratione bonorum Ecclesiae Collegiatae competat Capitulo eiusdem Ecclesiae, prout in casu— Et quatenus affirmative;

II. An eisdem procuratoribus competat ius affigendi edicta ad ineundos contractus emphyteuticos, in casu.

Ed il dì 27 aprile 1895 fu deciso:

Ad I. Ex deductis, Affirmative.

Ad II. Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Vescovo ha cura e provvidenza non solo delle persone, ma ancora delle chiese e dei luoghi pii a sè soggette. Ecco come insegna il Barbosa (*De off. et pot. Episc.* — De iis etc. compend. n. 45, 46, 47, 60): " Pertinet ad jurisdictionem ordinariam Episcopi *primo* subiectas habere omnes et singulas personas suae dioeceseos cuiuscumque sint gradus, et qualitatis..... *secundo* omnes ecclesias et parochias, monasteria et hospitalia sub sua potestate ac regimine habere, nisi aliud ex privilegio exemptionis contingat *Cap. regenda 10. Tertio,* res et bona ecclesiastica ac beneficia, et jura omnia ecclesiarum, quod quaedam sub suo regimine continere *Cap. nullus omnino 16, q. 7... decimo sexto* res ecclesiasticas dispensare, ac moderari, sive earum omnium curam et providentiam habere. "

b) Nondimeno il Vescovo non è chiamato ad amministrar da sè le chiese ed i luoghi pii, ma solo ad esser tutore di questi ed a rivederne i conti ogni anno, secondo il disposto del Tridentino (*Sess. 22 cap. 9 de ref.*): " Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario. "

c) Nel caso, non vi erano titoli nè ragioni speciali che attribuivano al Vescovo l'amministrazione di quella chiesa.

d) Per dare ad enfiteusi i beni ecclesiastici, non basta l'autorizzazione del capitolo e neanco del Vescovo; è necessaria la venia Apostolica, in forza della Estrav. *Ambitiosae.*

IV.

Circa l' interpretazione di un testamento per cuase pie.

Bergomen. Testamenti — 27 Aprile 1895 — Il dì 6 aprile 1888 il parroco Carlo Pasinelli di *Madone* (Dioc. di Bergamo) fece il suo pubblico testamento con disporre così: " Lascio la casa, da me posseduta in questo Comune, al beneficio parrocchiale di qui, a condizione che la casa stessa abbia sempre in ogni tempo e per qualunque circostanza in perpetuo da servire esclusivamente per abitazione del viceparroco locale... Queste sono le mie vere ed ultime volontà ecc. "

Morto nel dì seguente il testatore, il parroco Sante Cattaneo che gli succedette, prese possesso di quello stabile, aggiunto al beneficio parrocchiale, pagando al Governo le tasse relative. Il vice-parroco però non volle abitare la casa, dal perchè, per volontà del defunto, vi dimorava in qualche stanza la cognata del medesimo testatore: il resto però della casa fu dato in fitto, ed il prezzo venne ritenuto dal parroco, come cosa appartenente al suo beneficio.

Nondimeno la fabbrica della Chiesa reclamava per sè quei frutti, ed i passati ed i futuri, dal perchè era mente del testatore di fare, con quel testamento, un benefizio alla detta fabbrica, la quale verrebbe così sgravata dal peso di locazione per la casa del viceparroco. Provava questa intenzione del testatore con testimoni giurati, i quali l'aveano udita manifestare dalla bocca di lui, ed inoltre dall'avere la fabbriceria, per volontà del testatore, pagate le spese del testamento.

Il parroco, d'altra parte, allegava le chiare parole del testamento, che non alla fabbrica, ma al beneficio parrocchiale aggiudicava la casa; senza che il testatore avesse altro aggiunto al parroco anche verbalmente *ad fiduciam.* Il vice-parroco poi dovea imputare a se stesso il non aver voluto usufruire del diritto di quell'abitazione, che essendo ampia, poteva bastare anche per lui.

Si ricorse alla S. C. perchè venissero sciolti i dubbii seguenti:

I. An beneficio parochiali, vel potius fabricae, domus fuerit legata, in casu— Et quatenus affirmative favore fabricae;

II. An parochus fructus iam perceptos fabricae restituere debeat in casu — Quatenus vero affirmative favore beneficii parochialis;

III. An parochus ita debeat coadiutoris prospicere habitationi, ut ab hoc onere sublevet omnino fabricam in casu.

IV. An domus pars, non necessaria coadiutoris habitationi, possit locari in casu.

V. Quinam ferre debeat vectigalia et refectionis ordinariae expensas in casu.

E la S. C., disaminati i dubbii, il dì 27 aprile 1895 definì:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Negative, ita tamen ut fabrica reddatur indemnis de expensis quas sustinuit a die captae possessionis, ex parte parochi, domus legatae.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. et ad V. Ad mentem.

Si raccolga:

a) Pei testamenti a cause pie non si richiedono le solennità civili: bastano anche due o tre testimoni che attestino la volontà del defunto di lasciar qualche cosa a dette cause. Così comunemente i DD. interpretano il c. *Relatum de Testam. et ultimis volunt.* (Gury T. I, n. 818; Santi in c. *Relatum* etc.).

b) Nondimeno vuolsi considerare che altro è il *desiderio* o il *proposito* di lasciar qualche cosa a cause pie, altro l'atto con cui *assolutamente* e *positivamente* la si lascia. Il primo non basta perchè la cosa spetti di diritto alla pia causa. Si ascolti il Santi *l. c.*: " Dixi de voluntate ultima, nam 1.° non teneretur heres legitimus ad aliquid praestandum ad causas pias si constaret solummodo de defuncti proposito, seu de consilio, vel desiderio condendi testamentum, aut relinquendi aliquid causae piae, sed *constare debet de voluntate absoluta et positiva.* "

c) Nel caso si ha solo un proposito di lasciar la casa alla fabbrica della chiesa, non già una volontà assoluta e positiva.

d) Quanto alle spese di rifazione e di balzelli, ecco ciò che dispone il Codice italiano, sulle norme del Diritto Romano *l. 19 ff. de usu et habitatione:* " Art. 527. Se chi ha l'uso di un fondo ne raccoglie tutt'i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione occupa tutta la casa, soggiace alle spese di cultura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti, o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode. "

e) Le parole *da servire esclusivamente per abitazione del vice-parroco* possono interpretarsi nel senso che il parroco la possegga tutta, e ancora che non sia destinata ad altr'uso ad esclusione del vice-parroco. In questo secondo senso, il dippiù della casa (toltine i membri sufficienti per l'abitazione del vice-parroco) può locarsi ad altri.

f) Stante il dubbio, può questo risolversi coll'art. 524 del Codice italiano: " Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario all'abitazione di quello a cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del medesimo. "

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Se l'off. della Domenica da anticiparsi impedisca il votivo ad libitum — se quando nei Vesperi il celebrante sia parato senza ministri debba farsi la turificazione — Norme per congiungere gl'inni proprii—Circa le commemoraz. della fer. VI dopo l'ottava dell'Ascensione, della Croce nell'off. vot. dell'Eucaristia, della vigilia di S. Matteo nell'off. di S. Agapito — Quando nei secondi Vesp. non si fa comm. di un off. che ha inno proprio, se questo debba dirsi a vesp. ed a Compieta—Se nella vigilia di Pentecoste debba leggersi la 9.ª lez. di un off. semplificato—Dell'ultimo vangelo quando occorrono la vigilia di S. Tommaso Ap. e la fer. IV delle tempora.

Romana — 5 Febr. 1895 — Sacrorum

Rituum Congregationi insequentia Dubia fuere proposita:

Dub. I. S. R. C. per Decretum *Lycien.* 4 Aprilis 1705 ad V. declaravit, Officia Sanctorum ad libitum esse omittenda, si ab aliquo Officio Dominicae anticipandae impediantur. Idem statutum legitur in recentiori Decreto *Namurcen.* 29 Maii 1885 ad I. Hinc quaeritur: Utrum Officium Dominicae anticipandae impediat quoque recitationem Officii Votivi ad libitum ex iis, quae Ssmus Dominus Noster Leo Papa XIII nuper indulsit?

Dub. II. Caeremoniale Episcoporum lib. II. cap. III, n. XVII. docet: " In duplicibus... minoribus, semiduplicibus et feriis non oportet Celebrantem *(ad Vesperas)* esse paratum, nec fieri thurificationes. „ Hinc quaeritur: An quando solus Celebrans paratus est sine Ministris, thurificationes in Vesperis fieri debeant, an tantum fieri possint, uti videtur innuere Decretum Ord. Min. de Observantia 16 Aprilis 1853 ad XXV?

Dub. III. Quaenam sequendae normae in coniungendis Hymnis Sanctorum propriis, si habeantur in Breviario, quando relativa festa primis Vesperis carent?

Dub. IV. Si Feria VI post Octavam Ascensionis occurrat duplex 2 classis, quemadmodum omittenda est eiusdem Feriae commemoratio in Laudibus et Missa, omittine debet etiam in secundis Vesperis?

Dub. V. Commemoratio Crucis tempore paschali in Officio Votivo de Passione cum fieri non debeat, eadem commemoratio omittendane est etiam in Officio Votivo de Eucharistia, si tempore paschali recitetur?

Dub. VI. In Laudibus et Missa S. Agapiti P. C., die 20 Septembris, si facienda quoque sit commemoratio Vigilia e S. Matthaei Apostoli, quum pro S. Pontifice et pro Vigilia eadem habeatur Oratio, quaenam ex duabus mutanda?

Dub. VII. Quando Feria V. fit Officium Votivum de Ssmo Sacramento, et Feria VI agendum est de Sacra Spinea Corona, vel de Sacratissima Sindone D. N. I. C., quum im primis Vesperis commemoratio Ss.mi Sacramenti sit omettenda, dicine debet doxologia eiusdem metri, sive ad secundas Vesperas, sive ad Completorium?

Dub. VIII. Quando in Vigilia Pentecostes occurrit Officium Sancti ad instar simplicis redigendum, legine debet eius nona lectio si sit historica ad Matutinum, uti ante reformationem Rubricarum faciendum erat?

Dub. IX. Quandoque in diem 20 Decembris incidunt simul Vigilia S. Thomae Apostoli et Feria IV. Temporum, cuius Evangelium legi quidem deberet in Missa, sed non potest, quia idem est ac Evangelium festi quod recolitur. Hinc quaeritur: An legi debeat in fine Missae Evangelium Vigilae, an potius S. Ioannis?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Affirmative ad primum: Negative ad secundum.*

Ad III. *Hymnus Vesperarum coniungendus est cum altero ad Matutinum, quoties eodem metro uterque gaudet, et secundus est continuatio primi: quod si ordo historicus aliud requirat, servetur Decretum* Lincien. *3. Iun. 1892 ad XVII* (1).

Ad IV. *Negative.*

Ad V. *Affirmative.*

Ad VI. *In casu, aliisque similibus Missa* Statuit *pro S. Pontifice et Confessore mutetur in aliam* Sacerdotes.

Ad VII. *Affirmative.*

Ad VIII. *Affirmative.*

Ad IX. *Affirmative ad primam par-*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An quando festum Septem Dolorum B. M. V. in hebdomada Passionis caret primis vesperis, hymnus Vesperarum debeat coniungi cum hymno matutini, prout innuit Rubrica Breviarii, etiam si habeat integras secundas vesperas; vel in hoc casu debeant hymni (ut docet A Carpo) transponi, ita ut ad matutinum dicatur hymnus vesperarum, ad laudes hymnus matutini et ad secundas vesperas hymnus de laudibus?—Resp.: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

tem : Negative ad secundam. Atque ita rescripsit, et servari mandavit, die 5 Februarii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *S. R. C. Secret.*

II.

Qual sia la festa del SS. Salvatore da celebrarsi in una Chiesa dedicata a questo titolo.

Brugen — 15 Mar. 1895—Rmus Dnus Petrus de Brabandere Episcopus Brugen. liturgicis praescriptionibus sese per omnia conformare cupiens, sequens Dubium pro opportuna declaratione Sacrorum Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum :

Ex Litteris Apostolicis S. M. Gregoriis Papae XVI datis sub die 27 Maii 1834, Ecclesia Cathedralis Brugen. " sub invocatione SSmi Salvatoris et S. Donatiani Episc. Conf. nuncupatur „ cuius in ara principe habetur tabula referens Christum e sepulcro resurgentem, itemque simile simulacrum ipsi altari imminens. Unde sunt qui autumant Titularem eiusdem Ecclesiae esse Resurrectionem, non vero Transfigurationem D. N. I. C. uti statuitur ex Decretis pro Ecclesiis, quae Titulo gaudent SS.mi Salvatoris.

Quaeritur igitur, an in casu Resurrectio D. N. I. C. sit habenda ceu Titularis dictae Ecclesiae, eiusque commemoratio facienda in suffragiis, et quibusnam Antiphonis ac Versiculis ? An vero Capitulum et Clerus, uti nusquam actum est praeteritis saeculis, ita posthac negligere valeant eiusmodi Titulum ; quamvis festum S. Donatiani, tamquam patroni aeque principalis quotannis ritu duplici primae classis cum octava soleant recolere ?

Sacra vero Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet : " Festum Titulare Ecclesiae Cathedralis Brugensis est festum Transfigurationis D. N. I. C., ideoque commemoratio praeponenda suffragiis Sanctorum sumenda est ex Antiphonis et Versiculis ad *Benedictus* in Laudibus et ad *Magnificat* in secundis Vesperis cum oratione propria illius festivitatis : retento aeque Titulari S. Donatiano Episcopo Confessore. Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit. Die 15 Martii 1895. „

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa l' officio dei Santi Patroni o Titolari quando sono assegnati nel calendario diocesano in giorno non proprio.

Cadurcen — R. D. Paulus Devéze, Vicarius in spiritualibus Generalis R. Episcopi Cadurcensis in Galliis, exposuit quae sequuntur :

In Kalendario Cadurcensi, a S. Rituum Congregatione adprobato die 29 aprilis 1894, Festum *S. Genulphi* Confessoris, primi Cadurcensis Episcopi, sub ritu duplicis primae classis cum octava, affixum fuit die 17 Ianuarii: et festum S. Antonii Abbatis translatum fuit in diem 19 eiusdem mensis, tamquam in sedem propriam. Item festum SS. Martyrum Crispini et Crispiniani assignatum fuit, sub ritu semiduplici, die 27 Octobris ; quoniam die 25 eiusdem mensis celebratur, sub ritu duplici, Festum *S. Capuani,* Episcopi Cadurcensis, Confessoris. — At exinde oriuntur dubia prò ecclesiis, quarum Beati illi sunt Patroni aut Titulares : ideo Sacerdos Orator rogat Sacram Rituum Congregationem pro solutione insequentium dubiorum.

I. Ecclesiae, quarum S. Antonius Abbas, in dioecesi Cadurcensi, est Patronus vel Titularis, debentne illius Festum celebrare, sub ritu duplici primae classis cum octava, incipiendo a die 19 Ianuarii, in Kalendario ut supra adprobato ; vel incipiendo a die 17 Ianuarii, die dormitionis S. Antonii, Festo S. Genulphi con sua octava ad diem aliam translato ?

II. Ecclesiae eiusdem Dioeceseos quarum SS. Martyres Crispinus et Crispinianus sunt Patroni vel Titulares, tenenturne illorum Festum celebrare sub ritu duplici primae classis cum octa-

va, incipiendo a die 27 Octobris in Kalendario ut supra adprobato, vel incipiendo a die 25 eiusdem m. in qua inscripti sunt in Martyrologio Romano?

Sacra autem Rituum Congregatio, exquisita prius in scriptis sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, referente infrascripto Secretario, et omnibus mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad 1.um: Festum S. Antonii Abbatis in Dioecesi Cadurcensi fiat die decimanona Ianuarii tanquam assignata, etiam in Ecclesiis ubi S. Abbas est Patronus aut Titularis.

Ad 2.um: In Ecclesiis eiusdem Dioecesis, quarum Patroni aut Titulares sunt SS. Crispinus et Crispinianus, eorum festum celebretur die propria.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 23 Martii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella *S.R.C.Praef.*

Aloisius-Tripepi *Secret.*

IV.

Se nel dì de' Morti, dov' è il privilegio di celebrare tre messe, se ne possa celebrare una dell'ottava de' Ss.—Se in detto giorno possa celebrarsi la messa votiva del S. Cuor di Gesù — Circa la comunione dei Ministri sacri nel Giovedì S.—Se sia secondaria la festa del Cuor di Gesù dov'è di doppio precetto colla vigilia—Se possa benedirsi dal celebrante il predicatore — Se a Natale le preci prescritte dal Papa debbano dirsi dopo ciascuna delle tre Messe — Circa il salmo Venite exultemus *nell' Epifania, circa la festa dell' Annunziata da trasferirsi, e circa l' adorazione della Croce nel Venerdì S.*

Macaonen — 10 Maii 1895 — R.mus D.nus Ioachimus de Medeiros, Episcopus Macaonensis, Ditionis Lusitanae apud Sinas, maxime cupiens ut sacri ritus in sua Dioecesi, iuxta ecclesiasticas praescriptiones, ab omnibus serventur, insequentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humiliter petiit, nimirum:

I. Utrum presbyter qui Missam conventualem de Octava Omnium Sanctorum die 2 Novembris celebrat, possit ex parte uti concessione a Benedicto Papa XIV facta Regno Lusitaniae dicendi *tres* Missas pro defunctis, *alias duas* Missas de Requie celebrando?

II. Utrum occurrente *prima feria sexta* Novembris die quo fit commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, liceat Missam votivam celebrare de Sanctissimo Corde Iesu iuxta decretum Sacrae Rituum Congregationis 28 Iunii 1889?

III. Et quatenus affirmative ad II. utrum eadem die apud Lusitanos liceat celebranti praedictam Missam votivam, duas alias de *Requie* celebrare?

IV. Utrum feria V in Coena Domini in Missa Pontificali Presbyter et Diaconi assistentes, Canonicus baculum sustinens pluviali paratus, et Subdiaconus, si sint presbyteri stolam assumere debeant priusquam de manu Episcopi comunionem accipiant; an potius ad Sacram Synaxim teneantur accedere iisdem tantum modo paramentis, quibus utebantur ab initio Missae?

V. Utrum festum Ss. Cordis Iesu quod inter festa secundaria duplicia Primae classis in Calendario Universali ex Decreto 22 Augusti 1893 a Sacra Rituum Congregatione recensetur, quodque iamdiu apud Lusitanos ut primarium celebratur sub praecepto in utroque foro, addito etiam ieiunio pervigilii, nunc vi laudati Decreti celebrari debeat ut secundarium; an potius ut primarium in Lusitana Ditione retinendum sit?

VI. Utrum consuetudo, qua simplex Sacerdos vel Canonicus Missam solemnem celebrans, concionatorem, qui post Evangelium praedicat, benedicit, servari possit?

VII. Utrum Sacerdos qui festo Nativitatis Domini, vel die secunda Novembris in Lusitania, tres Missas consecutive legit, quin ab altari recedat, teneatur post unamquamque Missam recitare ter *Ave Maria, Salve Regina* et ceteras orationes iussu Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII recitandas post Missam privatam, an potius semel tantum post tertiam Missam?

VIII. Utrum in choro ad Psalmum *Venite exultemus*, recitandum in tertio Nocturno festi Epiphaniae Domini teneantur omnes etiam Canonici stare

detectis capitibus, dum praedictus Psalmus cum antiphona recitatur?

IX. Utrum occurrente Festo Annuntiationis Beatae Mariae Virginis feria VI in Parasceve vel Sabbato Sancto, in locis ubi hoc festum celebratur sub praecepto audiendi Sacrum et abstinendi ab operibus servilibus, transferri debeat ad feriam secundam post Dominicam in Albis cum praecepto etiam pro populo?

X. Utrum feria VI in Parasceve retineri possit consuetudo in adoratione Crucis, ut ille, qui adorationem peregit, non recedat facta cruci genuflexione unico genu, sed ter genuflexionem faciendo utroque genu?

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente subscripto Sacrae Rituum Congregationis Secretario, omnibus accurate perpensis, propositis Dubiis respondere censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative, iuxta Rubricas.

Ad III. Provisum in praecedentibus.

Ad IV. Negative quoad primam partem, Affirmative quoad secundam.

Ad V. Attento speciali privilegio, Festum Ss. Cordis Iesu in Regno Lusitanae est *per accidens* primarium.

Ad VI. Affirmative iuxta alia Decreta.

Ad VII. Negative, et preces praescriptae recitentur in fine ultimae Missae.

Ad VIII. Servetur consuetudo.

Ad IX. Detur Decretum generale diei 12 Februarii 1690.

Ad X. Post adorationem et osculum sanctae Crucis celebrans, ministri, clerus et populus surgant, genuflectant unico genu et redeant ad propriam sedem.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 10 Maii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C. Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

V.

Se possa mantenersi la consuetud. di non recitarsi in coro l' off. dei defunti—Circa l' inno ed i vesperi dell' Angelo Custode della Spagna.

Urgellen — 10 Maii 1895—Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis, de sui R.mi Episcopi mandato, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia enodanda humiliter proposuit, nimirum:

I. Quum in Cathedrali Urgellensi non vigeat consuetudo recitandi Officium defunctorum, diebus a Rubricis designatis, quaeritur: An ibidem adsit obligatio celebrandi Missam pro defunctis ad tramitem Rubricarum Missalis Romani tit. V n. 1?

II. Die prima Octobris celebratur in Hispania festum Sancti Angeli Custodis sub ritu duplici secundae classis. Iamvero in variis codicibus ponitur ad Vesperas et ad Matutinum hymnus " *Tibi Christe*, " desumptus ex festo Sancti Raphaelis Archangeli, mutata secunda stropha hoc modo: " Te laudamus venerantes — Omnes coeli principes — Sed praecipue Custodem — Huius regni et populi—Qui, te iubente, a malis — Nos tuetur omnibus; " in aliis autem codicibus notatur hymnus: " *Custodes hominum* ". Item in nonnullis codicibus adsignantur secundae Vesperae Sancti Angeli Regni, sine commemoratione festi sequentis, nempe SS. Angelorum Custodum; in codice autem Ratisbonensi et in aliis ponitur commemoratio sequentis. Itaque ad omne discrimen tollendum quaeritur:

1. An dicendus sit ad Vesperas et Matutinum hymnus: *Tibi Christe*, mutata secunda stropha, ut supra?

2. An in secundis Vesperis, prouti in casu, facienda sit commemoratio sequentis?

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente subscripto Secretario, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Quoad primam partem: Legendum esse hymnum " *Tibi Christe*, " mutata secunda stropha, ut sequitur: " Collaudamus venerantes — Omnes coeli milites—Sed precipue Custodem — Huius regni et populi, — Qui, Te

iubente, a malis — Nos tuetur omnibus. „ Quoad secundam partem : Faciendam esse in II Vesperis Commemorationem SS. Angelorum Custodum.— Atque ita rescripsit et servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.—Die 10 Maii 1895.

C. Card. Aloisi-Masella *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi *Secret.*

VI.

Circa la consacrazione di un altare coll' ara mobile ivi incastrata—Circa il titolo di un altare consacrato, simile al titolo dell' altare maggiore— Se un oratorio privato sia validamente e lecitamente consacrato.

Thelesina seu Cerretana — 24 Maii 1895—Rev.mus D.nus Benedictus Maria della Camera, Episcopus titularis Thermopylen, Auxiliaris et Vicarius Generalis in Thelesina seu Cerretana Dioecesi, sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi enodanda humiliter proposuit; nimirum :

I. Duo altaria, quum haberent aram portatilem ita firmiter collocatam in magna tabula, ut cum hac velut unum corpus illa efficeret et difficulter extrahi posset, fuerunt consecrata, ara portatili non amota et parvo sepulcro in ipsa ara portatili effosso ; quaeritur : fueruntne ista altaria valide consecrata ? an denuo consecranda sunt?

II. Altare cuiusdam Ecclesiae consecratum fuit sub eodem titulo Beatae Mariae Virginis, sub quo Altare maius erat consecratum; quid agendum erit in casu ?

III. In quodam Oratorio privato altare fuit solemni ritu consecratum. Poterat consecrari altare hoc, et peracta consecratio estne valida ?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum magistris, reque mature perpensa, rescribendum consuit :

Ad I.^{um} Dilata ; facta interim potestate bina illa altaria ad sacra adhibendi.

Ad II.^{um} R.mus Ordinarius proponat alium titulum pro altari minori.

Ad III.^{um} Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 24 Maii 1895.

Caj. Card. Aloisi-Masella, *Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione sulla Disciplina Regolare.

Circa la procedura per l' espulsione dei religiosi incorreggibili.

Beatissime Pater,

Frater Bruno a Vincia, Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum Procurator et Commissarius Generalis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, exponit nonnulla requisita ad formalitatem processus expulsionis, praecipue conditionem carcerationis religiosi incorrigibilis antequam ex Ordine expelli possit, ab Urbano VIII ad annum (1), ab Innocentio XII ad sex menses (2) assignatam, lapsu temporis ita praxi difficilia evasisse, ut Fratres Minores de Observantia enixis precibus postularint moderationem Constitutionum Apostolicarum circa expulsiones ; praecipue quoad necessarium carceris tempus. Quibus precibus benigne annuit Benedictus XIII die 6 decembris 1729. Ob easdem practicas difficultates circa conditiones in expulsionibus servandas, similem facultatem obtinuerunt Minores Capuccini per rescriptum Clementis XII, die 2 Maii 1736 (3). Tandem hodiernis temporibus plane constat impossibilia fieri quae initio saeculi elapsi difficillima cognita fuerunt. Unde haud raro prolixitas, difficultas, et ad unam eamdemque expulsionem multiplicitas processuum nonnullos Superiores notabiliter negligentes fecit in subditis discolis corrigendis, vel in scandalis tempestive tollendis. Quapropter ad Ordinis Minorum Capuccinorum integritatem et decorem efficaciter tutandum, humilis Exponens instantissime postulat ut Sanctitas Vestra benigne declarare et concedere dignetur :

(1) *Bullar. Rom.*, tomo v, part. v, p. 249.
(2) *Bullar. Capuccin.*, tomo vi, p. 452.
(3) *Ibid*, tomo I, p. 207.

I. Quod in incorrigibilium ejectione Fratres Minores Capuccini non amplius teneantur ad illam partem carceris quae in supramemorato rescripto Clementis XII continetur, neque ad votum Domini Consultoris saecularis exquirendum ad normam ejusdem rescripti requisitum.

II. Quod ad vitandam populi admirationem et alia incommoda ex hodierna civitatum constitutione, et faciliori scandalorum divulgatione, etc. exorta, frater semel expulsus non amplius recipi debeat nec possit in Ordine, absque speciali licentia S. Sedis, singulis vicibus impetranda.

Et Deus..., *etc.*

Ex congressu diei 22 Januarii 1886.

Ad I.m *Recurrendum est in singulis casibus, e la Congregazione sulla disciplina Regolare darà le norme del Processo Sommario.*

Ad II.m *Provisum in primo, id est, quando gli espulsi escono dall'Ordine con processo sommario* autorizzato *dalla Santa Sede, questa ha avocato a se la giurisdizione sopra l' individuo, il quale non può essere riammesso nell'Ordine senza la Congregazione.*

—

LEONIS PAPAE XIII

EPISTOLA APOSTOLICA AD ANGLOS.

—

(Cont. V. pag. 59—61 di q. Parte)

Quarum rerum progressionem considerantibus, sic Nobis persuasum est, beneficio potissimum unanimae supplicisque tam multorum ad Deum obsecrationis, maturari iam tempus quo benignitatis eius erga nationem vestram consilia se amplius prodant, ut plane *sermo Dei currat et clarificetur* (1). — Fiduciamque adiuvant quaedam ex humana civilique rerum vestrarum temperatione momenta, quae si minus proxime ad id quod propositum est conducunt, conducunt tamen, vel dignitatis humanae tuenda honestate vel iustitiae caritatisque legibus dirigendis. Sane apud vos multa datur opera causae, quam vocant socialem, dirimendae, de qua consulto est a Nobis ipsis actum encyclicis litteris: sodalitia quoque habentur providenter condita ad aequam opificum plebisque levationem et disciplinam. Optimum similiter, quod tanta cum alacritate et firmitate contenditur, ut in populo maneat religiosa institutio: quo nullum certe stabilius est educandae soboli continendoque domestico et civili ordini fundamentum. Est item in laude, multos diligenter studioseque in id incumbere ut potus intemperantia, indigna homine labes, tempestivis cautionibus comprimatur. Illud autem egregium, coalitas nobiliorum iuvenum societates, custodiendae morum debitae continentiae, atque honori qui par est, in feminas observando; nam dolendum, opiniones de christiana serpere exitiales, quasi arbitrantium non tam restricte eo praecepto teneri virum, quam femina teneatur.—Nec sine causa prudentes viri extimescunt *rationalismi* et *materialismi* pestes, a Nobismetipsis saepius damnatas; quarum contagione quidquid usquam auctoritatis est in religione, in studiis doctrinae, in vitae usu, tollitur funditus vel admodum infirmatur. Quam ob rem illi praeclare consulunt qui non timide complectuntur atque etiam asserunt summa Dei et Christi eius iura, leges, documenta; his namque divinum in terris regnum consistit: hinc omnis potestas et sapientia et incolumitas derivatur. — Probeque indolem vestram virtutemque declarat multiplex beneficentiae ratio; de languida senectute, de pueritia derelicta, de invaletudine perpetua, de inopia calamitosa, de periclitanti pudore, de vitiositate corrigenda, curaeque aliae similes, quas antiquitus Ecclesia mater studiose induxit nulloque tempore destitit commendare. Nec praetereunda est dierum sacrorum publice inviolata religio; neque ille reverentiae habitus, quo in divinarum libros Litterarum animi fere ducuntur. — Potentia denique et opes nationis britannicae, humanitatis libertatisque beneficia una cum commer-

(1) II Thess. III, 1.

ciis in oras ultimas proferentis, cui non merito sunt spectatae ?

Ex hoc tamen laudatarum rerum concursu et agitatione mens tollitur ad summum omnis efficientiae principium fontemque iugem bonorum omnium ; ad Deum, beneficentissimum nobis e caelo patrem. Neque enim, nisi exorato et propitio Deo, illae res vere sunt, uti oportet, privatim vel publice valiturae : quippe, *Beatus populus, cuius Dominus Deus eius* (1). Sic igitur animum christianus homo affectum confirmatumque habere debet, ut rerum suarum spem reponat maxime et defigat in ope divina quam sibi paret orando : inde scilicet fit ut eius actioni quiddam humano maius et generosius accedat, beneque merendi voluntas, veluti superno ardore incitata, multo se amplius atque utilius effundat.

Deus nimirum, data exorandi sui facultate, permagno mortales et honore affecit et beneficio ; idque praesidium omnibus omnino promptum est nec operosum, nullique ex animo adhibenti recidit irritum : *Magna arma sunt preces, magna securitas, magnus thesaurus, magnus portus, tutissimus locus* (2). Quod si divinum numen religiose oranti ea licet expectare quae ad prosperum huius vitae statum proficiant, perspicuum est nihil non ei sperandum, ad aeternitatem vocato, de praestantissimorum adeptione bonorum, quae humano generi Christus peperit *sacramento misericordiae suae*. Ipsemet, *factus nobis sapientia a Deo et iustitia et sanctificatio et redemptio* (3), ad ea omnia quae in id providentissime docuit, constituit, effecit, salutari orandi adiecit praecepta, eademque roboravit benignitate incredibili.

Sunt ista quidem nemini christiano non cognita ; tamen haud satis recoli a plerisque et adamari solent. Hoc Nobis dat causam ut orandi fiduciam vehementius excitemus, Christi Domini ipsius verba paternamque caritatem renovantes. Illa nempe gravissima et promissis uberrima : *Et ego dico vobis : Petite et dabitur vobis ; quaerite et invenietis ; pulsate et aperietur vobis : omnis enim qui petit, accipit, et qui quaerit, invenit, et pulsanti aperietur* (4) : quae mirifice illustrant Dei providentis consilium, ut precatio sit et indigentiae nostrae interpres et eorum quibus indigeamus certa conciliatrix. Quo vero maiestati Patris vota nostra accepta grataque fiant, ea Filius cum suo ipsius deprecatoris merito et nomine omnino iubet nos coniungere et exhibere : *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Usque modo non petistis quidquam in nomine meo : petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum* (5). Tum similitudine etiam benevolentiae actuosae, qua sunt animati parentes in liberos, rem confirmans : *Si vos*, inquit, *quum sitis mali nostis bona data dare filiis vestris ; quanto magis Pater vester de caelo dabit spiritum bonum petentibus se?* (6) Magna procul dubio lectissimorum munerum copia eo *spiritu bono* continetur ; atque illa maxime inest arcana vis, de qua Christus ipse commonuit : *Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum* (7) — Tali disciplina instituti, fieri nequaquam potest ut non invitentur, non impellantur animi ad salutarem orandi consuetudinem : nimium vero quantum in id et perseverantia insistent et exardescent pietate, ubi sese ad exempla Christi contulerint. Qui nihil timens, nulla re egens, quippe Deus, tamen *erat pernoctans in oratione* (8), atque obtulit *preces supplicationesque.... cum clamore valido et lacrimis* (9) : idque peragens, *ita se Patri exhibere voluit precatorem ut*

(1) Ps. CXLIII, 15.
(2) Chrysost. *hom.* XXX *in Gen.* 5,
(3) I Cor. I, 30.
(4) Luc. XI, 9-10.
(5) Ioann. XVI, 23-24.
(6) Luc. XI, 13.
(7) Ioann. VI, 44.
(8) Luc. VI, 2.
(9) Hebr. V, 7.

meminisset se nostrum esse doctorem, prout ipse sapienter vidit, nationis vestrae ornamentum, venerabilis Beda (1).

At Christi Domini praeceptionem in hac re et exemplum nihil profecto luculentius comprobat quam supremus ille sermo quem, cruciatibus proximus necique, ad apostolos habuit. In quo, sublatis in caelum oculis, spirante pectore caritatem, Patrem sanctum etiam atque etiam compellavit, id rogans id flagitans, ut arctissima inter alumnos sectatoresque suos coniunctio foret et permaneret in veritate; idque tamquam evidens argumentum legationis suae divinae in oculis gentium patesceret (2).

Hoc loco gratissima enimvero obversatur cogitationi unitas fidei et voluntatum, cuius gratiâ Redemptor et Magister noster in ea supplicatione ingemebat; quam unitatem, rei quoque civili domi forisque perutilem, haec vel maxime tempora, dissociatis adeo perturbatisque animis, plane deposcunt. Quantum in Nobis fuit, nihil admodum quod Christi exemplum et conscientia officii admoneret, videmur praetermisisse vigilando, hortando, providendo; Deoque imploratione supplicavimus humili et supplicamus, ut nationes de fide christiana dissentientes pristinam tandem repetant unitatem. Id proximo tempore non semel affirmateque significavimus, neque uno consilii modo acriores in idem curas conferre instituimus. Quam vero feliciter Nobis beateque, si rationem pastorum principi instante iam tempore reddituris, id contingat ut de his votis, quae ipso aspirante et ducente aggressi sumus perficere, libamenta ei non exigua fructuum afferamus! — Per hos autem dies magna cum benevolentia et spes habemus animum ad Anglorum gentem conversum; in qua intuemur crebriora et manifestiora indicia divinae gratiae, salutariter animos permoventis. Satis enim apparet, ut quotidie offendat non paucos communitatum suarum in rebus maximis vel confusio vel repugnantia; ut alii videant qua opus sit firmitate adversus novum variumque errorem, in prava naturae et rationis placita abeuntem; ut augescat hominum numerus religiosorum ac prudentiorum, qui coniunctioni cum Ecclesia catholica instaurandae ex animo multumque studeant. Eloqui vix possumus quam vehementer et haec et similia plura caritatem Christi in Nobis acuant; quantâque contentione uberioris a Deo gratiae munera devocemus, quae animis ita affectis infusa, in fructus, exeant optatissimos. Eos videlicet fructus, ut *occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei* (3). *Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis; unum corpus et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae; unus Dominus, una fides, unum baptisma* (4). *(continua)*

(1) *In ev. S. Ioann.* XVII.
(2) Ioann. XVII, 21.
(3) Eph. IV, 13.
(4) *Ib* 3-5.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO VI.

Gerarchia.

(Cont. V. Vol. VIII, Par. II, pag. 250—256*)*

Articolo III.

Potestà Direttiva.

Sommario — 263. Doppia potestà, *dominativa* e *giurisdizionale*: l'una e l'altra possono essere *direttive* e *coercitive* — 264. Quando si ha la potestà dominativa — 265. A che questa si estenda — 266. Può il superiore comandare *sub gravi?* — 267. Può far ciò la superiora d'istituto femmineo? — 268. Può il superiore irritare i voti dei sudditi o dispensarne? — 269. Può dispensare dalle leggi ecclesiastiche? — 270. Può ingiungere *sub gravi* delle pratiche di pietà? — 271. Può esigere la manifestazione della coscienza? — 272. Può negare un confessore straordinario? — 273. Può vietare la Comunione? — 274. Può benedire o predicare ai sudditi? — 275. A che si estenda la potestà giurisdizionale.

263. Dicemmo già (n. 235 segg.) che

può esservi una duplice autorità negl' istituti religiosi, la *dominativa* e la *giurisdizionale*. Sì l' una come l'altra può esplicarsi in doppia forma, o comandando ciò che torna utile al bene dei sudditi, o costringendo i sudditi a sottostare ai comandi. Nella prima forma dicesi *direttiva*; nella seconda, *coercitiva*. Parleremo qui della potestà *direttiva*, riserbandoci a discorrere nel seguente articolo della *coercitiva*.

264. Nel determinare i confini della potestà direttiva nel superiore, fa d' uopo vedere attentamente se l' istituto ha la sola potestà dominativa o pur anche la giurisdizionale. Vedemmo come si ha la prima solamente quando non vi ha la esenzione dalla potestà ordinaria ; vi ha l' una e l' altra quando siasi ottenuta siffatta esenzione. Non l' hanno ottenuta generalmente, nè l' ottengono, gl'istituti femminei (siano pure di voti solenni) nè gl' istituti maschili meramente laicali. Solo gl' istituti ecclesiastici possono conseguirla, o in tutto, o in parte. Or, trattandosi d' istituti con sola potestà dominativa, a che si estende siffatta potestà ?

265. Si estende solo all' adempimento delle regole e delle costituzioni debitamente approvate, ed a quanto s' attiene al retto governo dell' istituto. In quanto all' adempimento delle regole e delle costituzioni, il superiore può imporre tutto ciò che si può ridurre ad esse, e non può eccedere. Vedemmo altrove (n. 214 segg.) come ciò debba intendersi. In ordine al retto governo dell' istituto, può disporre cose possibili e ragionevoli, siccome altrove (n. 217 segg.) anche osservammo.

266. Può imporre tutto ciò sott' obbligo di grave colpa ? Sì, senza dubbio. Il Bouix (De Iure Regul. T. II Par. VI Sect. I, Cap. III, § I), lo prova con una triplice ragione : 1.° in virtù di religione pel voto di obbedienza, il quale obbliga secondo la materia. — 2.° in virtù di giustizia, per la tradizione che l' alunno fa di sè all' istituto, ond' egli diventa quasi servo di esso. — 3.° in virtù di fedeltà, per la promessa fatta ai superiori dell' istituto, e contenuta nel voto stesso di obbedienza. Ciò è ammesso da tutt' i Dottori.

267. Qualche difficoltà si trova solo per gl' istituti femminei, non essendo tutti concordi i DD. nel definire se le superiore di siffatti istituti (siano pur di voti solenni) possano obbligare in coscienza le loro suddite. Alcuni credono di no, per la ragione che la donna non è capace di potestà spirituale. Altri, per contrario, la riconoscono nelle abbadesse anche con carattere di giurisdizione, delegata loro dalla S. Sede o dal Vescovo, come ne porge un esempio il cap. *Dilecta (de maior. et obed.)* (1).

Il Pellizzari, distinguendo fra i precetti spirituali e temporali, (i primi che tendono alle virtù dell' animo, i secondi che al buon góverno della casa) dice che la Badessa può obbligare le suddite in coscienza coi precetti temporali, non già coi spirituali *(de monial.* pag. 241 edit. non prohib.). Il Suarez però non ammette cotal distinzione, ed assolutamente insegna che, in forza della potestà dominativa, la superiora di una casa religiosa può benissimo imporre i suoi precetti alle suore ed obbligarle ancora

(1) Ecco il tenore di questo capo ch' è il 12.° *De maioritate et obedientia :* " Dilecta filia in Christo Abbatissa de Bubrigen. transmissa Nobis petitione monstravit, quod, cum ipsa plerumque canonicas suas, et clericos suae jurisdictioni subiectos, propter inobedientias et culpas eorum, officio beneficioque suspendat, iidem confisi, ex eo quod eadem abbatissa excommunicare eos non potest, suspensionem, huiusmodi non observant ; propter quod ipsorum excessus remanent incorrecti. Quocirca mandamus, quatenus dictas canonicas et clericos ut abbatissae praefatae obedientiam et reverentiam debitam impedentes, eius salubria monita et mandata observent, ecclesiastica censura compellat. „ Da ciò si deduce che il Papa può, per una singolare eccezione, conferire anche alle donne qualche parte della potestà giurisdizionale.

in coscienza, *sub levi* o *sub gravi*, secondo la materia; come la madre naturale ha diritto di comandare alle sue figlie, le quali hanno l'obbligo, in coscienza, di ubbidire. Vero è che siffatta potestà nelle femmine è assai più limitata che nei maschi: circa i limiti della detta potestà fa d'uopo stare alle regole, alle costituzioni ed alle consuetudini di ciascun istituto (Suarez De Relig. T. 4 Tr. 9 l. 1, c. 12, n. 8 e T. 3 cap. penult. n. 20). S. Alfonso (L. IV, n. 51) stima più probabile questa sentenza; il Ferraris (v. *Abbatissa* n. 61) ed il Bouix (*l. c.* Cap. IV q. VII) la tengono per certa. E, senza dubbio, per questa sentenza militano tutte e tre le ragioni allegate da noi nel numero precedente.

268. Un superiore religioso, per la sola potestà dominativa, può irritare i voti dei sudditi? può dispensarne? — Quanto ad irritare i voti dei sudditi, può. Si ascolti S. Alfonso (L. IV, n. 53): " Conveniunt communiter doctores, quod abbatissa (dicasi lo stesso dei superiori d'istituti laici maschili), ratione potestatis dominativae, quam ob votum obedientiae habet super suas subditas, sicut habent parentes super filios, possit irritare earum vota, sive de re supererogatoria, sive de re circa regulas: et hoc etiamsi votum fuerit transeundi ad strictiorem religionem. „ Ma non pecca il superiore ad irritare i voti dei sudditi? Se v'ha giusta causa, non pecca. Se lo fa senza causa, pecca solo venialmente (V. S. Alfonso *l. c.*, Pellizzari *l. c.* p. 243, Bouix *l. c.* q. VIII). Quanto ai voti de' novizii ecco come insegna S. Alfonso *l. c.* n. 55; " Vota novitiarum non potest Abbatissa irritare; sed tantum suspendere eorum executionem si probationi officiant.... Si vero vota emissa fuerint a novitia dum adhuc erat sub potestate parentum, tum dicit Alexander..., posse abbatissam ea irritare, cum ipsa tunc succedat in eamdem potestatem dominativam erga novitiam. „

Ma per la sola potestà dominativa, se il superiore può irritare i voti dei sudditi, non può egualmente dispensarne. Per la dispensa dai voti occorre la potestà di giurisdizione, quella potestà, cioè, che promana dalla facoltà di sciogliere e di legare che Gesù Cristo affidò alla sua Chiesa, e che si esercita per mezzo del Rom. Pontefice e dei legittimi prelati (V. Bouix *l. c.* q. IX, Pellizzari *de Monial.* pag. 243 etc.).

269. Per la stessa ragione, quando il superiore, va sfornito della potestà giurisdizionale, non può dispensare dalle leggi della Chiesa, p. es. dai digiuni, dalle astinenze, dal divieto di faticare nei dì festivi ecc.: tutte queste leggi generali van moderate solo da chi ne ha il diritto dalla Chiesa stessa. E se le regole o le costituzioni dell'Istituto sono approvate dalla Chiesa, neppure da queste può dispensare un superiore con sola potestà dominativa; potrebbe solo, dice il Pellizzari (*l. c.* n. 138), dichiarar nelle attuali circostanze (concorrendo giuste cause) non essere tenuto il suddito a qualche prescrizione; ciò che per altro potrebbe farsi da ogni altra persona, ed anche dallo stesso suddito; ma fatto dal superiore ha più valida autorità, e torna a maggior quiete di coscienza. — Quanto alla recitazione dell'officio divino, il superiore, generalmente parlando, neppur potrebbe dispensarne. Ma trattandosi d'istituti femminei o laicali, fa d'uopo vedere che cosa le regole o i privilegii o le approvate consuetudini consentano al superiore intorno a ciò ed in siffatti limiti, può questi dispensare.

270. Quanto alle orazioni da ingiungere alla comunità, alle messe da ascoltare, alle prediche da udire, vi fu chi disse non potere un superiore senza giurisdizione obbligare a ciò i sudditi, almeno sotto peccato. Ma il Suarez, con altri molti, insegnano l'opposto. E ragionevolmente. Imperocchè se il superiore ha diritto di comandare ciò che meglio crede in conformità delle regole, ed ha diritto d'imporlo anche sotto obbligo grave, non si vede come gli si possa disconoscere pur quello d'imporre, per giusta

ragione, delle pratiche di pietà. Abbiamo detto *in conformità delle regole e per giusta ragione;* perocchè dove le regole ciò vietassero e non vi fosse un ragionevole motivo, il superiore non potrebbe imporre siffatte cose.

271. Ma che è da dire della manifestazione della coscienza al superiore, imposta pure da molte regole? Checchè per lo passato disputossi intorno a ciò, al presente vige il decreto *Quemadmodum* della S. C. de' VV. e RR. del 17 dicembre 1890 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 6), che vieta assolutamente ogni qualsiasi manifestazione obbligatoria di coscienza, e la vuole anzi cassata dalle regole e dalle costituzioni religiose. Ecco il tenore di siffatta disposizione:

" I. Sanctitas Sua irritat, abrogat et nullius in posterum roboris declarat quascumque dispositiones constitutionum piarum societatum, institutorum mulierum sive votorum simplicium sive solemnium, necnon virorum omnimode laicorum, etsi dictae constitutiones approbationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque, etiam quam ajunt specialissimam, in eo scilicet, quod cordis et conscientiae intimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt. Ita propterea serio iniungit moderatoribus ac moderatricibus huiusmodi institutorum, congregationum ac societatum, ut ex propriis constitutionibus, directoriis ac manualibus praefatae dispositiones omnino deleantur penitusque expungentur. Irritat pariter ac delet quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam immemorabiles.

" II. Districte insuper prohibet memoratis superioribus ac superiorissis, cuiuscumque gradus et praeminentiae sint, ne personas sibi subditas inducere pertentet directe, praecepto, consilio, timore, minis aut blanditiis ad huiusmodi manifestationem conscientiae sibi peragendam; subditisque e converso praecipit ut superioribus maioribus denuncient superiores minores, qui eos ad id inducere audeant: et si agatur de moderatore vel moderatrice generali, denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat.

" III. Hoc autem minime impedit, quominus subditi libere ac ultro aperire suum animum superioribus valeant, ad effectum ab illorum prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu. „

Donde può raccogliersi:

a) Che oggidì è abrogata ogni qualsiasi disposizione che imponga la manifestazione di coscienza, in qualunque forma fatta al superiore.

b) Tali disposizioni debbono del tutto cassarsi dalle regole e dalle costituzioni religiose degl' istituti di femmine sì di voti semplici come solenni, e degl' istituti di uomini del tutto laici.

c) È altresì tolto e condannato qualsivoglia uso o consuetudine contrario a tal divieto.

d) È strettamente proibito ai superiori dei detti istituti di esigere con qualunque mezzo, diretto o indiretto, da' sudditi siffatta manifestazione.

e) Ai sudditi cui venga richiesta, d'ora in poi, tal manifestazione dal superiore, s'impone l'obbligo di denunziare il detto superiore al superiore maggiore; ovvero alla S. Congreg. se si richiegga dal superiore generale dell'istituto.

f) Ciò però non toglie che il suddito, non richiesto, possa di per sè manifestare le cose di sua coscienza al superiore, per averne consiglio e direzione.

Insomma si vuole tolto l'obbligo della manifestazione, la quale, se si desidera di fare, dev'essere del tutto libera e spontanea.

272. Che cosa può il superiore con potestà dominativa intorno alle confessioni dei sudditi? Può negare ad essi un confessore straordinario quando lo chieggano? — Si ascolti ancora intorno a ciò il cit. decreto *Quemadmodum:*

" IV. Praeterea, firmo remanente quoad confessarios ordinarios et extraordinarios communitatum quod a Sacrosancto Concilio Tridentino praescribitur in Sess.

25 cap. 10 de Regul., et a s. m. Benedicti XIV statuitur in Constitutione quae incipit *Pastoralis curae;* Sanctitas Sua Praesules Superioresque admonet ne extraordinarium denegent subditis confessarium, quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur, quin iidem superiores ullo modo petitionis rationem inquirant aut aegre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriae dioeceseos, in quibus mulierum communitates existunt, idoneos sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro sacramento poenitentiae recurrere eae facile queant. „

Riserbandoci a discorrere nel luogo proprio dell' obbligo de' Prelati circa il confessore straordinario nelle comunità religiose, qui rileviamo l'obbligo dei superiori di non negare lo straordinario ai sudditi qualora questi lo chieggano, astretti da qualche necessità di coscienza. E intorno a ciò i superiori nè debbono inquirere la causa della richiesta, nè debbono mostrarsi dispiacenti.—Vero è che non basta qualunque ragione a richiedere lo straordinario, ma si vuole *una vera ed assoluta necessità*, come definì la stessa S. C. il 1 febbr. 1892 ad 4: " Moneat Ordinarius moniales et sorores de quibus agitur, dispositionem articuli IV Decreti *Quemadmodum* exceptionem tantum legi communi constituere pro casibus dumtaxat verae et absolutae necessitatis quoties ad id adigantur. „ E però il confessore quando sappia non vi essere siffatta necessità, è tenuto a ricusarsi: (eod. decr. ad 2): " Confessarii adiuncti, si quando cognoscunt non esse probabilem causam ad ipsos recurrendi, an teneantur in conscientia ad declinandam confessionum sororum auditionem? Resp. *Affirmative.*—Nondimeno ciò riguarda il confessore, non già il superiore, il quale nè deve inquirere sulla causa, nè mostrarsi, come si è detto, dispiacente.

273. Può il detto superiore vietare ai sudditi la comunione? Può prescriverne la frequenza?—Checchè si sia detto prima intorno a ciò (V. Bouix l. c. qq. XV et XVI), al presente vuolsi osservare quello che anche su questo punto dispone il cit. decreto *Quemadmodum.* Eccone le parole:

" V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram Synaxim accedendi, eadem Sanctitas Sua decernit, huiusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad confessarium ordinarium vel extraordinarium spectare, quin superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu, quo aliquis ex eorum subditis post ultimam sacramentalem confessionem communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit, donec ad poenitentiae sacramentum denuo accesserit.

" VI. Monentur hinc omnes, ut ad sacram Synaxim curent diligenter se praeparare et accedere diebus in propriis regulis statutis; et quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectum confessarius expedire iudicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso confessario permitti poterit. Verum qui licentiam a confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae communionis, de hoc certiorem reddere superiorem teneatur; quod si hic justas gravesque causas se habere reputet contra frequentiores huiusmodi communiones, eas confessario manifestare teneatur, cuius judicio acquiescendum omnino erit. „

Ecco adunque quanto qui si stabilisce:

a) I superiori della casa religiosa non hanno potestà alcuna sul concedere o sul proibire la comunione: questa facoltà è del solo confessore ordinario o straordinario.

b) Solo quando il suddito, dopo l'ultima confessione, abbia commesso qualche scandalo, ovvero qualche grave colpa esterna, il superiore può vietargli la comunione fino a che non ritorni al confessore.

c) I religiosi devono *ammonirsi* (1) di

(1) Si noti quel *monentur* del decreto, simile al *moneantur* del Tridentino (Sess. 25

accedere alla Comunione con pietà e con fervore in tutt' i giorni prescritti dalle regole.

d) Il confessore però può loro permettere che, avuto riguardo al fervore ed al profitto di ciascuno, vi si accostino con maggiore frequenza, quando lo giudichi espediente.

e) Quando un religioso abbia la facoltà di accostarsi alla Comunione con frequenza maggiore di quella che prescrivono le regole, sarà tenuto di farne inteso il superiore (1).

f) Laddove il superiore abbia delle ragioni che impediscono cotal frequenza maggiore, queste ragioni deve rassegnarle al confessore, al cui giudizio si dovrà stare.

274. Finalmente si può richiedere se il superiore, con sola potestà dominativa, possa benedire i sudditi o predicare ad essi.—Quanto alla benedizione, può darla a ciascuno privatamente, come il padre o la madre la dà ai figli. Pubblicamente non può, stantechè la facoltà di benedire proviene dalla potestà delle chiavi, che non compete nè a' laici, nè alle femmine (Ferraris v. *Abbatissa* n. 68; Bouix l. c. q. XVIII). Neanche può predicare formalmente, per la medesima ragione: può solo fare delle private esortazioni a' sudditi radunati in capitolo (Ferraris l. c. n. 69; Bouix l. c. q. XIX).

275. Da quello che abbiamo fin qui dichiarato sulle attribuzioni del superiore con sola potestà dominativa, si può dedurre ciò che possa un superiore che abbia pur quella di giurisdizione. Fa d'uopo innanzi tutto vedere i limiti di tale giurisdizione, che non è eguale per ogni istituto. In siffatti limiti egli può disporre di ciò che s'attiene alla facoltà sulle confessioni, sulle comunioni, sull'amministrazione della chiesa, sui funerali de' sudditi, sulle benedizioni, sulla predicazione. Ma di ciò, più ampiamente altrove, quando si dovrà discorrere dei privilegii di siffatti istituti e della loro dipendenza dagli Ordinarii.

—

c. 10 de regul.): " Attendant diligenter Episcopi et ceteri superiores monasteriorum sanctimonialium, ut in constitutionibus earum *admoneantur* sanctimoniales ut *saltem* semel singulis mensibus confessionem peccatorum faciant et sacrosanctam Eucharistiam suscipiant. „ Dove il Suarez (ap. Bouix l. c. q. XVI) dice che la voce *admoneantur* dimostra non essere intenzione del Concilio l'obbligare sotto precetto le monache a frequentare i Ss. Sacramenti ogni mese.

(1) Nel 1889 la S. C. Suprema del S. Ufficio nei *Monita* ai confessori delle Figlie della Carità avea disposto ricordando, riguardo alle comunioni, il decreto d' Innocenzo XI, ed aggiungendo che la comunione, anche quotidiana, fosse accordata dal confessore, *praevia participatione superioris vel visitatoris vel provincialis*. Come si dovesse intendere questa *partecipazione*, fu spiegato posteriormente colle risposte ai quesiti che seguono, e che noi togliamo dall' opera del p. Pio da Langogne *Testo e Commento del Decreto della S. C. de' VV. e RR.* pag. 6 ediz. Festa 1892.

" I. La notificazione (del permesso dato alla Suora che può comunicarsi) deve farsi, e in qual modo, dal confessore o dalla penitente al superiore?

" R. Deve farsi dalla penitente: e la risposta del superiore non è necessaria.

" II. Quella notificazione deve farsi soltanto per la comunione più frequente o quotidiana? ovvero per ogni comunione che si fa fuori dei giorni prescritti per tutta la comunità?

" R. *Affirmative* alla prima parte; cioè che la notificazione deve farsi per la comunione più frequente o quotidiana; *Negative* alla seconda parte.

" III. Quella notificazione deve farsi *toties quoties*, o una volta soltanto?

" R. *Negative* alla prima parte; *Affirmative* alla seconda; cioè basta fare quella notificazione una volta sola per tutte. „

Crediamo che siffatte norme possano valere anche per la interpretazione di questa parte del decreto *Quemadmodum*.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

26.

Ancora circa la precedenza nelle commemorazioni di concorrenti e di semplificati.

D. In diocesi di C., nel Venerdì dopo l'ottava dell'Ascensione, quest'anno si è celebrato l'officio del Patrocinio di S. Nicola di rito doppio magg. colla comm. della feria. Il dì seguente si è fatto l'officio feriale della vigilia di Pentecoste con quello di S. Angela Merici semplificato. Con quale ordine doveano farsi nei secondi vesperi del venerdì le commemorazioni della feria e di S. Angela Merici? Doveva quella preferirsi a questa come concorrente del dì seguente?

R. I vesperi doveano farsi *in secundis, cum comm. S. Angelae Mericiae et feriae.* Gli officii feriali non mai concorrono come quelli dei Santi; e però cominciano dal mattutino e finiscono a compieta. Si ascolti la Rubrica del Breviario (T. XI, n. 9): " Feria non potest concurrere cum alio officio in secundis vesperis, neque cum ipsa potest esse concursus in primis vesperis, quia eius officium incipit et desinit ubi desinit et incipit quodcumque aliud officium. „ Non essendoci adunque concorrenza nei vesperi feriali non può preferirsi la commemoraz. della feria ad un officio doppio semplificato, come nel caso.

27.

Se offenda la validità dell'ordinazione presbiterale la tradizione degli strumenti fatti in comune e non successivamente.

D. Cajo sacerdote si ricorda che, quando si ordinò presbitero, non gli fu dato a toccare da solo il calice colla patena e coll'ostia, ma fu chiamato insieme con altri ordinandi a toccarlo. Or avendo letto nel Pontificale che la tradizione degl'istrumenti deve farsi *successive*, chiede se può star tranquillo circa la validità della sua ordinazione.

R. Vuolsi distinguere la tradizione degli strumenti del presbiterato da quella degli altri ordini precedenti. In questi la detta tradizione può farsi in comune, ammettendolo la rubrica del Pontificale e ancora le parole delle formole rispettive che sono in plurale. Non così nel presbiterato, in cui si prescrive: " Pontifex... tradit cuilibet successive calicem cum vino et aqua et patenam superpositam cum hostia, „ e la formola è in singolare.

Fa d'uopo stare strettamente a tal disposto, secondo definì la S. C. dei Riti il dì 11 marzo 1820 *in Civitaten.* ad 7, n. 4565: " 3.° Ex Pontificali debentne successive tangere calicem et patenam subdiaconi et presbyteri in eorum ordinatione? Sufficitne quod simul tangant, et non successive singuli, et super duos aut tres aut quatuor simul tangentes materiam proferre formam, dum Pontificale dicit *Accipite?* — Resp. Ad 3.^{m} Affirmative quoad subdiaconos; negative quoad presbyteros: siquidem juxta Pontificalis Rubricam in ordinatione subdiaconorum super duos vel tres simul manu dextera tangentes calicem cum patena potest ab Episcopo proferri forma *Videte cuius ministerium vobis traditur* etc. In ordinatione vero presbyterorum cuilibet tradendus est calix cum vino et aqua et patena cum hostia, et cuilibet formula repetenda est in singulari: *Accipe potestatem* etc. „ — Non ha dubbio adunque che vi è obbligo di far toccare successivamente ai presbiteri ordinandi il calice, la patena e l'ostia.

Ma vi è pericolo per la validità quando questa rubrica non si osserva? Purchè vi sia stato il tatto fisico degli strumenti, l'ordinazione sarà stata illecita, ma non invalida. Ecco una dichiarazione autentica del S. Officio che lo conferma:

Il Vescovo N. N. espose alla S. C. dei Riti questo dubbio: " Utrum validae sint ordinationes, in quibus traditio instrumentorum facta fuerit in communi, et non successive, uti in Rubrica Pontificalis Romani „. E n'ebbe la seguente risposta dal S. Ufficio: " Porro E.mi Patres una mecum Inquisitores generales, cui superius expositi dubii examen demandatum fuit, adverterunt, nullam quoad validitatem collatarum Ordinationum oriri posse dubium, dummodo tamen certum sit omnes ordinandos tetigisse tradita instrumenta. Hinc quoad propositam quaestionem omnino acquiescat Amplitudo tua: tutius tamen in posterum aget si ad ordinandorum anxietates auferendas adhaereat in omnibus Rubricae Pontificalis Romani. Interim fausta ac felicia omnia Tibi auguror a Domino. — Romae die 23 ianuarii 1874.— Ampl. Tuae addictissimus uti Frater, C. Card. Patrizi „ (1).

Posto ciò, dunque Cajo, nel caso, può

(1) Ci è stato gentilmente comunicato questo atto da fonte autentica.

star tranquillo circa la validità della sua ordinazione.

28.

Se offenda la validità dell' ordinazione presbiterale il non aver toccato qualcuno degl' istrumenti.

D. Tizio non ben ricorda se toccò o pur no il calice nell' ordinazione del presbiterato; teme che per ben toccare la patena e l' ostia, abbia staccate le dita dalla coppa del calice. Chiede perciò: 1.° È valida l' ordinazione quando non si sia toccato qualcuno dei detti istrumenti?— 2.° Può stare egli tranquillo in coscienza?

R. Al 1.°—Benchè la sentenza più vera e più ricevuta sostenga la essenza del sacramento dell' ordine presbiterale consistere nella imposizione delle mani, pur tutti convengono essere necessaria la tradizione degl' istrumenti; e laddove fosse stata omessa, doversi reiterare *sub conditione* l' ordinazione medesima (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII Par. I, pag. 62 segg.).

Se poi non si sia toccato uno solo degli strumenti, S. Alfonso (L. VI n. 751, 753) opina che in tal caso l' ordinazione come dubbia debba ancora ripetersi condizionatamente. Questa dottrina vien confermata da un decreto della S. C. del Concilio, riferito dall' Aertnys (V. II n. 380, q. 3) e dal Ballerini (Opus Th. Mor. Vol. V Tr. X *de Ordine* n, 26), alla quale essendosi esposto avere un presbitero nell'ordinazione toccato soltanto la patena sovrapposta al calice, non già il calice stesso, la S. C. il dì 28 maggio 1796 rispose *iuxta mentem*, vale a dire: " Ut verificatis expositis per examen oratoris et magistri caeremoniarum, qui praesto fuit eidem ordinationi, quatenus haberi possit, procedat Episcopus ad secreto iterandam ordinationem ex integro sub conditione, praestito tamen per omnes necessario interessentes in praefata ordinatione iuramento servandi secretum. „ Quando dunque *certamente* non si sia toccato qualcuno degl'istrumenti, l' ordinazione si dovrà ripetere *sub conditione*, in qualunque giorno coll' obbligo del secreto.

Al 2.° — Ma se si dubita di tal toccamento? — Trattandosi di sacramento già ricevuto, può bene invocarsi la regola *omne factum praesumitur recte factum*, tanto più che nel caso non è certo che la tradizione degl'istrumenti sia materia necessaria al detto ordine. Questa opinione oramai può dirsi certa, standovi esplicite dichiarazioni della S. Sede.

Un simile dubbio infatti fu mosso alla S. C. de' Riti, la quale rispose: " Ad scrupulum Fratris Ephrem Chastean proagentis Recollectorum Galliae, nempe se non tetigisse tactu physico calicem in sua ordinatione ad presbyteratum; S. C. respondit: *Posse continuare celebrationem SS. Sacrificii absque ullo scrupulo ac tuta prorsus coscientia* — Die 3 Dec. 1661 *in Galliarum*, 2148. „ Il P. Ballerini l. c. attesta che essendo avvenuto un altro simile caso in Roma nell' ordinazione di un alunno del Collegio Romano d. C. d. G., il p. Perrone allora ivi prefetto degli studii, ne interrogò la S. C. de' Riti, la quale diede la medesima risposta come nel caso del p. Efrem, in data 21 gennaro 1863.

Ma non solo la S. C. de' Riti, sì ancora la Cong. Suprema del S. Officio ha dato testè una somigliante risposta ad un altro religioso che dubitava di aver toccato il calice nell' ordinazione. Eccone il tenore:

" Molto Rev.do Padre,

" Con lettera del 25 decorso Marzo 1895, diretta all'E.mo Sig. Cardinale Aloisi-Masella, Prefetto della S. Congregazione dei Riti, la P. V. R.ma implorava il giudizio della S. Sede intorno alla validità dell' Ordinazione presbiterale di fr. Tizio (che dubitava di aver toccato il calice.)

" Deferita la cosa a questo Supremo Tribunale del S. Officio, gli E.mi PP. Signori Cardinali Inquisitori Generali, nella Congregazione di feria IV 8 corrente hanno emanato, con approvazione del S. Padre, il seguente decreto: *Iuxta exposita adquiescat.*

" Tanto il sottoscritto Assessore si reca a premura di significarle per sua quiete e con tutta stima si dichiara

" di V. P. R.ma
" Devotiss. Servitore
F. Arcivesc. di Seleuca. „

Anche perciò il nostro Tizio nel caso proposto può stare pienamente tranquillo di coscienza.

29.

Se il patrino di battesimo privato contrae cognazione spirituale.

D. Il patrino di battesimo privato contrae cognazione spirituale?

R. Nel battesimo conferito privatamente in caso di necessità, può farsi a meno del patrino (S. Ligor. L. VI, n. 147); può anche tenersi il fanciullo senz' animo di essere patrino, e in tal caso è certo che non si contrae la cognazione. Quando però qualcuno tiene il bambino con animo

di essere patrino di lui, vi ha quistione fra i DD. se si contrae o pur no la cognazione spirituale. I Teologi per lo più negano come S. Alfonso l. c. n. 149; il Lehmkul T. II, n. 758; lo Scavini L. III, n. 1014; il Gury-Ballerini T. II, n. 805; il d' Annibale T. III, n. 303. La precipua ragione, su cui fondano la loro sentenza, si è che il Tridentino sess. 24 c. 2 *de matr.* parla di coloro che levano il fanciullo *de sacro fonte*, il che non si avvera nel battesimo privato.

I Canonisti però generalmente affermano, come il Reiffenstuel L. IX, Tit. XI, n. 14; il Leurenio L. IV, qu. 205; il De Angelis L. IV, Tit. XI, n. 5; il Santi L. IV, Tit. XI, n. 9, il Gasparri *De matr.* T. I, n. 738. Questi adducono varii responsi della S. Sede, che dirimono la quistione.

Infatti, al dubbio se M., che tenne un bambino al battesimo privato, abbia contratto impedimento al matrimonio col padre del bambino, la S. C. del Conc. il 17 apr. 1603 rispose: " Si M. habuit animum levandi infantem de sacro fonte, contractam esse cognationem spiritualem. „ Fu appresso proposta la quistione generale: " An dispositio Concilii cap. II, Sess. XIV de ref. mat. decernens in sacramento baptismatis contrahi cognationem spiritualem inter suscipientem et patrem et matrem suscepti locum habeat in baptismo sine solemnitatibus ob necessitatem domi secuto. „ La S. C. rescrisse: *Dilata et scribant theologi.* Furono consultati cinque teologi che scrissero erudite dissertazioni, e finalmente dopo maturo esame il dì 29 maggio 1677 la S. C. definì: *Affirmative* (V. Gasparri l. c.).

Dopo di queste autorevoli dichiarazioni, non rimane dubbio che anche nel battesimo privato chi tiene l'infante coll'animo di esser patrino, contrae la cognazione spirituale che induce impedimento dirimente al matrimonio.

30.

Circa la rivalidazione di un matrimonio, celebrato con impedimento dirimente conosciuto.

D. Il parroco Ausilio è venuto a conoscere che Berta e Marcellino, già sposati innanzi alla Chiesa, erano congiunti in secondo grado di affinità in linea collaterale, senz'averne ottenuta dispensa. Non sa se stiano in buona o in mala fede. Laonde chiede che cosa egli debba fare per mettere in regola i detti sposi.

R. Non sapendo il parroco se Berta e Marcellino stiano in mala fede, non deve ammonirli per la separazione, se pure non sia *certo* (il che non sì facilmente può presumersi) che si separeranno senz'ostacolo ed aspetteranno le disposizioni della Chiesa.

Deve intanto, per mezzo del Vescovo, supplicare la S. Penitenzieria per la dispensa, esponendo con precisione la qualità dell' impedimento, la buona o mala fede degli sposi; se furono fatte le proclamazioni prima del matrimonio; se si ebbero figliuoli (Giovine De Disp. Vol. II, Cons. XXVII, § XXIII) (1).

Ecco la formola, come oggi si usa, della dispensa:

" Sacra Penitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate suprascriptos oratores a quibusvis sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, tam a jure quam ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati sint, ad effectum infrascriptae gratiae dumtaxat consequendae, huius rescripti tenore absolvens et absolutos fore censens, oratorum Ordinario facultatem concedit, cum iisdem oratoribus, praevia sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo ad hoc specialiter deputandam eorum absolutione a censuris et poenis ecclesiasticis, si quas ob praemissa incurrerint, et ab incestus reatibus, quatenus formaliter intercesserint, cum congrua poenitentia salutari, si vera sint exposita, et dummodo super petita dispensatione recursus ad Apostolicam Datariam factus non sit, aliudque eis canonicum non obstet impedimentum quominus legitimo matrimonio coniungi possint, super recensito in precibus impedimento ut, illo ac praemissis, Constitutionibus atque Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus, matrimonium uterque inter se, sive publice, sive private, servata forma S. Concilii Tridentini, de novo contrahere et in eo postmodum remanere licite ac libere valeant, pari Apostolica Auctoritate in utroque foro misericorditer et gratis dispensandi: prolem sive susceptam sive suscipiendam exinde legitimam decernendo ac respective nunciando. „

È bene esaminare taluni punti di questa formola un po' diversa dalle antiche:

a) A quibusvis sententiis, censuris etc.... absolventes et absolutos fore censentes — L' assoluzione, di cui qui si parla, è per rendere valida la dispensa, la quale sarebbe nulla se gli oratori fossero inno-

(1) Se sono in mala fede deve esprimere pure se si son separati.

dati di censure; ma vale per questo solo caso.

b) Praevia sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ad hoc specialiter deputandam — Si dà facoltà di suddelegare l'assoluzione ad una idonea persona ecclesiastica, ma da deputarsi specialmente per questo caso. Quest'assoluzione deve darsi necessariamente prima della dispensa matrimoniale.

c) Eorum absolutione — Quest'assoluzione può darsi *in utroque foro*, e non è necessario darla nel foro sacramentale, non essendosi ingiunta la sacramentale confessione (Giovine *l. c. Cons. XXX* § LXVIV).

d) A censuris et poenis reatibus, si ob praemissa incurrerit — Riguarda ciò anche i casi riservati al Vescovo; giacchè qui il Papa *manum apponit* ed aggiudica a sè ciò che appartiene ad un prelato inferiore (Giovine l. c.).

e) Et ab incestus reatibus, quatenus formaliter intercesserint—Qualora ci fossero incesti formali (compiuti pel manco della buona fede) crediamo che si possano assolvere nel foro sacramentale.

f) Cum congrua poenitentia salutari— Non s'ingiunge penitenza pubblica, ma solo salutare: la quale deve imporsi o l'assoluzione si esegue nel foro sacramentale o nel foro esterno.

g) Dummodo super petita dispensatione recursus ad Apostolicam Datariam factus non sit — Si può anche ricorrere per tale effetto alla S. Dateria: ma in tal caso non vale il rescritto della S. Penitenzieria.

h) Sive publice, sive private — Se l'impedimento è pubblico, il matrimonio dovrebbe contrarsi in pubblico: ma se ci sia qualche giusta ragione, p. e. perchè lo sanno poche persone, o perchè si temano mali, il Vescovo può permettere che si faccia in privato, perchè si possa togliere lo scandalo (V. Gasparri De matr. V. II, n. 1130).

i) Servata forma S. Concilii Tridentini — Il matrimonio deve contrarsi innanzi al parroco e almeno due testimoni, o in chiesa pubblica, o. come si è detto, in luogo privato. Devono premettersi le pubblicazioni? Certamente devono omettersi. Non si benedice l'anello che fu prima benedetto, ma si osservano tutte le altre cerimonie del Rituale. Se possa ripetersi la Messa nuziale è quistione fra i DD. Il Sanchez più probabilmente afferma (V. Gasparri *l. c.*).

l) In utroque foro — Vale questa dispensa non solo nel foro sacramentale, ma sì ancora nello esterno; e però deve annotarsi nel libro parrocchiale, trattandosi d'impedimento di natura pubblico. Se poi tale impedimento, benchè di natura pubblico, pur è da tutti ignorato e si temano scandali dal sapersi la rivalidazione, in tal caso si annoterà nel libro secreto dei matrimonii che si conserva presso il Vescovo (Gasparri *l. c.*).

m) Gratis dispensandi — La dispensa deve eseguirsi *gratis* e dal Vescovo, non potendo in ciò suddelegare, come altrove fu dimostrato (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 163). Il Vescovo adunque commetterà prima ad un sacerdote idoneo l'assoluzione dalle censure e dell'incesto, e solo quando si sarà ciò eseguito (1), fulminerà la dispensa e commetterà al parroco la celebrazione del matrimonio.

Ecco adunque ciò che deve compiere, nel nostro caso, il parroco Ausilio.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Che cosa importi la trasformazione delle congreghe — Le confraternite, congreghe ed altri simili istituti sono soggetti a concentramento quando sia venuto a mancare il fine, o che per gli scopi loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o siano divenute superflue, purchè al fine medesimo siasi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto.

Però non è necessaria la soppressione dell'autonomia dell'Ente, ma la trasformazione importa solo la mutazione dei proprii fini secondo le nuove esigenze del pubblico interesse, e la riforma dei propri organici amministrativi in corrispondenza del novello obbiettivo della istituzione.

Le confraternite trasformate conservano autonoma amministrazione e rappresentanza a termini dell'art. 91 della legge sulle istituzioni di beneficenza, essendo disposto in esso, rispetto a tali istituti, che possano essi medesimi continuare a provvedere a quelle opere di culto che fossero ritenute necessarie (Cons. di Stato, Sez. 4.ª 16 Mar. 1894 — Confrat. del SS.mo Sacram. in Ravenna c. Min. Interni — Manuale degli Ammin., Anno 33. pag. 220).

Fondazione, amministrata dalla fabbriceria e dal parroco, se concentrabi-

(1) La ragione si è che se la dispensa si fulminasse prima dell'assoluzione, sarebbe nulla qualora gli sposi fossero irretiti di censure. Ed è facile la censura, almeno vescovile, se vi fu incesto formale.

le — Quando una fondazione, non ostante che sia amministrata dalla fabbriceria parrocchiale unitamente al parroco *pro tempore*, chiamati eredi dal fondatore, conserva un patrimonio distinto con proprio statuto organico, e sia stata sempre considerata come Opera pia e retta dalle leggi relative, ha carattere di istituzione pubblica di beneficenza con distinta personalità giuridica.

Autorizzano il concentramento di essa gli scopi cui è diretta, cioè la concessione di doti annuali, i sussidii di allattamento e le elemosine ai poveri, nè le toglie il carattere il fatto dell' onere di culto che le incombe di celebrare due uffici religiosi ogni anno (Cons. di Stato 13 Apr. 1894 — par. di Azzanello contro Min. Int. — Man. degli Ammin., anno 33, pag. 259).

Legato misto di culto e di beneficenza, se concentrabile — Se in generale è preferibile il concentramento dei legati misti di beneficenza e di culto in conseguenza la loro inscindibilità, è però praticabile anche in dati casi la separazione, — e quindi può effettuarsi il concentramento della sola parte relativa alla beneficenza, quando il testatore ha già precisato i diversi scopi delle sue disposizioni e gli assegni ai medesimi relativi. (Cons. di Stato, 6 Ott. 1893 — com. di Montiglio, Man. degli Amm. l. c. p. 260).

Fondazione non eretta in corpo morale se concentrabile — Non è necessaria, agli effetti del concentramento, una formale erezione in corpo morale di una fondazione che dalla sua origine risulta autonoma, benchè sia amministrata da altra Opera pia.

A termini dell' art. 54 della legge 17 luglio 1890, è soggetta al concentramento una istituzione elemosiniera, pel suo fine principale, qualunque vi siano annessi oneri particolari a scopo di culto. (Cons. di Stato, 26 Genn. 1894 — Catt. di Crema contro il Min. Int.).

Fondazione trasformata, se trasformabile — Una antica fondazione di culto, che andò man mano trasformandosi fino ad assumere il carattere di pubblico istituto di beneficenza, è evidentemente soggetta alla legge 17 luglio 1890; poichè l'indole giuridica di una istituzione non va determinata esclusivamente in base al carattere che essa aveva in origine, ma bisogna tener conto delle varie trasformazioni che essa ha subite col tempo, tanto da modificarne il carattere. (Cons. di Stato, 24 nov. 1893 — conserv. di S. Gabr. Arc. in Grumo Nevano — Man. degli Amm. l. c. p. 280).

Scopi della trasformazione — La economia o la riduzione delle spese di amministrazione e di personale se è uno dei principali scopi del concentramento, non è però lo scopo unico; poichè anche quando non si ottenga dal concentramento risparmio veruno o notevole risparmio di spesa, esso può trovare giustificazione sia nella necessità di rendere più efficace la vigilanza e tutela da parte delle Autorità competenti, e più proficuo e sicuro l'adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre; sia nella convenienza di coordinare più razionalmente le varie firme di beneficenza fra loro non meno che col fine generale e collettivo della beneficenza. (Cons. di Stato, 4 Giug. 1894 — parr. di Galligniano — Man. degli Ammin. l. c. p. 300).

Il Parroco e le spese di culto — Il Parroco ha veste legittima per rappresentare in giudizio tutti gl'interessi religiosi dei suoi parrocchiani; come sarebbe per ottenere dal Comune la continuazione dell'annuo assegno per il predicatore quaresimale; e tale rappresentanza spetta al parroco *jure proprio*, senza ricorrere all'azione popolare, di cui all' Art. 114 della legge com. e prov.

Il diritto del parroco a chiedere giudizialmente l' assegno pel quaresimalista sussiste tanto se l'assegno veniva corrisposto direttamente nelle mani dello stesso predicatore, quanto se era pagato al parroco per essere poi versato al predicatore stesso.

Deve presumersi obbligatoria, anzichè facoltativa, la prestazione fatta da oltre un trentennio da un Comune a favore del Culto parrocchiale; nè a tale presunzione contrastano le circostanze, che la prestazione fosse deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, sotto il titolo di *elemosina*, e che la prestazione stessa abbia subito delle variazioni in più od in meno da un anno all' altro, e perfino sia stata sospesa per qualche anno. (Cort. App. Firenze 20 Marzo 1894 — parr. di Bucine cont. Com. di Bucine. Man. degli Ammin. l. c. pag. 331).

Diritto trentennario per le spese di culto: quando possa eccepirsi — Il principio di giurisprudenza secondo cui " una prestazione da lungo tempo iscritta in bilancio rivelando nel creditore uno stato di possesso del giusto dritto di esigere, induce la presunzione dell' esistenza di un giusto titolo, „ sarebbe inesattamente attuato, qualora per ritenere esigibile e quindi obbligatoria la spesa anche ai soli effetti amministrativi, si ponesse mente al solo fatto materiale dello stanziamento della prestazione nei

bilanci; ma si trascurasse di esaminare le altre condizioni da cui il fatto dello stanziamento deve essere accompagnato, per dedurne la presunzione contraria al Comune (1).

Parimenti quel principio sarebbe inesattamente applicato, qualora non si tenesse conto delle circostanze, dei fatti, degl'indizi addotti dal Comune per dimostrare che la spesa ebbe origine e carattere volontario e facoltativo.

In questo caso cessa il fondamento dell'esigibilità ed è giusto e conveniente che l'autorità amministrativa si astenga da qualsiasi provvedimento, lasciando che la controversia si risolva dall'Autorità giudiziaria.

Quando da qualche anno le spese di culto non siano state iscritte nel bilancio comunale senza osservazioni dei presunti interessati; in questo caso mancando il possesso di esigere, manca pure una delle ragioni e delle condizioni principali per le quali si crede equo e legittimo conservare lo stato giuridico apparente; ed è più giusto e più conveniente che l'autorità amministrativa si astenga dal provvedere, lasciando che la controversia si svolga e si risolva nelle vie giudiziarie. (Cons. di Stato, 11 lug. 1894 — Com. di Acquapendente — Man. degli Ammin. l. c. pag. 371).

Chi aveva dritto alla sepoltura nelle chiese, ha dritto ad un sito separato nel Camposanto — Le RR. PP. 26 maggio 1882, nella parte in cui disponevano che coloro i quali giustificassero lo antico loro diritto di aver sepoltura nelle chiese, avessero diritto alla cessione gratuita di un sito separato nei nuovi cimiteri comunali, non furono abrogate dalla legge sulla sanità pubblica 20 Marzo 1865 e relativi regolamenti. (Cassazione di Torino 15 Dic. 1888 — Com. di Genova can. Fravega).

CRONACA RELIGIOSA
(30 Giugno 1895)

Il S. Padre ai Copti—In data 11 giugno 1895, il S. Padre ha spedita una Lettera Apostolica ai Copti che comincia *Unitatis Christianae*. In essa il Pontefice, rispondendo al vivo desiderio, col quale i Copti cattolici si mostrano disposti a procurare il ritorno dei dissidenti all'unità, ricorda i primi legami, che unirono la Chiesa Alessandrina alla Romana, fin da quando quella fu fondata dall'evangelista Marco.

Accennato quindi alle deputazioni di Copti e di Etiopi che sullo scorcio del concilio di Firenze vennero ricevute da Eugenio IV e da questo riammesse all'unità cattolica, l'odierna enciclica ricorda quanto fecero varii pontefici, da Pio IV a Pio VII, a pro dei Copti e constata come, sotto il pontificato attuale, sia stato provveduto specialmente a moltiplicare tra essi le scuole ed i missionari.

Passa poi ad esortare i Copti cattolici perchè custodiscano inviolato il deposito della fede e la piena concordia e perchè provvedano alla prosperità delle opere cattoliche.

In fine, indirizzandosi ai Copti non ancora uniti a lui, il Papa li invita all'unione, si congratula con loro per le buone disposizioni, delle quali già si mostrano animati, e, richiamatili coi nomi di fratelli e figli, li esorta a rispondere al suo appello colla stessa carità che glielo inspira.

Pel centenario di S. Filippo Neri — Alle splendidissime feste centenarie celebrate a Roma, a Napoli e per tutto altrove ad onore del glorioso Apostolo di Roma S. Filippo Neri, il S. Padre ha dato valido impulso col Breve del dì 8 maggio 1895, nel quale, ricordati i meriti preclarissimi di quell'insigne Patrono, concede le seguenti indulgenze:

" A tutti e singoli i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, che ogni giorno interverranno al triduo, od almeno cinque volte alla novena, che si terrà innanzi a queste feste Centenarie, nei giorni da destinarsi dal rispettivo Ordinario del luogo, e che nel dì stesso della festa, od in uno del detto Triduo o della novena, da prescegliersi ad arbitrio di ognuno, pentiti sinceramente e confessati, e della Santa Comunione confortati, faranno divota visita a qualsiasi chiesa, o pubblico Oratorio, in cui avrà luogo la festa di S. Filippo, ed ivi innalzeranno preci a Dio per la concordia de' Principi Cristiani per l'estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori, e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa, concediamo ed elargiamo misericordiosamente nel Signore indulgenza plenaria e remissione di tutti i loro peccati, la quale potranno anche per modo di suffragio applicare alle anime de' fedeli che unite nella carità a Dio passarono di questa vita. „

Causa di beatificazione—Con decreto della S. C. de' Riti del dì dell'Ascensione di quest'anno, il S. P. ha dichiarato essere con verità avvenuti due miracoli per intercessione del Ven. Teofilo da Corte dell'Ordine de' Minori dell'Osservanza, nato in Corsica e morto il 18 maggio 1840.

(1) Con questa massima il Consiglio di Stato recede dalla giurisprudenza sinora invalsa!

Cardinale defunto—Un altro lutto nel S. Collegio! — L' E.mo Cardinale Luigi Ruffo Scilla il 29 maggio u. s., rimpianto da tutt'i buoni, si addormentò nel Signore.—Era nato a Palermo il 6 aprile 1840. Ascritto giovanissimo alla romana prelatura, fu protonotario apost. soprannumerario, canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranese, Uditore del Camerlengato. Il dì 28 dicembre 1877 fu preconizzato Arcivescovo di Chieti, dove diè prova del suo zelo e della sua munificenza. Nel 23 maggio 1887 Leone XIII lo esonerò dall'amministrazione di Chieti, lo nominò Arciv. titolare di Petra, e mandollo Nunzio a Baviera; poscia lo fece Maggiordomo de' Sacri Palazzi, e finalmente, il dì 14 novembre 1891, lo creò Cardinale Prete di S. R. C. assegnandogli il titolo di S. Maria in Traspontina.— Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, ad occasione del centenario di S. Filippo Neri mandò (insieme ad un Breve al Preposito de' Filippini) alla Chiesa di questo Santo in Roma, un calice prezioso di stile roccocò, una ricchissima pianeta ed un camice con alto merletto.

— Ha pur mandato alla S. Casa di Loreto, a mezzo de' Monsignori Marzolini e Misciatelli, un superbo tappeto istoriato, un camice con stupendo merletto, un calice con piede cesellato dell' epoca di Luigi XV, ed una ricca pianeta di lama d' argento ricamata in oro. Quest' ultima gli fu donata, nel suo Giubileo sacerdotale, dalla Diocesi di Conversano.

— Il S. Padre ha mandata una lettera all' E.mo Card. Ferrari Arcivescovo di Milano, commendando altamente l' opera del riposo festivo che ha prodotto larghi frutti in quella città.

— Moltissimi dei cattolici italiani che si sono astenuti dalle urne politiche, han mandato in omaggio al Papa le loro schede elettorali.

— L' ultimo di maggio a Loreto fu un trionfo di religione. Si recò processionalmente per la città la venerata immagine di Maria SS. in mezzo a pellegrini innumerevoli: intervennero gli E.mi Cardinali Arciv. di Ravenna e Ferrara e 20 Vescovi.

— Si è celebrato in Valle di Pompei con grande solennità il 3.° anniversario della istituzione a prò de' figli dei carcerati, la quale si è allargata mirabilmente. Le si è aggiunta la *Schiera internazionale* per quelli di altri regni, l' *Asilo pei figli delle carceri* che hanno le madri in carcere. Quest' opera, mercè lo zelo instancabile del comm. Bartolo Longo, riesce anche a moralizzare le prigioni.

— Il 6 sp. presentossi in Vaticano un gruppo di pellegrini della Romagna, preceduto dall' E.mo Card. Galeati Arciv. di Ravenna e dal Vescovo di Comacchio. Vi si unì un altro gruppo di pellegrini olandesi, guidati dal sig. Giacomo Strallemberg.

— Lo Czar ha già stabilita la legazione russa presso la S. Sede.

— Il S. Padre ha chiamato alla direzione della Specola Vaticana, in sostituzione del rimpianto p. Denza, un suo compagno di religione, l' illustre p. Bertelli, direttore dell' Osservatorio della Quercia, che gli fu già maestro.

— È morto quasi improvvisamente Monsignor Giuseppe Marello Vescovo di Acqui.

—

— Feste clamorose religiose e civili si son celebrate in Portogallo pel centenario dalla nascita di S. Antonio da Padova, protettore speciale di quel regno. La commissione centrale ha avuta a presidente onoraria la Regina Amelia.

— Le associazioni cattoliche si moltiplicano e si organizzano sempre più in Germania. L' associazione degl' insegnanti cattolici conta ben 6,000 membri.

— Il 3 sp. i cattolici del Cantone San Gallo nella Svizzera tennero il loro congresso generale annuo a Bütschwyl. Intervennero il capo del governo e il presidente del gran Consiglio. Presidente onorario era quel Vescovo Mons. Egger.

— In Olanda ferve il movimento cattolico, per opera dello Episcopato. Una nuova associazione di fabbricatori o produttori vi si è fondata per la conservazione della pace e l' avvicinamento della classe borghese alla classe operaia.

— Il 42.° congresso generale cattolico di Germania si è tenuto a Monaco, sotto la presidenza del conte Preysing. Vi si adunarono 140 membri delle associazioni cattoliche, appartenenti a tutti gli stati sociali.

—Félix Faure, presidente della Repubblica Francese, nel visitare a Perigneux l' ospedale, decorò di sua mano (con ampie lodi a tutte quelle suore) della croce della legione di onore suor Giuseppina che ha 80 anni di età e ne conta 62 di servizio.

— L' ebreo Lipsich il giovedì santo ardì colpire colla sua carabina la immagine di un Crocifisso. Il tribunale di Trieste lo ha condannato a quattordici mesi di carcere duro, alle spese processuali ed al bando dal territorio austriaco, scontata la pena.

— Il Vescovo protestante di Durham in Inghilterra ha diramata una sua lettera pastorale, facendo eco alla lettera del S. Padre *ad Anglos* per l' unione delle chiese cristiane.

— Le persecuzioni contro i preti cattolici della Polonia infieriscono. Furono chiusi i principali seminarii, sette professori, deportati alla Siberia; venti alunni, imprigionati. Il Vescovo Likowska è morto in carcere!

— Nella Cina gl' insorti saccheggiarono le missioni francesi, inglesi ed americane di Tchangtu e di Chechucu. La missione Sutchnen fu distrutta; il Vescovo Mons. Dunand rimase ferito!

— È morto Mons. Leone Meurin Arcivescovo di Port-Louis (Isola Maurizio).

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa.